

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

16° anno n. L 365

31 dicembre 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 3584/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione d'aerodine 3

Regolamento (CEE) n. 3585/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di piombo d'opera e di piombo greggio non d'opera delle sottovoci 78.01 A I e A II della tariffa doganale comune 22

Regolamento (CEE) n. 3586/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune 26

Regolamento (CEE) n. 3587/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per il ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune 29

Regolamento (CEE) n. 3588/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune 31

Regolamento (CEE) n. 3589/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune 34

Regolamento (CEE) n. 3590/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune 36

Regolamento (CEE) n. 3591/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune 39

| | |
|---|-----|
| Regolamento (CEE) n. 3592/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno (anno 1974) | 43 |
| Regolamento (CEE) n. 3593/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (anno 1974) | 45 |
| Regolamento (CEE) n. 3594/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e di cotone, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09 e ex 55.09 della tariffa doganale comune | 47 |
| Regolamento (CEE) n. 3595/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano | 68 |
| Regolamento (CEE) n. 3596/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» per l'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, degli articoli 109, paragrafo 2, e 119, paragrafo 2, dell'atto di adesione negli scambi con taluni Stati associati e paesi e territori d'oltremare | 109 |
| Regolamento (CEE) n. 3597/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 10/73 del Comitato misto CEE—Austria che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale | 111 |
| Decisione n. 10/73 del Comitato misto, del 12 dicembre 1973, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale | 112 |
| Regolamento (CEE) n. 3598/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 10/73 del Comitato misto CEE—Portogallo che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale | 119 |
| Decisione n. 10/73 del Comitato misto, del 12 dicembre 1973, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale | 120 |
| Regolamento (CEE) n. 3599/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 10/73 del Comitato misto CEE—Svezia che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale | 127 |
| Decisione n. 10/73 del Comitato misto, del 12 dicembre 1973, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale | 128 |

Sommario (seguito)

| | |
|---|-----|
| Regolamento (CEE) n. 3600/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 10/73 del Comitato misto CEE—Svizzera che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale | 135 |
| Decisione n. 10/73 del Comitato misto, del 12 dicembre 1973, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale | 136 |
| Regolamento (CEE) n. 3601/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 7/73 del Comitato misto CEE—Norvegia che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale | 143 |
| Decisione n. 7/73 del Comitato misto, del 12 dicembre 1973, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale | 144 |
| Regolamento (CEE) n. 3602/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 10/73 del Comitato misto CEE—Islanda che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale | 151 |
| Decisione n. 10/73 del Comitato misto, del 12 dicembre 1973, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale | 152 |
| Regolamento (CEE) n. 3603/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa | 159 |
| Decisione n. 11/73 del Comitato misto, dell'11 dicembre 1973, che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa | 160 |
| Regolamento (CEE) n. 3604/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa | 161 |
| Decisione n. 11/73 del Comitato misto, dell'11 dicembre 1973, che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa | 162 |
| Regolamento (CEE) n. 3605/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'accordo fra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa | 163 |
| Decisione n. 11/73 del Comitato misto, dell'11 dicembre 1973, che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa | 164 |

(segue)

Sommario (seguito)

| | |
|---|-----|
| Regolamento (CEE) n. 3606/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa | 165 |
| Decisione n. 11/73 del Comitato misto, dell'11 dicembre 1973, che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa | 166 |
| Regolamento (CEE) n. 3607/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa | 167 |
| Decisione n. 11/73 del Comitato misto, dell'11 dicembre 1973, che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa | 168 |
| Regolamento (CEE) n. 3608/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, riguardante l'applicazione della decisione n. 8/73 del Comitato misto istituito dall'accordo fra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa | 169 |
| Decisione n. 8/73 del Comitato misto, dell'11 dicembre 1973, che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa | 170 |
| Regolamento (CEE) n. 3609/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, relativo al regime doganale da applicare a taluni prodotti della pesca originari della Norvegia | 171 |
| Regolamento (CEE) n. 3610/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo | 176 |
| Regolamento (CEE) n. 3611/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Madera, della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo | 180 |
| Regolamento (CEE) n. 3612/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Moscatel di Setubal della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo | 184 |
| Regolamento (CEE) n. 3613/73 del Consiglio, del 27 dicembre 1973, relativo all'applicazione delle decisioni nn. 1/73, 2/73, 3/73 e 4/73 della Commissione mista istituita dall'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario | 187 |
| Decisione n. 1/73 della Commissione mista, portante emendamento all'accordo a seguito dell'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 188 |
| Decisione n. 2/73 della Commissione mista, portante emendamento alle appendici dell'accordo | 209 |
| Decisione n. 3/73 della Commissione mista portante emendamento alle appendici dell'accordo (Distinte di carico) | 220 |
| Decisione n. 4/73 della Commissione mista, relativa ai testi in lingua danese e inglese dell'accordo | 224 |

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3584/73 DEL CONSIGLIO**del 28 dicembre 1973****relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione d'aerodine**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2725/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione e la riparazione d'aerodine ⁽¹⁾, ha sospeso totalmente o parzialmente, a seconda dei casi, la riscossione dei dazi stabiliti nella tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati ad essere incorporati nella costruzione di aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg, o ad essere utilizzati per la manutenzione o la riparazione su aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg o su aeroplani o elicotteri del peso a vuoto di 2 000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi;

considerando che le misure di sospensione previste per i prodotti destinati alla costruzione di aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg scadranno soltanto il 31 dicembre 1974; che occorre, tuttavia, per motivi di tecnica tariffaria, apportare talune modifiche all'attuale elenco;

considerando che le misure di sospensione previste per i prodotti destinati ad essere utilizzati per la manutenzione o la riparazione di aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg scadranno il 31 dicembre 1973; che, nel caso in cui gli aeroplani considerati

non sono di fabbricazione comunitaria, o se lo sono, hanno richiesto, per la loro costruzione, una quantità relativamente elevata di prodotti importati da paesi terzi, occorre, tenendo però conto delle attuali capacità dell'industria aeronautica comunitaria, mantenere la possibilità, per gli utilizzatori di detti aeroplani, di approvvigionarsi di tali prodotti in sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune; che, negli altri casi, occorre limitare la stessa possibilità ai fabbisogni strettamente indispensabili per non nuocere allo sviluppo dell'industria aeronautica comunitaria e delle industrie comunitarie di equipaggiamento di aeroplani;

considerando che anche le misure di sospensione previste per i prodotti destinati alla manutenzione o alla riparazione degli aeroplani e degli elicotteri del peso a vuoto di 2 000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi scadranno il 31 dicembre 1973; che è possibile, a parte talune modifiche, mantenere in vigore dette misure;

considerando che occorre prevedere l'adattamento dei provvedimenti da attuare, sul piano dell'applicazione della tariffa doganale comune, nei confronti dei prodotti importati da paesi terzi per la costruzione, la manutenzione o la riparazione di aerodine, in funzione dell'evoluzione delle possibilità tecniche dell'industria aeronautica comunitaria e delle industrie comunitarie di equipaggiamento di aeroplani; che un siffatto adattamento può richiedere una revisione dei provvedimenti in vigore ad intervalli relativamente ravvicinati; che pertanto bisogna limitare ad un anno la durata dell'applicazione del presente regolamento;

considerando che, per maggiore chiarezza, è opportuno riprodurre in un unico testo l'insieme delle misure di sospensione da applicare, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, all'importazione dei prodotti destinati a scopi di costruzione, manutenzione o riparazione di aerodine,

⁽¹⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 39.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg appartenenti ai tipi il cui programma di fabbricazione, alla data del 1° gennaio 1973, ha superato lo stadio dei primi collaudi di volo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato I è sospesa fino al livello indicato alla colonna 3 di detto allegato.

2. Il presente articolo si applica anche agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti o pezzi staccati necessari alla costruzione degli aeroplani considerati.

Articolo 2

1. Per i prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione su aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato II è sospesa fino al livello indicato nelle colonne 3 o 4 del suddetto allegato, secondo la categoria cui appartengono gli aeroplani in questione.

2. Per i prodotti di cui alle voci nn. 85.15, 85.22, 90.14, 90.28 e 90.29 della tariffa doganale comune, il paragrafo 1 si applica soltanto se gli aerei, alla cui manutenzione o riparazione detti prodotti sono destinati, appartengono a tipi dichiarati idonei alla naviga-

zione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973.

Articolo 3

1. Per i prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione su aeroplani od elicotteri del peso a vuoto di 2 000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato III è sospesa fino al livello indicato nella colonna 3 del suddetto allegato.

2. Per i prodotti di cui alle voci nn. 85.15 e 90.14 della tariffa doganale comune, il paragrafo 1 si applica soltanto quando gli aeroplani e gli elicotteri, alla cui manutenzione o riparazione detti prodotti sono destinati, appartengono a tipi dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2, per tipo d'aereo si intende il prototipo di detto aeroplano, nonché le versioni direttamente derivate da tale prototipo, escluse le versioni che presentano delle modifiche fondamentali rispetto a quest'ultimo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974. Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti ammessi in sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune quando sono destinati ad essere incorporati nella costruzione di aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 73.20 | Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | 0 % |
| 73.32 | Bulloni e dadi (anche non filettati), tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro od acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio | 0 % |
| 81.04 | Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermets, greggi o lavorati: K. Titanio: ex II. lavorato: — Bulloni, dadi, viti, ribadini ed oggetti simili di bulloneria e viteria | 4 % |
| 83.07 | Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari, e simili e loro parti non elettriche, di metalli comuni | 0 % |
| ex 83.09 | Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto di metalli comuni: — Rivetti tubolari | 0 % |
| ex 84.07 | Ruote idrauliche, turbine e altre macchine motrici idrauliche: — altre macchine motrici idrauliche | 0 % |
| 84.08 | Altri motori e macchine motrici: C. altri motori e macchine motrici | 0 % |
| 84.10 | Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): B. altre pompe: II. Pompe non nominate | 0 % |
| | ex III. Parti e pezzi staccati delle pompe riportate nella sottovoce B II | 0 % |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 84.11 | Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili: A. Pompe e compressori: III. Altre pompe e compressori ex IV. Parti e pezzi staccati delle pompe e dei compressori riportati nella sottovoce A III C. Ventilatori e simili | 0 % 0 % 0 % |
| 84.17 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici: C. Scambiatori di temperatura | 0 % |
| 84.18 | Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas: C. altri: ex II. Apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas: — apparecchi per la filtrazione dei liquidi | 0 % |
| 84.59 | Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: ex E. altri: — gruppi umidificatori e disumidificatori d'aria — tergicristalli — parti e pezzi staccati, non nominati né compresi altrove, dei materiali di cui sopra | 0 % 0 % 0 % |
| 84.61 | Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili: A. Riduttori di pressione | 0 % |
| ex 84.63 | Alberi di trasmissione, manovelle ed alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): — Alberi di trasmissione, manovelle ed alberi a gomito, supporti e cuscinetti, per motori | 0 % |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 85.08 | <p>Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento, per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo ed alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:</p> <p>ex A. Apparecchi di avviamento e generatrici, compresi i congiuntori-disgiuntori:</p> <p>— apparecchi di avviamento per motori</p> | 0 % |
| 85.15 | <p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorelevamento, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>II. Apparecchi rice-trasmettenti</p> <p>ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, ad esclusione degli apparecchi di radiodiffusione o di televisione</p> <p>B. Altri apparecchi</p> <p>C. Parti e pezzi staccati:</p> <p>II. Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolletée» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm</p> <p>III. altri</p> | 8 % 8 % 8 % 8 % |
| 90.14 | <p>Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea ..</p> | 0 % |
| 94.01 | <p>Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:</p> <p>ex A. Appositamente costruiti per aerodine:</p> <p>— mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio</p> <p>— parti e pezzi staccati di mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio</p> | 0 % 0 % |

ALLEGATO II

Trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la manutenzione o la riparazione su aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg

Nota: per l'interpretazione della tabella seguente:

- a) rientrano nella categoria A gli aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg
- costruiti nella Comunità e appartenenti a tipi dichiarati idonei alla navigazione anteriormente al 1° gennaio 1974 o a versioni di detti tipi senza sostanziali modifiche rispetto a questi ultimi;
 - costruiti in paesi terzi;
- b) rientrano nella categoria B tutti gli altri aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg.

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aerodine categoria A | Aerodine categoria B |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ex 38.17 | Preparazione e cariche per estintori della voce n. 84.21 del presente elenco | 0 % | — |
| ex 39.02 | Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati poliacrilici e poli-metacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): | | |
| | C. Altri | | |
| | I. Polietilene: | | |
| | b) in altre forme | 0 % | — |
| | ex IV. Polipropilene, in una delle forme descritte alle note 3 c) e 3 d) del capitolo 39 | 0 % | — |
| | VII. Cloruro di polivinile: | | |
| | b) in altre forme | 0 % | — |
| | XIV. Altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione | | |
| | b) in altre forme | 0 % | — |
| 39.07 | Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al 39.06 incluso: | | |
| | E. di altre sostanze: | | |
| | ex II. Altri: | | |
| | — articoli per uso tecnico ed elementi di struttura | 0 % | — |
| 40.09 | Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita | 0 % | — |
| 40.11 | Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori («flaps»), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: | | |
| | ex B. altri: | | |
| | — pneumatici per aerodine dei tipi seguenti: | | |
| | 15,00 × 16 — 14 strati | 0 % | — |
| | 56,00 × 16 — 7 — 32 strati | 0 % | — |
| 40.14 | Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita: | | |
| | ex B. altri: | | |
| | — articoli per uso tecnico | 0 % | — |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aerodine categoria A | Aerodine categoria B |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 62.05 | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: ex C. altri: — Cinture di salvataggio — Rampe evacuazione passeggeri | 0 % 0 % | — — |
| 68.13 | Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie: B. Lavori di amianto: III. altri | 0 % | — |
| 68.14 | Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie | 0 % | — |
| 68.16 | Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove: ex B. altri: — filtri, rondelle ed altri articoli di carbone agglomerato o di grafite | 0 % | — |
| ex 73.18 | Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: — tubi pronti per l'uso, usabili come condotte idriche o come condotte per carburanti o lubrificanti | 0 % | — |
| 73.20 | Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | 0 % | 0 % |
| ex 73.24 | Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti: — Recipienti per la pressurizzazione | 0 % | — |
| ex 73.25 | Cavi, corde, trecce, brache e simili di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità: — cavi di acciaio per comandi di volo, pronto per l'uso | 0 % | — |
| 73.32 | Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio | 0 % | 0 % |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aerodine categoria A | Aerodine categoria B |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 73.35 | Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio | 0 % | — |
| 73.40 | Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio: | | |
| | ex B. altri: | | |
| | — ghiera, flange e morsetti di serraggio o di fissaggio | 0 % | — |
| | — dispositivi per la fissazione del carico | 0 % | — |
| ex 76.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio: | | |
| | — profilati con un numero di fabbricazione specifico | 0 % | — |
| ex 76.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm: | | |
| | — lamiere con un numero di fabbricazione specifico | 0 % | — |
| ex 76.06 | Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di alluminio: | | |
| | — tubi pronti per l'uso, usabili come condotte idriche o come condotte per carburanti o lubrificanti | 0 % | — |
| 76.07 | Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | 0 % | — |
| 76.16 | Altri lavori di alluminio: | | |
| | C. Punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla | 0 % | — |
| | ex D. altri: | | |
| | — collari, flange e dispositivi di sostegno, di raccordo, di serraggio e di spaziatura | 0 % | — |
| 81.04 | Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermets, greggi o lavorati: | | |
| | K. Titanio: | | |
| | ex II. lavorato: | | |
| | — bulloni, dadi, viti, ribadini e oggetti simili di bulloneria e viteria che rispondono, alle norme U.S. | 0 % | 4 % |
| ex 83.02 | Guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte): | | |
| | — guarniture e congegni di chiusura automatica per porte e cerniere di ogni tipo | 0 % | — |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aerodine categoria A | Aerodine categoria B |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 83.07 | Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni | 0 % | 0 % |
| ex 83.09 | Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, coper-toni, marocchineria e per qualsiasi confezione ed oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni: | | |
| | — rivetti tubolari | 0 % | 0 % |
| | — rivetti a gambo biforcuto | 0 % | — |
| ex 84.07 | Ruote idrauliche, turbine e altre macchine motrici idrauliche: — altre macchine motrici idrauliche | 0 % | 0 % |
| 84.08 | Altri motori e macchine motrici: B. Turbine a gas: II. altri | 0 % | — |
| | C. Altri motori e macchine motrici | 0 % | 0 % |
| | D. Parti e pezzi staccati: II. altri: — turbine a gas di cui alla lettera B II | 0 % | — |
| | — motori e macchine motrici di cui alla lettera C | 0 % | — |
| 84.10 | Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): B. Altre pompe: I. pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 bar | 0 % | — |
| | II. pompe non nominate | 0 % | 0 % |
| | III. parti e pezzi staccati: — delle pompe di cui al punto B I | 0 % | — |
| | — delle pompe di cui al punto B II | 0 % | 0 % |
| 84.11 | Pompe, motopompe e turbopompe per aria e per vuoto; compressori, moto-compressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili: A. Pompe e compressori: II. Pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10 ⁻² Torr; compressori centrifughi od assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 ed una portata di più di 3 000 m ³ al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2 000 kg | 0 % | — |
| | III. altre pompe e compressori | 0 % | 0 % |
| | ex IV. Parti e pezzi staccati: — delle pompe e dei compressori di cui al punto A II | 0 % | — |
| | — delle pompe e dei compressori di cui al punto A III | 0 % | 0 % |
| | C. Ventilatori e simili | 0 % | 0 % |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aerodine categoria A | Aerodine categoria B |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 84.15 | Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: A. Evaporatori e condensatori diversi da quelli per gli apparecchi di uso domestico ex B. altri — impianti frigoriferi a compressione, particolarmente studiati per il raffreddamento dell'aria all'interno delle aerodine | 0 % 0 % | — — |
| 84.17 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici: C. Scambiatori di temperatura | 0 % | 0 % |
| 84.18 | Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas: C. Altri: II. Apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas: — per liquidi — per gas | 0 % 0 % | 0 % — |
| ex 84.21 | Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi, pistole a spruzzo ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto: — estintori per reattori incorporati in modo fisso sugli aeroplani — loro parti e pezzi staccati | 0 % 0 % | — — |
| 84.22 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23: ex D. altri: — binde — parti e pezzi staccati di binde — apparecchi di sollevamento, di carico e di scarico installati in modo fisso sugli aeroplani | 0 % 0 % 0 % | — — — |
| ex 84.53 | Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove: — calcolatori parti costituenti di strumenti od apparecchi per la navigazione della voce 90.28 utilizzati esclusivamente per effettuare calcoli propri a detti strumenti od apparecchi | 0 % | — |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aerodine categoria A | Aerodine categoria B |
|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 84.55 | Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso: ex C. altri: — dei calcolatori di cui alla voce ex 84.53 del presente elenco | 0 % | — |
| 84.59 | Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo: ex E. altri: — gruppi umidificatori e disumidificatori d'aria — apparecchi di avviamento per motori, regolatori di eliche e servomeccanismi — tergicristalli — parti e pezzi staccati: — di apparecchi di avviamento per motori, regolatori di eliche e servomeccanismi — degli altri apparecchi succitati | 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % | 0 % — 0 % — 0 % |
| 84.61 | Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili: A. Riduttori di pressione B. altri | 0 % 0 % | 0 % — |
| 84.62 | Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma) | 0 % | — |
| ex 84.63 | Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): — Alberi di trasmissione per motori, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti per motori — altri | 0 % 0 % | 0 % — |
| 84.64 | Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili | 0 % | — |
| 84.65 | Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | 0 % | — |
| 85.01 | Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di auto-induzione | 0 % | — |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aerodine categoria A | Aerodine categoria B |
|----------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 85.02 | Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate e non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche | 0 % | — |
| 85.08 | <p>Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo ed alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:</p> <p>A. Apparecchi di avviamento e generatrici (dinamo), compresi i congiuntori-disgiuntori:</p> <p>— apparecchi di avviamento per motori di aeroplani</p> <p>— altri</p> <p>B. Magneti, ivi compresi i dinamo-magneti ed i volani-magnete</p> <p>C. Candele di riscaldamento</p> <p>D. altri</p> | <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> | <p>0 %</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> |
| 85.12 | <p>Scaldacque, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:</p> <p>ex B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento delle aerodine e delle superfici portanti, montati su aeroplani ad elica</p> | 0 % | — |
| 85.14 | Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza | 0 % | — |
| 85.15 | <p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevamento, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa di immagini per la televisione:</p> <p>I. Apparecchi trasmettenti</p> <p>II. Apparecchi rice-trasmettenti</p> <p>ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, ad esclusione degli apparecchi di radiodiffusione o di televisione</p> <p>B. Altri apparecchi</p> | <p>0 % ⁽¹⁾</p> <p>0 % ⁽¹⁾</p> <p>0 % ⁽¹⁾</p> <p>0 % ⁽¹⁾</p> | <p>—</p> <p>8 %</p> <p>8 %</p> <p>8 %</p> |

⁽¹⁾ Per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti in questione devono essere destinati alla manutenzione o alla riparazione di aeroplani che appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono stati importati e utilizzati prima di questa data da compagnie aeree della Comunità su linee regolari.

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aerodine categoria A | Aerodine categoria B |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 85.15 (segue) | ex C. Parti e pezzi staccati: II. Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa con torni automatici «décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm: — degli apparecchi trasmettenti di cui al punto A I. — degli altri apparecchi succitati III. altri: — degli apparecchi trasmettenti succitati — degli altri apparecchi succitati | 0 % ⁽¹⁾ 0 % ⁽¹⁾ 0 % ⁽¹⁾ 0 % ⁽¹⁾ | 8 % 8 % 8 % 8 % |
| 85.17 | Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.) diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16 | 0 % | — |
| 85.18 | Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili | 0 % | — |
| 85.19 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione o il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, soppressori di sovraccorrente, prese di corrente, porta lampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziatori e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione | 0 % | — |
| 85.20 | Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo: A. Lampade e tubi ad incandescenza per l'illuminazione | 0 % | — |
| | ex B. altri: — lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, ivi compresi quelli a luce mista | 0 % | — |
| 85.21 | Lampade, tubi e valvole elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.: cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e dispositivi simili a semiconduttori; microstrutture elettroniche: A. Lampade, tubi e valvole | 0 % 0 % 0 % | — — — |
| 85.22 | Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: ex C. altri: — apparecchi indicatori della pressione dei motori | 0 % ⁽¹⁾ | — |

⁽¹⁾ Per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti in questione devono essere destinati alla manutenzione o alla riparazione di aeroplani che appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono stati importati e utilizzati prima di questa data da compagnie aeree della Comunità su linee regolari.

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aerodine categoria A | Aerodine categoria B |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ex 85.23 | Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione: — cavi elettrici presentati in forma di «piovra» o di «liccio», pronti per l'uso | 0 % | — |
| 85.28 | Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo | 0 % | — |
| 90.08 | Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono): B. Apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati | 0 % | — |
| 90.14 | Strumenti ed apparecchi di geodesia topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri: A. Bussole | 0 % ⁽¹⁾ | — |
| | ex B. altri: — Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea | 0 % ⁽¹⁾ | 0 % |
| | — Strumenti di meteorologia, telemetri | 0 % ⁽¹⁾ | — |
| ex 90.18 | Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas): — maschere a ossigeno; apparecchi per respirare per l'equipaggio e per i passeggeri degli aerei | 0 % | — |
| 90.24 | Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14 .. | 0 % | — |
| 90.28 | Strumenti ed apparecchi elettrici od elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi | 0 % ⁽¹⁾ | — |
| ex 90.29 | Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti od apparecchi delle voci n.ri 90.24 o 90.28 suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti od apparecchi di questo gruppo di voci | 0 % ⁽¹⁾ | — |
| ex 91.06 | Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi da commutazione, ecc.): — meccanismi di orologeria usati nei sistemi automatizzati | 0 % | — |

⁽¹⁾ Per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti in questione devono essere destinati alla manutenzione o alla riparazione di aeroplani che appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono stati importati e utilizzati prima di questa data da compagnie aeree della Comunità su linee regolari.

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aerodine categoria A | Aerodine categoria B |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 91.11 | Altre forniture di orologeria: ex F. altre: — degli apparecchi di cui alla voce ex 91.06 del presente elenco . . . | 0 % | — |
| 92.11 | Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico: A. Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono: ex I. Apparecchi di registrazione delle conversazioni dell'equipaggio .. | 0 % | — |
| ex 92.13 | Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11 A ex I del presente elenco | 0 % | — |
| 94.01 | Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: ex A. Appositamente costruiti per aerodine: — mobili per sedersi, appositamente costruiti per l'equipaggio — parti e pezzi staccati di mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio | 0 % 0 % | 0 % 0 % |

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono stati sospesi totalmente o parzialmente quando tutti i prodotti sono destinati ad essere utilizzati a scopo di manutenzione o di riparazione su aeroplani o elicotteri del peso a vuoto di 2 000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi |
|----------------------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 62.05 | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: ex C. altri: — Cinture di salvataggio — Rampe evacuazione passeggeri | 0 % 0 % |
| 73.20 | Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | 0 % |
| ex 73.24 | Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti: — Recipienti per la pressurizzazione | 0 % |
| 73.32 | Bulloni e dadi (anche non filettati), tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio | 0 % |
| 81.04 | Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermets, greggi o lavorati: K. Titanio: ex II. lavorato: — bulloni, dadi, viti, ribadini ed oggetti simili di bulloneria e viteria, rispondenti alle norme U.S. | 4 % |
| 83.07 | Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili e loro parti non elettriche, di metalli comuni | 0 % |
| ex 83.09 | Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni: — rivetti tubolari | 0 % |
| ex 84.07 | Ruote idrauliche, turbine e altre macchine motrici idrauliche — altre macchine motrici idrauliche | 0 % |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 84.08 | Altri motori e macchine motrici: | |
| | C. altri motori e macchine motrici | 0 % |
| 84.10 | Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici, aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): | |
| | B. altre pompe: | |
| | II. Pompe non nominate | 0 % |
| | ex III. Parti e pezzi staccati delle pompe di cui alla sottovoce B II | 0 % |
| 84.11 | Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili: | |
| | A. Pompe e compressori: | |
| | III. Altre pompe e compressori | 0 % |
| | ex IV. Parti e pezzi staccati delle pompe e dei compressori di cui alla sottovoce A III | 0 % |
| | C. Ventilatori e simili | 0 % |
| 84.17 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici: | |
| | C. Scambiatori di temperatura | 0 % |
| 84.18 | Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas: | |
| | C. altri: | |
| | ex II. Apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas: | |
| | — Apparecchi per filtrare liquidi | 0 % |
| 84.22 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23 | |
| | ex D. altri: | |
| | — Apparecchi di sollevamento, di carico e di scarico installati in modo fisso sugli aeroplani | 0 % |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi |
|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 84.59 | <p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:</p> <p>ex E. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gruppi umidificatori e disumidificatori d'aria — apparecchi di avviamento per motori, regolatori di eliche e servomeccanismi — tergicristalli — parti e pezzi staccati, non nominati né compresi altrove, dei materiali di cui sopra | <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> |
| 84.61 | <p>Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:</p> <p>A. Riduttori di pressione</p> | <p>0 %</p> |
| ex 84.63 | <p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):</p> <p>— Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, per motori</p> | <p>0 %</p> |
| 85.08 | <p>Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo ed alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:</p> <p>ex A. Apparecchi di avviamento e generatrici (dinamo), compresi i congiuntori-disgiuntori:</p> <p>— apparecchi di avviamento per motori</p> | <p>0 %</p> |
| 85.15 | <p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radio-rilevamento, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa di immagini per la televisione:</p> <p>II. Apparecchi rice-trasmettenti</p> | <p>8 % ⁽¹⁾</p> |

⁽¹⁾ Per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti in questione devono essere destinati alla manutenzione o alla riparazione di aeroplani che appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono stati importati e utilizzati prima di questa data da compagnie aeree della Comunità su linee regolari.

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi |
|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 85.15 (segue) | ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, esclusi gli apparecchi per la radiodiffusione e gli apparecchi di televisione B. Altri apparecchi C. Parti e pezzi staccati: II. Pezzi ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolletée» di metalli comuni, di diametro massimo non superiore a 25 mm III. Altri | 8 % (1) 8 % (1) 8 % (1) 8 % (1) |
| 90.14 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria e idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri; ex B. altri: — Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea | 0 % (1) |
| 94.01 | Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: ex A. Appositamente costruiti per aerodine: — mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio — Parti e pezzi staccati di mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio | 0 % 0 % |

(1) Per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti in questione devono essere destinati alla manutenzione o alla riparazione di aeroplani che appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono stati importati e utilizzati prima di questa data da compagnie aeree della Comunità su linee regolari.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3585/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di piombo d'opera e di piombo greggio non d'opera delle sottovoci 78.01 A I e A II della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di piombo greggio è insufficiente e che i produttori non possono pertanto soddisfare tutto il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che pertanto è nell'interesse della Comunità sospendere per questo metallo l'applicazione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un periodo di un anno, entro un limite determinato, stabilendo una distinzione fra il piombo d'opera (piombo greggio contenente almeno 0,02 % di argento e destinato ad essere raffinato) ed il piombo greggio non d'opera;

considerando che a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione i nuovi Stati membri sono tenuti per il prodotto in questione a procedere, il 1° gennaio 1974, al primo ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune; che a decorrere da questa data, è quindi necessario che il fabbisogno dei nuovi Stati membri per quanto riguarda i prodotti in provenienza dai paesi terzi, venga soddisfatto, nel corso del periodo contingente, grazie ai contingenti tariffari in questione; che non possono essere comprese in tale fabbisogno le importazioni che beneficiano di un altro regime tariffario preferenziale; che nel quadro del precitato contingente tariffario detti Stati membri devono applicare dazi conformi alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione;

considerando che, data la scarsa interpenetrazione dei mercati del piombo d'opera e del piombo greggio non d'opera e in considerazione della mancanza di dati statistici completi per queste due qualità di metallo, non sembra possibile basarsi su dati precedenti per stabilire il volume e la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari per il metallo in questione; che, sulla base dei calcoli estimativi del loro fabbisogno, effettuati dagli Stati membri, i volumi contingenti da aprire per l'anno 1974 ammontano a 304 300 tonnellate per il piombo d'opera e a 55 000 tonnellate per il piombo greggio non d'opera; che

con quest'ultimo volume di 55 000 tonnellate si tiene conto della necessità di rispettare un certo equilibrio nella possibilità d'imputazione sul contingente tariffario per il piombo greggio in generale, in modo da mantenere una protezione dell'industria delle fonderie; che a tal fine è stato preso in considerazione unicamente il fabbisogno calcolato da taluni Stati membri in base a stime limitate a determinate qualità di piombo; che è pertanto opportuno lasciare a questi Stati membri la facoltà di autorizzare le imputazioni su detto volume di 55 000 tonnellate soltanto a determinate condizioni di qualità e di destinazione;

considerando che, per tener conto in modo più preciso dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti, occorre suddividere in due parti il volume contingente previsto per ciascuna qualità di piombo greggio, ripartendo la prima parte tra tutti gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito le loro quote iniziali; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare le parti iniziali al livello di 277 180 tonnellate per il piombo d'opera e di 51 150 tonnellate per il piombo greggio non d'opera, mentre i saldi costituiscono le riserve; che, soprattutto in mancanza di un periodo di riferimento sufficientemente rappresentativo, le aliquote di partecipazione iniziale possono stabilirsi come segue sulla base di stime che tengano conto della nuova situazione:

(in tonnellate)

| | Piombo d'opera | Piombo greggio, non d'opera |
|-------------|----------------|-----------------------------|
| Benelux | 22 000 | 16 619 |
| Danimarca | 50 | 911 |
| Germania | 60 000 | 11 984 |
| Francia | 50 | 333 |
| Irlanda | 80 | 230 |
| Italia | 40 000 | 11 984 |
| Regno Unito | 155 000 | 9 089 |

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione

di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi completamente l'una o l'altra delle proprie aliquote iniziali, proceda al prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo dev'essere effettuato da ciascuno Stato membro ogniqualvolta ciascuna delle sue aliquote supplementari sia stata utilizzata quasi interamente e tutte le volte che lo consenta la riserva; che le aliquote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle aliquote iniziali, tale Stato deve riversarne una parte considerevole nella riserva corrispondente, per evitare che parte dell'uno o dell'altro volume contingente rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 sono aperti nella Comunità contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti entro i limiti qui di seguito indicati:

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Volume del contingente |
|----------------------------------|--|------------------------|
| 78.01 A I | Piombo greggio, contenente in peso almeno 0,02 % di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) | 304 300 t |
| 78.01 A II | Piombo greggio (non d'opera) | 55 000 t |

2. Non sono imputabili sui contingenti tariffari suddetti le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale accordato da alcuni Stati membri, in particolare nel quadro di accordi di libero scambio.

3. Nei limiti dei contingenti tariffari in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti dei contingenti tariffari in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'Atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di ciascuno di questi volumi contingenti, comportanti, rispettivamente, 277 180 tonnellate per il piombo d'opera e 51 150 tonnellate per il piombo greggio non d'opera, viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, ammontano per ciascuno Stato membro alle quantità qui appresso indicate:

a) per quanto riguarda il piombo greggio contenente in peso almeno 0,02 % di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera):

| | |
|-------------|--------------------|
| Benelux | 22 000 tonnellate |
| Danimarca | 50 tonnellate |
| Germania | 60 000 tonnellate |
| Francia | 50 tonnellate |
| Irlanda | 80 tonnellate |
| Italia | 40 000 tonnellate |
| Regno Unito | 155 000 tonnellate |

b) per quanto riguarda il piombo greggio non d'opera:

| | |
|-------------|-------------------|
| Benelux | 16 619 tonnellate |
| Danimarca | 911 tonnellate |
| Germania | 11 984 tonnellate |
| Francia | 333 tonnellate |
| Irlanda | 230 tonnellate |
| Italia | 11 984 tonnellate |
| Regno Unito | 9 089 tonnellate |

2. La seconda parte corrispondente, rispettivamente, a 27 120 tonnellate e a 3 850 tonnellate, costituisce le riserve comunitarie.

Articolo 3

1. Se una delle aliquote iniziali di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione trasferita alla riserva corrispondente — qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle proprie aliquote iniziali, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento delle riserve.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquota inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Se alla data del 15 ottobre 1974 uno Stato membro non ha esaurito l'una o l'altra delle proprie aliquote iniziali, esso trasferisce alla riserva corrispondente entro il 31 ottobre 1974 la frazione non utilizzata di detta aliquota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se ha motivo di ritenere che quest'ultima rischia di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 31 ottobre 1974 il totale delle importazioni di detti prodotti effettuate fino al

15 ottobre 1974 incluso ed imputate sui contingenti comunitari, nonché se del caso la frazione di ciascuna delle loro aliquote iniziali che essi trasferiscono alle riserve corrispondenti.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate qualità o destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni sulle loro aliquote di piombo greggio non d'opera.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento delle riserve.

Essa informa gli Stati membri entro e non oltre il 15 novembre 1974 dell'entità di ciascuna delle riserve dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata dei contingenti comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote secondo il sistema della preripartizione per quanto riguarda il piombo d'opera.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentate in dogana accompagnate da una dichiarazione d'immissione in consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 3586/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto in trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di zinco greggio è insufficiente e che i produttori non possono pertanto soddisfare tutto il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che pertanto è nell'interesse della Comunità sospendere per questo metallo l'applicazione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un periodo di un anno, entro un limite determinato;

considerando che a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione, i nuovi Stati membri sono tenuti per il prodotto in questione a procedere, il 1° gennaio 1974, al primo ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe doganali a quelle della tariffa doganale comune; che a decorrere da questa data, è quindi necessario che il fabbisogno dei nuovi Stati membri per quanto riguarda il prodotto in provenienza da paesi terzi venga soddisfatto, nel corso del periodo contingente, grazie al contingente tariffario in questione; che non possono essere comprese in tale fabbisogno le importazioni che beneficiano di un altro regime tariffario preferenziale; che nel quadro del precitato contingente tariffario detti Stati membri devono applicare dazi conformi alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione;

considerando che, data la scarsa interpenetrazione dei mercati dello zinco greggio, non sembra possibile basarsi sui dati precedenti per stabilire il volume e la ripartizione del contingente tariffario comunitario per il metallo in questione; che, sulla base dei calcoli stimativi del loro fabbisogno, effettuati dagli Stati membri, il volume contingente da aprire per l'anno 1974 ammonta a 20 000 tonnellate per lo zinco greggio; che tale volume tiene conto della necessità di non superare un livello ragionevole mantenendo una protezione della produzione comunitaria; che a tal fine è stato preso in considerazione unicamente il fabbisogno calcolato da taluni Stati membri in base a stime limitate a determinate qualità di zinco; che è pertanto opportuno lasciare a questi Stati membri la facoltà di

autorizzare le imputazioni su detto volume soltanto a determinate condizioni di qualità e di destinazione;

considerando che, per tener conto in modo più preciso dell'eventuale evoluzione delle importazioni del prodotto in questione, occorre suddividere in due parti il volume contingente di 20 000 tonnellate, ripartendo la prima parte tra tutti gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la parte iniziale a 18 000 tonnellate, mentre il saldo costituisce la riserva; che, soprattutto in mancanza di un periodo di riferimento sufficientemente rappresentativo, le aliquote di partecipazione iniziale possono stabilirsi approssimativamente sulla base di stime che tengano conto della nuova situazione, secondo le seguenti percentuali:

| | |
|-------------|-------|
| Benelux | 25,34 |
| Danimarca | 2,22 |
| Germania | 42,67 |
| Francia | 1,33 |
| Irlanda | 1,48 |
| Italia | 10,66 |
| Regno Unito | 16,30 |

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi completamente la sua aliquota iniziale proceda al prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogniqualvolta ciascuna delle sue aliquote supplementari sia stata utilizzata quasi interamente e tutte le volte che lo consenta la riserva; che le aliquote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale,

tale Stato deve riversarne una parte considerevole nella riserva, per evitare che parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 20 000 tonnellate di zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale accordato da alcuni Stati membri, in particolare nel quadro di accordi di libero scambio.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente tariffario in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di 18 000 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, ammontano per ciascuno Stato membro alle quantità qui appresso indicate:

| | |
|-------------|------------------|
| Benelux | 4 561 tonnellate |
| Danimarca | 400 tonnellate |
| Germania | 7 681 tonnellate |
| Francia | 239 tonnellate |
| Irlanda | 266 tonnellate |
| Italia | 1 919 tonnellate |
| Regno Unito | 2 934 tonnellate |

2. La seconda parte pari a 2 000 tonnellate costituisce la riserva comunitaria.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione trasferita alla riserva — qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la propria aliquota iniziale uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la sua seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Se alla data del 15 ottobre 1974 uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 31 ottobre 1974, la frazione non utilizzata di detta aliquota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se ha motivo di ritenere che quest'ultima rischia di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 31 ottobre 1974 il totale delle importazioni di detto prodotto effettuate fino al 15 ottobre 1974 incluso ed imputate sul contingente comunitario, nonché se del caso la frazione della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate qualità o destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni sulle loro aliquote di zinco greggio.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri entro e non oltre il 15 novembre 1974 dell'entità delle riserve dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tale fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supple-

mentari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto in questione presentate in dogana accompagnate da una dichiarazione di immissione in consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 3587/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per il ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-silicio della sottovoce 73.02 C, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale nei limiti di un quantitativo di 20 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale;

considerando che, a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione, i nuovi Stati membri sono tenuti per il prodotto in questione a procedere, il 1° gennaio 1974, al primo ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune; che a decorrere da questa data è pertanto necessario che il fabbisogno dei nuovi Stati membri, per quanto riguarda il prodotto in provenienza dai paesi terzi, venga soddisfatto nel corso del periodo contingente, grazie al contingente tariffario in questione; che nel quadro del precitato contingente tariffario, detti Stati membri devono applicare dazi conformi alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione tra gli Stati membri, è atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici delle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando tuttavia che i dati statistici disponibili in merito alle importazioni dei nuovi Stati membri in provenienza da paesi terzi che non hanno beneficiato di una preferenza tariffaria equivalente in forza di un altro regime preferenziale si riferiscono esclusivamente al 1972 ed ai primi mesi del 1973; che le importazioni effettuate dai singoli Stati membri nel 1972 corrispondono, rispetto alle importazioni totali della Comunità per il prodotto in questione, alle per-

centuali qui di seguito indicate; che sulla scorta delle più recenti previsioni formulate dagli Stati membri per l'anno 1973 e confermate dagli stessi dati statistici relativi all'importazione dei primi mesi, le percentuali delle suddette importazioni sarebbero le seguenti:

| | 1972 | 1973 |
|-------------|-------|-------|
| Benelux | 15,69 | 16,53 |
| Danimarca | 2,02 | 1,10 |
| Germania | 49,74 | 47,40 |
| Francia | 0,31 | 0,35 |
| Irlanda | 0,65 | 0,61 |
| Italia | 8,81 | 7,68 |
| Regno Unito | 22,78 | 26,33 |

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silicio durante il 1974, la percentuale di partecipazione al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

| | |
|-------------|-------|
| Benelux | 64,75 |
| Danimarca | 0,75 |
| Germania | 15,00 |
| Francia | 0,25 |
| Irlanda | 1,25 |
| Italia | 4,25 |
| Regno Unito | 13,75 |

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, è possibile, senza derogare alla natura comunitaria di esso, prevedere nella fattispecie un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione; che quest'ultima potrebbe perciò avvenire secondo le percentuali indicate nella tabella di cui sopra;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

| | |
|-------------|------------------|
| Irlanda | 250 tonnellate |
| Italia | 850 tonnellate |
| Regno Unito | 2 750 tonnellate |

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 20 000 tonnellate di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale accordato da alcuni Stati membri, in particolare nel quadro di accordi di libero scambio.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente tariffario in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario, di cui all'articolo 1, è ripartito come segue tra gli Stati membri:

| | |
|-----------|-------------------|
| Benelux | 12 950 tonnellate |
| Danimarca | 150 tonnellate |
| Germania | 3 000 tonnellate |
| Francia | 50 tonnellate |

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso all'aliquota loro attribuita.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto considerato, presentate in dogana con dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 3588/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire, a decorrere dal 1969, un contingente tariffario comunitario annuale di 50 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale;

considerando che a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione i nuovi Stati membri sono tenuti per il prodotto in questione a procedere, il 1° gennaio 1974, al primo ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune; che a decorrere da questa data è quindi necessario che il fabbisogno dei nuovi Stati membri, per quanto riguarda il prodotto in provenienza dai paesi terzi, venga soddisfatto nel corso del periodo contingente, grazie al contingente tariffario in questione; che nel quadro del precitato contingente tariffario, detti Stati membri devono applicare dazi conformi alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando tuttavia che i dati statistici disponibili in merito alle importazioni dei nuovi Stati membri in provenienza da paesi terzi che non hanno beneficiato

di una preferenza tariffaria equivalente in forza di altro regime preferenziale si riferiscono esclusivamente al 1972 ed ai primi mesi del 1973; che le importazioni dei singoli Stati membri nel corso del 1972 corrispondono, rispetto alle importazioni totali della Comunità per il prodotto in questione, alle percentuali qui di seguito indicate; che sulla scorta delle più recenti previsioni formulate dagli Stati membri per il 1973 e confermate dagli stessi dati statistici relativi alle importazioni dei primi mesi, le percentuali delle suddette importazioni sarebbero le seguenti:

| | 1972 | 1973 |
|-------------|-------|-------|
| Benelux | 10,80 | 15,21 |
| Danimarca | 1,69 | 2,46 |
| Germania | 55,24 | 64,00 |
| Francia | 0,43 | 0,98 |
| Irlanda | 0,01 | 0,01 |
| Italia | 15,26 | 12,51 |
| Regno Unito | 16,57 | 4,83 |

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silico-manganese durante il 1974, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

| | |
|-------------|-------|
| Benelux | 8,33 |
| Danimarca | 0,62 |
| Germania | 82,20 |
| Francia | 0,10 |
| Irlanda | 1,04 |
| Italia | 3,54 |
| Regno Unito | 4,17 |

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro ali-

quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 96 % del volume contingenziale;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingenziale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter eseguire il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingenziale in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 50 000 tonnellate di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale accordato da alcuni Stati membri, in particolare nel quadro di accordi di libero scambio.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente tariffario in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di 48 000 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, ammontano per gli Stati membri a:

| | |
|-------------|-------------------|
| Benelux | 4 000 tonnellate |
| Danimarca | 300 tonnellate |
| Germania | 39 450 tonnellate |
| Francia | 50 tonnellate |
| Irlanda | 500 tonnellate |
| Italia | 1 700 tonnellate |
| Regno Unito | 2 000 tonnellate |

2. La seconda parte di 2 000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Se per il 15 settembre 1974 uno Stato membro non ha esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1974, la parte non utilizzata di detta aliquota che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se si ha motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1974 il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1974 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1974, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile, e, a tal fine,

ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione, alle loro aliquote, delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 3589/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 3 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale;

considerando che, a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione i nuovi Stati membri sono tenuti per il prodotto in questione a procedere, il 1° gennaio 1974, al primo ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune; che a decorrere da questa data è pertanto necessario che il fabbisogno dei nuovi Stati membri per quanto riguarda le importazioni del prodotto in provenienza dai paesi terzi venga soddisfatto, nel corso del periodo contingente, grazie al contingente comunitario in questione; che nel quadro del precitato contingente tariffario detti Stati membri devono applicare dazi conformi alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione tra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici delle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando tuttavia che i dati statistici disponibili in merito alle importazioni dei nuovi Stati membri in provenienza da paesi terzi che non hanno beneficiato di una preferenza tariffaria equivalente in forza di un altro regime preferenziale si riferiscono esclusiva-

mente al 1972 ed ai primi mesi del 1973; che le importazioni dei singoli Stati membri nel 1972 corrispondono, rispetto alle importazioni totali della Comunità per il prodotto in questione, alle percentuali qui di seguito indicate; che sulla scorta delle più recenti previsioni formulate dagli Stati membri per il 1973 e confermate dai dati statistici relativi alle importazioni dei primi mesi, le percentuali delle suddette importazioni sarebbero le seguenti:

| | 1972 | 1973 |
|-------------|-------|-------|
| Benelux | 1,36 | 1,30 |
| Danimarca | 1,16 | 0,96 |
| Germania | 68,13 | 69,81 |
| Francia | 6,13 | 5,23 |
| Irlanda | 0,01 | 0,01 |
| Italia | 8,49 | 8,73 |
| Regno Unito | 14,72 | 13,96 |

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-cromo durante il 1974, la percentuale di partecipazione al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

| | |
|-------------|-------|
| Benelux | 5,66 |
| Danimarca | 0,34 |
| Germania | 6,17 |
| Francia | 0,34 |
| Irlanda | 0,01 |
| Italia | 84,14 |
| Regno Unito | 3,34 |

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, è possibile senza derogare alla natura comunitaria di esso prevedere, nella fattispecie, un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione; che quest'ultima può perciò avvenire secondo le percentuali indicate nella tabella di cui sopra;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 3 000 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso, di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale accordato da alcuni Stati membri, in particolare nel quadro di accordi di libero scambio.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente tariffario in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario indicato all'articolo 1 è ripartito come segue tra gli Stati membri:

| | |
|-------------|------------------|
| Benelux | 170 tonnellate |
| Danimarca | 10 tonnellate |
| Germania | 185 tonnellate |
| Francia | 10 tonnellate |
| Irlanda | 1 tonnellata |
| Italia | 2 524 tonnellate |
| Regno Unito | 100 tonnellate |

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso all'aliquota loro attribuita.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto considerato, presentate in dogana accompagnato da dichiarazione di immissione al consumo.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 3590/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per la carta da giornali della sottovoce tariffaria 48.01 A la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 625 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale;

considerando che, a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione, i nuovi Stati membri sono tenuti per il prodotto in questione a procedere, il 1° gennaio 1974, al primo ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune; che a decorrere da questa data è pertanto necessario che il fabbisogno dei nuovi Stati membri per quanto riguarda il prodotto in provenienza dai paesi terzi venga soddisfatto nel corso del periodo contingente, grazie al contingente tariffario in questione; che nel quadro del precitato contingente tariffario detti Stati membri devono applicare dazi conformi alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione;

considerando che, tenuto conto delle attuali possibilità della produzione nella Comunità, il volume del suddetto contingente non consente di soddisfare il prevedibile fabbisogno d'importazione; che di conseguenza è opportuno prevedere un volume supplementare autonomo che, in base alle previsioni fatte, può essere attualmente fissato in 2 428 000 tonnellate: che la fissazione a detto livello del volume supplementare autonomo non esclude d'altronde un riaggiustamento

nel corso del periodo contingente; che è opportuno quindi aprire per l'anno 1974 e per il prodotto in questione un contingente tariffario comunitario globale di 3 053 000 tonnellate;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente, nonché l'applicazione ininterrotta del dazio previsto per tale contingente alle importazioni fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, è atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispettare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando tuttavia che i dati statistici disponibili in merito alle importazioni dei nuovi Stati membri in provenienza da paesi terzi si riferiscono esclusivamente al 1972 ed ai primi mesi del 1973, e che per quanto riguarda l'Irlanda non è stato possibile estrapolare dati rappresentativi per questi ultimi mesi; che per il 1972 le importazioni di ciascuno degli Stati membri corrispondono, rispetto alle importazioni totali della Comunità per il prodotto in questione, alle percentuali qui di seguito indicate; che sulla scorta dei dati estrapolati per i primi mesi del 1973, le importazioni degli Stati membri per l'intero anno 1973 corrisponderebbero ai seguenti livelli, secondo un rapporto sensibilmente analogo a quello del 1972;

| | 1972 | | 1973 |
|-------------|---------------|-------|---------------|
| | in tonnellate | in % | in tonnellate |
| Benelux | 288 129 | 11,53 | 289 932 |
| Danimarca | 175 642 | 7,02 | 96 364 |
| Germania | 666 000 | 26,65 | 652 000 |
| Francia | 191 097 | 7,64 | 324 000 |
| Irlanda | 48 896 | 1,95 | |
| Italia | 1 511 | 0,06 | 3 760 |
| Regno Unito | 1 127 400 | 45,15 | 1 286 000 |

considerando tuttavia che, per valutare pienamente i suddetti dati statistici, è opportuno tener conto del fatto che l'apertura di un contingente tariffario comunitario nella Comunità ampliata può modificare il rapporto degli scambi tradizionali tra gli Stati membri ed i paesi terzi; che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione nel 1974 del mercato della carta da giornali in genere e della produzione in particolare, la percentuale di partecipazione al volume contingente può approssimativamente essere stabilita come segue:

| | |
|-------------|-------|
| Benelux | 13,30 |
| Danimarca | 6,20 |
| Germania | 23,00 |
| Francia | 9,90 |
| Irlanda | 2,30 |
| Italia | 1,30 |
| Regno Unito | 44,00 |

considerando che, senza derogare alla natura comunitaria del contingente tariffario, sembra possibile prevedere nella fattispecie un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione, sistema che consente di evitare qualsiasi rischio di superamento del volume; che pertanto tale ripartizione sembra potersi effettuare secondo le percentuali indicate nel prospetto precedente;

considerando che poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 3 053 000 tonnellate di carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale accordato da alcuni Stati membri, in particolare nel quadro di accordi di libero scambio.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente tariffario in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è così ripartito fra gli Stati membri:

| | |
|-------------|----------------------|
| Benelux | 400 000 tonnellate |
| Danimarca | 185 000 tonnellate |
| Germania | 720 000 tonnellate |
| Francia | 320 000 tonnellate |
| Irlanda | 68 000 tonnellate |
| Italia | 40 000 tonnellate |
| Regno Unito | 1 320 000 tonnellate |

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro attribuite.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto considerato, presentate in dogana con dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 3591/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con scambio di lettere del 30 giugno 1967, confermato dallo scambio di lettere del 16 aprile 1973, per il magnesio greggio della sottovoce tariffaria 77.01 A la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo entro il limite di un quantitativo calcolato in modo che la parte del consumo della Comunità non coperto dalla produzione comunitaria del prodotto in questione sia importata in esenzione da dazio;

considerando che, a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione, i nuovi Stati membri sono tenuti per il prodotto in questione a procedere, il 1° gennaio 1974, al primo ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune; che a decorrere da questa data è quindi necessario che il fabbisogno dei nuovi Stati membri, per quanto riguarda il prodotto in provenienza dai paesi terzi, venga soddisfatto, nel corso del periodo contingente, grazie al contingente tariffario in questione; che non possono essere comprese in tale fabbisogno le importazioni che beneficiano di un altro regime tariffario preferenziale; che nel quadro del precitato contingente tariffario detti Stati membri devono applicare dazi conformi alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione;

considerando che per fissare il volume di detto contingente tariffario comunitario occorre valutare il consumo complessivo delle industrie utilizzatrici degli Stati membri durante l'anno contingente, nonché il livello della produzione comunitaria nello stesso periodo; che, per l'anno 1974, una valutazione anche molto approssimativa del consumo e della produzione totale è estremamente aleatoria, data l'impossibilità di stimare sin d'ora, da un lato, il volume del consumo di magnesio greggio di alcuni Stati membri nell'anno considerato e, dall'altro, il livello che potrebbe raggiungere la produzione comunitaria, produzione che può aumentare in modo rilevante a

seguito dell'ampliamento degli impianti esistenti nella Comunità; che è comunque escluso che per l'anno contingente la produzione comunitaria possa soddisfare interamente il fabbisogno; che, pertanto, è opportuno fissare il volume contingente annuo ad un livello adeguato che potrebbe essere di 10 250 tonnellate; che la fissazione di tale volume, basata su previsioni prudenti, non esclude ulteriori ritocchi;

considerando che il mercato del magnesio contenente in peso il 99,8 % o più di magnesio puro (in appresso denominato «magnesio greggio non in lega») da una parte, e quello del magnesio contenente in peso una quantità di magnesio puro inferiore al 99,8 % (in appresso denominato «magnesio greggio in lega») dall'altra, presentano notevoli differenze; che è pertanto logico fare una distinzione tra le due qualità di magnesio e suddividere tra esse il volume contingente sopra indicato;

considerando che, per quanto riguarda il magnesio greggio non in lega e tenuto conto di un volume contingente di 10 250 tonnellate, è stato dichiarato un fabbisogno di importazioni in provenienza dai paesi terzi dell'ordine di 1 000 tonnellate; che tale cifra appare giustificata se si tiene conto, da un lato, della proporzione che rappresentava precedentemente il consumo di tale qualità di magnesio rispetto al consumo totale di detto metallo, e, dall'altro, delle possibilità di sviluppo a breve termine della produzione comunitaria di questa stessa qualità di magnesio;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso a tutti gli importatori a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino all'esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenendo conto dei principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione dei mercati dei prodotti in questione, dovrebbe avvenire proporzionalmente al fabbisogno calcolato, da una parte, sulla base dei dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, in base alle prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando tuttavia che i dati statistici disponibili in merito alle importazioni dei nuovi Stati membri in provenienza da paesi terzi che non hanno beneficiato di una preferenza tariffaria in forza di un altro regime preferenziale si riferiscono esclusivamente al 1972 ed ai primi mesi del 1973; che le importazioni dei singoli Stati membri nel corso del 1972 corrispondono, rispetto alle importazioni totali della Comunità per i prodotti in questione, alle percentuali qui di seguito indicate; che, sulla scorta delle più recenti previsioni formulate dagli Stati membri per il 1973 e confermate dagli stessi dati statistici relativi alle importazioni dei primi mesi, le percentuali delle suddette importazioni sarebbero le seguenti:

— *per il magnesio greggio non in lega*

| | 1972 | 1973 |
|-------------|-------|-------|
| Benelux | 11,63 | 16,08 |
| Danimarca | 0,08 | 0,06 |
| Germania | 59,15 | 55,64 |
| Francia | 3,61 | 3,09 |
| Irlanda | 0,04 | 0,03 |
| Italia | 0,42 | 0,37 |
| Regno Unito | 25,07 | 24,73 |

— *per il magnesio greggio in lega*

| | | |
|-------------|-------|-------|
| Benelux | 0,32 | 1,12 |
| Danimarca | 0,05 | 0,04 |
| Germania | 96,98 | 97,05 |
| Francia | 0,08 | 0,04 |
| Irlanda | 0,02 | 0,01 |
| Italia | 1,86 | 1,27 |
| Regno Unito | 0,68 | 0,47 |

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato di questi prodotti durante il 1974, le percentuali di partecipazione iniziale possono approssimativamente determinarsi come segue:

— *per il magnesio greggio non in lega*

| | |
|-----------|-------|
| Benelux | 14,60 |
| Danimarca | 0,06 |
| Germania | 54,81 |
| Francia | 1,70 |

| | |
|-------------|-------|
| Irlanda | 0,03 |
| Italia | 0,40 |
| Regno Unito | 28,40 |

— *per il magnesio greggio in lega*

| | |
|-------------|-------|
| Benelux | 1,31 |
| Danimarca | 0,03 |
| Germania | 96,82 |
| Francia | 0,03 |
| Irlanda | 0,02 |
| Italia | 1,30 |
| Regno Unito | 0,49 |

considerando che, per tener conto in modo più preciso dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti, occorre suddividere in due parti il volume contingente previsto per ciascuna qualità di magnesio greggio, ripartendo la prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito le loro quote iniziali; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare le parti iniziali ai livelli di 850 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e di 8 250 tonnellate per il magnesio greggio in lega, mentre i saldi costituiscono le riserve;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi completamente l'una o l'altra delle proprie aliquote iniziali, proceda al prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta ciascuna delle sue aliquote supplementari sia stata utilizzata quasi interamente e tutte le volte che lo consenta la riserva; che le aliquote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle aliquote iniziali, tale Stato membro deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva corrispondente, per evitare che parte di uno o dell'altro volume contingente rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 10 250 tonnellate di magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune.

2. Il suddetto volume contingenziale è ripartito come segue:

- a) 1 000 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso 99,8 % o più di magnesio puro (magnesio greggio non in lega);
- b) 9 250 tonnellate per il magnesio greggio contenente in peso un quantitativo inferiore a 99,8 % di magnesio puro (magnesio greggio in lega).

3. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale accordato da alcuni Stati membri, in particolare nel quadro di accordi di libero scambio.

4. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

5. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente tariffario in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di ciascuno di questi volumi contingenziali, comportanti rispettivamente 850 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e 8 250 tonnellate per il magnesio greggio in lega, viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, ammontano per ciascuno degli Stati membri alle quantità qui appresso indicate:

a) per quanto riguarda il magnesio greggio non in lega:

| | |
|-----------|------------------|
| Benelux | 124,1 tonnellate |
| Danimarca | 0,5 tonnellate |

| | |
|-------------|------------------|
| Germania | 465,8 tonnellate |
| Francia | 14,5 tonnellate |
| Irlanda | 0,3 tonnellate |
| Italia | 3,4 tonnellate |
| Regno Unito | 241,4 tonnellate |

b) per quanto riguarda il magnesio greggio in lega:

| | |
|-------------|------------------|
| Benelux | 108 tonnellate |
| Danimarca | 2 tonnellate |
| Germania | 7 988 tonnellate |
| Francia | 2 tonnellate |
| Irlanda | 2 tonnellate |
| Italia | 108 tonnellate |
| Regno Unito | 40 tonnellate |

2. La seconda parte, corrispondente rispettivamente a 150 tonnellate e a 1 000 tonnellate, costituisce le riserve comunitarie.

Articolo 3

1. Se una delle aliquote iniziali di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione trasferita alla riserva corrispondente, — qualora siano state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle proprie aliquote iniziali, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra seconda aliquota uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento delle riserve.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a

quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Se alla data del 15 settembre 1974 uno Stato membro non ha esaurito l'una o l'altra delle proprie aliquote iniziali, esso trasferisce alla riserva corrispondente, entro e non oltre il 10 ottobre 1974, la frazione non utilizzata di detta aliquota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se ha motivo di ritenere che quest'ultima rischia di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 10 ottobre 1974, il totale delle importazioni di detti prodotti effettuate fino al 15 settembre 1974 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché se del caso, la frazione di ciascuna delle loro aliquote iniziali che essi trasferiscono alle riserve corrispondenti.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3, e informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento delle riserve.

Essa informa gli Stati membri entro e non oltre il 15 ottobre 1974, dell'entità di ciascuna delle riserve dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 3592/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno (anno 1974)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che per quanto riguarda le uve secche della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 chilogrammi o meno, occorre aprire, a decorrere dal 1° gennaio 1974, un contingente tariffario comunitario al dazio dell'1,2 % il cui volume potrebbe essere fissato a 10 616 tonnellate;

considerando che, a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione ⁽¹⁾ i nuovi Stati membri devono effettuare, per i prodotti in parola, alla data del 1° gennaio 1974, il primo ravvicinamento dei dazi della loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune; che è pertanto necessario, a decorrere dalla data suddetta, coprire durante il periodo contingenziale il fabbisogno d'importazione di tali Stati membri dai paesi terzi mediante il suddetto contingente tariffario; che i dazi applicabili da tali Stati membri nell'ambito del contingente in questione devono essere calcolati conformemente alle disposizioni fissate al riguardo nell'atto di adesione;

considerando che, dato il volume relativamente ridotto di tale contingente rispetto al fabbisogno delle Comunità, occorre prevedere, pur senza derogare alla natura comunitaria del contingente tariffario, un sistema di utilizzazione fondato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri; che, in base al fabbisogno prevedibile di ciascuno degli Stati membri, le quote di questi ultimi possono essere fissate nel modo seguente:

| | |
|-----------|------------------|
| Benelux | 450 tonnellate |
| Danimarca | 437 tonnellate |
| Germania | 2 807 tonnellate |

| | |
|-------------|------------------|
| Francia | 436 tonnellate |
| Irlanda | 385 tonnellate |
| Italia | 80 tonnellate |
| Regno Unito | 6 021 tonnellate |

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux e che pertanto ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite all'Unione può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1974 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario per l'importazione dai paesi terzi di 10 616 tonnellate di uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 chilogrammi o meno, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune.
2. Nell'ambito di detto contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune sospeso al livello dell'1,2 %.
3. I nuovi Stati membri applicano, nell'ambito del contingente tariffario in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stabilite al riguardo nell'atto di adesione.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente:

| | |
|-----------|------------------|
| Benelux | 450 tonnellate |
| Danimarca | 437 tonnellate |
| Germania | 2 807 tonnellate |

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

| | |
|-------------|------------------|
| Francia | 436 tonnellate |
| Irlanda | 385 tonnellate |
| Italia | 80 tonnellate |
| Regno Unito | 6 021 tonnellate |

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per garantire agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di accedere liberamente alla quota ad essi assegnata.

2. Il grado di utilizzazione delle quote di ciascuno Stato membro è determinato sulla base delle importazioni del prodotto in causa, presentate in dogana accompagnate da una dichiarazione di immissione al consumo.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 3593/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (anno 1974)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione,

considerando che a norma del protocollo n. 11 allegato all'Atto di adesione ⁽¹⁾, la Comunità deve aprire, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per taluni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune, i cui volumi sono stabiliti ogni anno allorché si costati che tutte le possibilità di approvvigionamento sul mercato interno della Comunità sono state esaurite nel periodo per il quale sono aperti tali contingenti; che in base alle previsioni inoltrate dagli Stati membri il fabbisogno d'importazione prevedibile per questo tipo di prodotti per l'anno 1974 ammonta a 873 500 m cubi; che, date le disposizioni del Protocollo summenzionato riguardanti l'esaurimento delle possibilità di approvvigionamento sul mercato interno della Comunità, è opportuno limitare a 500 000 m cubi il volume del contingente tariffario da aprire all'inizio dell'anno; che la fissazione del volume a questo livello non esclude d'altronde un adeguamento durante il periodo contingente; che il fabbisogno di cui sopra non include le importazioni che possono beneficiare di un altro regime tariffario preferenziale, in particolare di quello stabilito nel quadro dell'associazione di libero scambio; che i dazi applicabili dai nuovi Stati membri nel quadro del suddetto contingente tariffario devono essere conformi alle disposizioni stabilite al riguardo nell'atto di adesione, in particolare a quelle dell'articolo 39;

considerando che, dato il volume relativamente ridotto di tale contingente rispetto al fabbisogno prevedibile della Comunità, è opportuno prevedere, pur senza derogare alla natura comunitaria del contingente in parola, un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra Stati membri; che sulla base

delle previsioni degli Stati membri, le quote degli stessi possono essere fissate nel modo seguente:

| | <i>in m³</i> |
|-------------|-------------------------|
| Benelux | 65 000 |
| Danimarca | 85 000 |
| Germania | 68 000 |
| Francia | 9 000 |
| Irlanda | 20 000 |
| Italia | 7 000 |
| Regno Unito | 246 000 |

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica del Benelux e che pertanto ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 un contingente tariffario comunitario di 500 000 metri cubi è aperto nella Comunità per i prodotti seguenti della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune:

- a) legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, dello spessore non superiore ai 9 mm, le cui superfici non siano state sfogliate;
- b) legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, levigati con pomice e dello spessore superiore a 18,5 mm.

2. Le importazioni dei prodotti in parola che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime preferenziale concesso da taluni Stati membri, in particolare nel quadro dell'associazione di libero scambio, non sono imputabili su detto contingente tariffario.

3. Nel quadro di questo contingente tariffario il dazio della tariffa doganale comune viene sospeso totalmente.

(¹) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 170.

4. I nuovi Stati membri applicano, nel quadro di questo contingente tariffario, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stabilite al riguardo dall'atto di adesione.

Articolo 2

Il volume contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente:

| | <i>in m²</i> |
|-------------|-------------------------|
| Benelux | 65 000 |
| Danimarca | 85 000 |
| Germania | 68 000 |
| Francia | 9 000 |
| Irlanda | 20 000 |
| Italia | 7 000 |
| Regno Unito | 246 000 |

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alla quota loro assegnata.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni stabilite al paragrafo 2.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 3594/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e di cotone, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09 e ex 55.09 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e i tessuti di cotone, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09 e ex 55.09, la Comunità economica europea si è dichiarata disposta ad aprire contingenti tariffari comunitari annuali in esenzione da dazi, per un valore (valore in dogana) di un milione di unità di conto ciascuno; che nel quadro dell'attuazione della dichiarazione di intenzione concernente le relazioni commerciali con alcuni paesi asiatici, è opportuno portare l'importo contingentale per ciascuno di questi tessuti al livello di due milioni di unità di conto; che l'ammissione al beneficio di detti contingenti tariffari comunitari è tuttavia subordinata alla presentazione di un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità economica europea, all'apposizione, all'inizio ed alla fine di ogni pezza, di un marchio ammesso da dette autorità ed al trasporto diretto dal paese di fabbricazione alla Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione, i nuovi Stati membri sono tenuti per i prodotti in questione a procedere, il 1° gennaio 1974, al primo ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune; che a decorrere da questa data è quindi necessario che il fabbisogno dei nuovi Stati membri, per quanto riguarda i prodotti in provenienza dai paesi terzi,

venga soddisfatto, nel corso del periodo contingentale, grazie al contingente tariffario in questione; che nel quadro del precitato contingente tariffario, detti Stati membri devono applicare dazi conformi alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori ai suddetti contingenti nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota del dazio prevista per tali contingenti a tutte le importazioni fino ad esaurimento di questi ultimi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti comunitari, basato su una ripartizione tra gli Stati membri sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici delle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando tuttavia che i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e di cotone, lavorati su telai a mano, non sono specificati nelle nomenclature statistiche; che pertanto non è stato possibile ottenere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi; che le imputazioni sulle aliquote assegnate agli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria sui contingenti tariffari comunitari aperti per il 1970, il 1971 e 1972 sono le seguenti:

1. *Tessuti di seta o di borra di seta*

| | 1970 | | 1971 | | 1972 | |
|----------|------------|------|---------|-------|-----------|-------|
| | in u.c. | in % | in u.c. | in % | in u.c. | in % |
| Germania | 611 632 | 62 | 557 900 | 56,93 | 787 681 | 85,01 |
| Benelux | 102 492,62 | 10 | 60 746 | 6,20 | 25 457,9 | 2,75 |
| Francia | 163 680 | 17 | 220 000 | 22,45 | 82 743 | 8,93 |
| Italia | 113 012,73 | 11 | 141 230 | 14,42 | 30 715,37 | 3,31 |

2. Tessuti di cotone

| | 1970 | | 1971 | | 1972 | |
|----------|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------|
| | in u.c. | in % | in u.c. | in % | in u.c. | in % |
| Germania | 31 273 | 10 | 91 366,83 | 15,55 | 172 650 | 19,94 |
| Benelux | 43 177,36 | 13 | 58 429 | 9,94 | 6 928,14 | 0,79 |
| Francia | 238 499 | 74 | 430 340 | 73,23 | 631 288 | 72,93 |
| Italia | 9 229,09 | 3 | 7 535,48 | 1,28 | 54 812,16 | 6,34 |

che, date soprattutto le variazioni sopravvenute, questi soli elementi non permettono di avere un'opinione precisa circa il fabbisogno effettivo dei singoli Stati membri in questione nel corso del periodo contingente considerato; che è peraltro opportuno prevedere la partecipazione dei nuovi Stati membri alla ripartizione dei contingenti tariffari in questione; che in queste condizioni e per rendere possibile un'equa ripartizione dei contingenti tariffari comunitari considerati è lecito valutare approssimativamente come segue le percentuali di partecipazione iniziale agli importi contingenti:

| | Tessuti di seta | Tessuti di cotone |
|-------------|-----------------|-------------------|
| Benelux | 7 | 5 |
| Danimarca | 7 | 7 |
| Germania | 24,5 | 14 |
| Francia | 20 | 42 |
| Irlanda | 7 | 7 |
| Italia | 10 | 10 |
| Regno Unito | 24,5 | 15 |

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di detti tessuti occorre suddividere in due parti i volumi contingenti, ripartendo tra gli Stati membri la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito le loro aliquote iniziali; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe ammontare al 70 % circa dei volumi contingenti;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro, che abbia utilizzato quasi total-

mente una delle sue aliquote iniziali, effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia stata quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza delle riserve lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva corrispondente, per evitare che una parte dell'uno o dell'altro dei contingenti comunitari rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 sono aperti nella Comunità, per ciascuno dei prodotti menzionati qui appresso, dei contingenti tariffari comunitari il cui volume corrisponde per ciascuno di essi ad un valore in dogana di 2 000 000 di unità di conto:

— tessuti di seta e di borra di seta (schappe) lavorati su telai a mano (voce ex 50.09 della tariffa doganale comune),

— tessuti di cotone lavorati su telai a mano (voce ex 55.09 della tariffa doganale comune).

2. Nei limiti dei suddetti contingenti tariffari i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi.

3. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti dei contingenti tariffari in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati:

- a) telai a mano, i telai che, per la fabbricazione di tessuti, sono mossi esclusivamente con movimenti delle mani o dei piedi,
- b) valore in dogana, il valore quale risulta dal regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾.

5. Possono tuttavia beneficiare di detti contingenti solo i tessuti:

- a) accompagnati da un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità economica europea e conforme ad uno dei modelli di cui in allegato, vistato da un'autorità riconosciuta del paese d'origine;
- b) recanti all'inizio e alla fine di ciascuna pezza un marchio ammesso dalle suddette autorità ⁽²⁾;
- c) trasportati direttamente dal paese di fabbricazione nella Comunità economica europea.

6. A questo riguardo, sono considerate trasportate direttamente:

- a) le merci il cui trasporto viene effettuato senza passare attraverso il territorio di un paese non membro delle Comunità europee. Si precisa che gli scali nei porti di paesi non membri delle Comunità europee non interrompono il trasporto diretto, a condizione che le merci non vi siano trasbordate;
- b) le merci il cui trasporto viene effettuato passando attraverso il territorio di uno o più paesi non membri delle Comunità europee, o con trasbordo

in uno di questi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi o il trasbordo si effettuino sotto la scorta di un solo titolo di trasporto emesso nel paese di origine.

Articolo 2

1. Una prima parte per un volume corrispondente rispettivamente ad un valore pari a 1 400 000 unità di conto per ciascuno di tali contingenti tariffari comunitari viene ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, ammontano per gli Stati membri ai volumi corrispondenti ai valori indicati in appresso:

- a) per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) lavorati su telai a mano:

| | <i>Unità di conto</i> |
|-------------|-----------------------|
| Benelux | 98 000 |
| Danimarca | 98 000 |
| Germania | 343 000 |
| Francia | 280 000 |
| Irlanda | 98 000 |
| Italia | 140 000 |
| Regno Unito | 343 000 |

- b) per i tessuti di cotone, lavorati su telai a mano:

| | <i>Unità di conto</i> |
|-------------|-----------------------|
| Benelux | 70 000 |
| Danimarca | 98 000 |
| Germania | 196 000 |
| Francia | 588 000 |
| Irlanda | 98 000 |
| Italia | 140 000 |
| Regno Unito | 210 000 |

2. La seconda parte di ciascun contingente comunitario ossia 600 000 unità di conto, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se una delle aliquote iniziali di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva corrispondente — qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata per il 90 % o più,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ È convenuto che tale comma non osta a che un piombo riconosciuto dalle autorità consenta di soddisfare alle condizioni previste da detto comma.

lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, esaurita l'una o l'altra delle aliquote iniziali, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, esaurita una o l'altra seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la terza aliquota, tale Stato membro procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento delle riserve.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Lo Stato membro che non abbia esaurito alla data del 15 settembre 1974 una delle sue aliquote iniziali versa nella riserva, entro e non oltre il 10 ottobre 1974, la frazione non utilizzata di detta aliquota che eccede il 20 % dell'importo iniziale. Esso può riversare un quantitativo superiore se ha motivo di ritenere che non verrà utilizzato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1974, l'importo complessivo delle importazioni dei tessuti in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1974 incluso e imputate a ciascuno dei contingenti, nonché, se del caso, la frazione di ciascuna delle loro aliquote iniziali riversata alla riserva corrispondente.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1974, dell'entità di ciascuna delle riserve dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce ciascuna delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

ANNEX I — ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — BILAG I

CERTIFICATE IN REGARD TO SILK OR COTTON HANDLOOM FABRICS
CERTIFICAT CONCERNANT LES TISSUS DE SOIE OU DE COTON TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN
BESCHEINIGUNG FÜR AUF HANDWEBSTÜHLEN HERGESTELLTE GEWEBE AUS SEIDE ODER BAUMWOLLE
CERTIFICATO RELATIVO AI TESSUTI DI SETA O DI COTONE LAVORATI SU TELAI A MANO
CERTIFICAAT BETREFFENDE OP HANDWEEFGETOUWEN VERVAARDIGDE WEEFSELS VAN ZIJDE OF KATOEN
CERTIFIKAT VEDRØRENDE HÅNDVÆVEDE STOFFER AF SILKE ELLER BOMULD

under heading No ex 50.09 or ex 55.09
des positions ex 50.09 ou ex 55.09
der Tarifnummer ex 50.09 oder ex 55.09
delle voci tariffarie ex 50.09 o ex 55.09
behorende tot de tariefposten ex 50.09 of ex 55.09
henhørende under pos. ex 50.09 eller ex 55.09

No

N°

Nr.

N.

Nr.

Nr.

The Government of India
Le gouvernement de l'Inde
Die Regierung Indiens
Il governo dell'India
De Regering van India
Indiens regering

Ministry of Commerce
Ministère du commerce et de l'industrie
Ministerium für Handel und Industrie
Ministero del commercio e dell'industria
Ministerie van Handel en Industrie
Ministeriet for handel og industri

Textile Committee
Comité des textiles
Textilausschuß
Comitato dei tessili
Comité voor Textiel
Tekstilkomiteen

certifies that the consignment described below includes only
certifie que l'envoi décrit ci-après contient exclusivement
bescheinigt, daß die nachstehend bezeichnete Sendung ausschließlich
certifica che la partita descritta qui appresso contiene esclusivamente
verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend
attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder

handloom fabrics of the cottage industry,
 des tissus fabriqués sur métiers à main par l'artisanat rural,
 in ländlichen Handwerksbetrieben auf Handwebstühlen hergestellte Gewebe enthält,
 dei tessuti fabbricati dall'artigianato rurale su telai a mano,
 weefsels bevat welke in de huisindustrie op handweefgetouwen zijn vervaardigd,
 håndvævede stoffer fremstillet af landsbyhåndværkere,

that the fabrics are of Indian manufacture,
 que les tissus sont de fabrication indienne,
 daß diese Gewebe in Indien hergestellt sind
 che i tessuti sono di fabbricazione indiana
 dat deze weefsels van Indiaas fabrikaat zijn,
 at stofferne er af indisk fabrikat,

and exported from India to the Member States of the European Communities.
 et sont exportés de l'Inde à destination des États membres des Communautés européennes.
 und aus Indien nach den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt werden.
 e sono esportati dall'India a destinazione degli Stati membri delle Comunità europee.
 en van India naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geëxporteerd.
 og udføres fra Indien til De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

1. Name and address of exporter in India

1. Nom et adresse de l'exportateur en Inde

1. Name und Anschrift des Ausführers in Indien

1. Nome e indirizzo dell'esportatore in India

1. Naam en adres van de exporteur in India

1. Navn og adresse på eksportøren i Indien

2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities

2. Nom et adresse de l'importateur dans un État membre des Communautés européennes

2. Name und Anschrift des Einführers in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften

2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunità europee

2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen

2. Navn og adresse på importøren i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater

3. To each piece of fabric is attached a seal No

3. Chaque pièce de tissu est munie d'un plomb n°

3. Jedes Gewebestück ist mit einer Plombe Nr. versehen

3. Ogni pezza di tessuto è munita di un sigillo di piombo n.

3. Ieder stuk weefsel is voorzien van een lood nr.

3. Hvert stofstykke er forsynet med en plombe nr.

4. Port or airport of despatch

4. Port ou aéroport d'embarquement

4. Verladehafen oder Verladeflughafen

4. Porto o aeroporto d'imbarco

4. Haven of luchthaven van inlading

4. Lastehavn eller -lufthavn

5. Ship

5. Bateau

5. Schiff

5. Nave

5. Schip

5. Skib

6. Bill of lading (date)

6. Connaissance (date)

6. Konnossement (Datum)

6. Polizza di carico (data)

6. Datum cognossement

6. Konossement (dato)

- 7. Port or airport of destination
- 7. Port ou aéroport de destination
- 7. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen
- 7. Porto o aeroporto di destinazione
- 7. Haven of luchthaven van bestemming
- 7. Bestemmelsehavn eller -lufthavn

- 8. Member State of destination
- 8. État membre de destination
- 8. Bestimmungsmittgliedstaat
- 8. Stato membro destinatario
- 8. Lid-Staat van bestemming
- 8. Bestemmelsesmedlemsstat

Place and date of issue

Lieu et date d'émission

Ort und Datum der Ausstellung

Luogo e data di emissione

Plaats en datum van afgifte

Sted og dato for udstedelse

Seal of issuing body

Cachet de l'organisme émetteur

Stempel der ausstellenden Behörde

Timbro dell'ufficio emittente

Stempel van de met de afgifte belaste instantie

Den udstedende myndigheds stempel

(Signature of officer responsible)

Textile Committee

(Signature du responsable)

Comité des textiles

(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

Textilausschuß

(Firma dell'incaricato)

Comitato dei tessili

(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar)

Comité voor textiel

(Den ansvarlige tjenestemand's underskrift)

Tekstilkomiteen

Description of fabrics

| Serial No | Package | | CCT heading No | Description of goods (Common Customs Tariff) | Detailed description of fabrics | Number of pieces | m ² Weight in kg |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | Marks and numbers | Number and nature | | | | | |

Description des tissus

| Numéro d'ordre | Colis | | Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises (tarif douanier commun) | Description détaillée des tissus | Nombre de pièces | Mètres carrés Poids en kg |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| | Marques et numéros | Nombre et nature | | | | | |

Beschreibung der Gewebe

| Laufende Nummer | Packstücke | | Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung (Gemeinsamer Zolltarif) | Genaue Beschreibung der Gewebe | Anzahl der Gewebestücke | m ² Gewicht in kg |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | Zeichen und Nummern | Anzahl und Art | | | | | |

Descrizione dei tessuti

| Numero d'ordine | Colli | | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci (Tariffa doganale comune) | Descrizione dettagliata dei tessuti | Totale delle pezze | Metri quadrati Peso in kg |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | Marche e numeri | Numero e natura | | | | | |

Omschrijving van de weefsels

| Volg-nummer | Colli | | Post van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving van de goederen volgens het gemeenschappelijk douanetarief | Nauwkeurige omschrijving van de weefsels | Aantal stukken | Aantal m ² Gewicht in kg |
|-------------|-------------------|-----------------|---|---|--|----------------|-------------------------------------|
| | Merken en nummers | Aantal en soort | | | | | |

Beskrivelse af stofferne

| Løbe-nummer | Kolle | | Pos. i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse (den fælles toldtarif) | Nøje beskrivelse af stofferne | Aantal stykker | Aantal m ² Vægt i kg |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | Mærker og numre | Aantal og art | | | | | |

ANNEX II — ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — BILAG II

CERTIFICATE IN REGARD TO SILK OR COTTON HANDLOOM FABRICS
CERTIFICAT CONCERNANT LES TISSUS DE SOIE OU DE COTON TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN
BESCHEINIGUNG FÜR AUF HANDWEBSTÜHLEN HERGESTELLTE GEWEBE AUS SEIDE ODER BAUMWOLLE
CERTIFICATO RELATIVO AI TESSUTI DI SETA O DI COTONE LAVORATI SU TELAI A MANO
CERTIFICAAT BETREFFENDE OP HANDWEEFGETOUWEN VERVAARDIGDE WEEFSELS VAN ZIJDE OF KATOEN
CERTIFIKAT VEDRØRENDE HÅNDVÆVEDE STOFFER AF SILKE ELLER BOMULD

under headings No ex 50.09 or ex 55.09
 des positions ex 50.09 ou ex 55.09
 der Tarifnummer ex 50.09 oder ex 55.09
 delle voci tariffarie ex 50.09 o ex 55.09
 behorende tot de tariefposten ex 50.09 of ex 55.09
 henhørende under pos. ex 50.09 eller ex 55.09

No
 No
 Nr.
 N.
 Nr.
 Nr.

The Government of Pakistan
 Le gouvernement du Pakistan
 Die Regierung Pakistans
 Il governo del Pakistan
 De Regering van Pakistan
 Pakistans regering

Ministry of Commerce
 Ministère du commerce et de l'industrie
 Ministerium für Handel und Industrie
 Ministero del commercio e dell'industria
 Ministerie van Handel en Industrie
 Ministeriet for handel og industri

Export Promotion Bureau

certifies that the consignment described below includes only
 certifie que l'envoi décrit ci-après contient exclusivement
 bescheinigt, daß die nachstehend bezeichnete Sendung ausschließlich
 certifica che la partita descritta qui appresso contiene esclusivamente
 verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend
 attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder

handloom fabrics of the cottage industry,
 des tissus fabriqués sur métiers à main par l'artisanat rural,
 in ländlichen Handwerksbetrieben auf Handwebstühlen hergestellte Gewebe enthält,
 dei tessuti fabbricati dall'artigianato rurale su telai a mano,
 weffsels bevat welke in de huisindustrie op handweefgetouwen zijn vervaardigd,
 håndvævede stoffer fremstillet af landsbyhåndværkere,

that the fabrics are manufactured in Pakistan,
que les tissus sont de fabrication pakistanaise,
daß diese Gewebe in Pakistan hergestellt sind
che i tessuti sono di fabbricazione pachistana
dat deze weefsels van Pakistaans fabrikaat zijn,
at stofferne er af pakistansk fabrikat,

and exported from Pakistan to the Member States of the European Communities.
et sont exportés du Pakistan à destination des États membres des Communautés européennes.
und aus Pakistan nach den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt werden.
e sono esportati dal Pakistan a destinazione degli Stati membri delle Comunità europee.
en van Pakistan naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geëxporteerd.
og udføres fra Pakistan til De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

1. Name and address of exporter in Pakistan
 1. Nom et adresse de l'exportateur au Pakistan
 1. Name und Anschrift des Ausführers in Pakistan
 1. Nome e indirizzo dell'esportatore in Pakistan
 1. Naam en adres van de exporteur in Pakistan
 1. Navn og adresse på eksportøren i Pakistan
-
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities
 2. Nom et adresse de l'importateur dans un État membre des Communautés européennes
 2. Name und Anschrift des Einführers in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften
 2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunità europee
 2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen
 2. Navn og adresse på importøren i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater
-
3. Each piece of fabric bears at both ends a stamp
 3. Chaque pièce de tissu porte au début et à la fin un cachet
 3. Jedes Gewebestück trägt am Anfang und am Ende einen Stempel
 3. Ogni pezza di tessuto porta all'inizio e alla fine un timbro
 3. Ieder stuk weefsel draagt aan het begin en aan het einde een stempel
 3. Hvert stofstykke bærer i begyndelsen og slutningen et stempel
-
4. Port or airport of despatch
 4. Port ou aéroport d'embarquement
 4. Verladehafen oder Verladeflughafen
 4. Porto o aeroporto d'imbarco
 4. Haven of luchthaven van inlading
 4. Lastehavn eller -lufthavn
-
5. Ship
 5. Bateau
 5. Schiff
 5. Nave
 5. Schip
 5. Skib
-
6. Bill of lading (date)
 6. Connaissance (date)
 6. Konnossement (Datum)
 6. Polizza di carico (data)
 6. Datum cognossement
 6. Konnossement (dato)
-
7. Port or airport of destination
 7. Port ou aéroport de destination
 7. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen
 7. Porto o aeroporto di destinazione
 7. Haven of luchthaven van bestemming
 7. Bestemmelsehavn eller -lufthavn

- 8. Member State of destination
- 8. État membre de destination
- 8. Bestimmungsmittgliedstaat
- 8. Stato membro destinatario
- 8. Lid-Staat van bestemming
- 8. Bestemmelsesmedlemsstat

Place and date of issue

Lieu et date d'émission

Ort und Datum der Ausstellung

Luogo e data di emissione

Plaats en datum van afgifte

Sted og dato for udstedelse

Seal of issuing body

Cachet de l'organisme émetteur

Stempel der ausstellenden Behörde

Timbro dell'ufficio emittente

Stempel van de met de afgifte belaste instantie

Den udstedende myndigheds stempel

.....
(Signature of officer responsible)

.....
(Signature du responsable)

.....
(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

.....
(Firma dell'incaricato)

.....
(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar)

.....
(Den ansvarlige tjenestemands underskrift)

Description of fabrics

| Serial No | Package | | CCT heading No | Description of goods (Common Customs Tariff) | Detailed description of fabrics | Number of pieces | m ² Weight in kg |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | Marks and numbers | Number and nature | | | | | |

Description des tissus

| Numéro d'ordre | Colis | | Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises (tarif douanier commun) | Description détaillée des tissus | Nombre de pièces | Mètres carrés Poids en kg |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| | Marques et numéros | Nombre et nature | | | | | |

Beschreibung der Gewebe

| Laufende Nummer | Packstücke | | Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung (Gemeinsamer Zolltarif) | Genauere Beschreibung der Gewebe | Anzahl der Gewebestücke | m ² Gewicht in kg |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | Zeichen und Nummern | Anzahl und Art | | | | | |

Descrizione dei tessuti

| Numero d'ordine | Colli | | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci (Tariffa doganale comune) | Descrizione dettagliata dei tessuti | Totale delle pezze | Metri quadrati Peso in kg |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | Marche e numeri | Numero e natura | | | | | |

Omschrijving van de weefsels

| Volg-nummer | Colli | | Post van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving van de goederen volgens het gemeenschappelijk douanetarief | Nauwkeurige omschrijving van de weefsels | Aantal stukken | Aantal m ² Gewicht in kg |
|-------------|-------------------|-----------------|---|---|--|----------------|-------------------------------------|
| | Merken en nummers | Aantal en soort | | | | | |

Beskrivelse af stofferne

| Løbe-nummer | Kolle | | Pos. i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse (den fælles toldtarif) | Nøjte beskrivelse af stofferne | Antal stykker | Aantal m ² Vægt i kg |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | Mærker og numre | Antal og art | | | | | |

ANNEX III — ANNEXE III — ANHANG III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — BILAG III

CERTIFICATE IN REGARD TO SILK OR COTTON HANDLOOM FABRICS
CERTIFICAT CONCERNANT LES TISSUS DE SOIE OU DE COTON TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN
BESCHEINIGUNG FÜR AUF HANDWEBSTÜHLEN HERGESTELLTE GEWEBE AUS SEIDE ODER BAUMWOLLE
CERTIFICATO RELATIVO AI TESSUTI DI SETA O DI COTONE LAVORATI SU TELAI A MANO
CERTIFICAAT BETREFFENDE OP HANDWEEFGETOUWEN VERVAARDIGDE WEEFSELS VAN ZIJDE OF KATOEN
CERTIFIKAT VEDRØRENDE HÅNDVÆVEDE STOFFER AF SILKE ELLER BOMULD

under heading No ex 50.09 or ex 55.09
 des positions ex 50.09 ou ex 55.09
 der Tarifnummer ex 50.09 oder ex 55.09
 delle voci tariffarie ex 50.09 o ex 55.09
 behorende tot de tariefposten ex 50.09 of ex 55.09
 henhørende under pos. ex 50.09 eller ex 55.09

No
 N°
 Nr.
 N.
 Nr.
 Nr.

The Government of Thailand
 Le gouvernement de la Thaïlande
 Die Regierung Thailands
 Il governo della Tailandia
 De Regering van Thailand
 Thailands regering

Ministry of Economic Affairs

Board of Export Promotion

certifies that the consignment described below includes only
 certifie que l'envoi décrit ci-après contient exclusivement
 bescheinigt, daß die nachstehend bezeichnete Sendung ausschließlich
 certifica che la partita descritta qui appresso contiene esclusivamente
 verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend
 attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder

handloom fabrics of the cottage industry,
 des tissus fabriqués sur métiers à main par l'artisanat rural,
 in ländlichen Handwerksbetrieben auf Handwebstühlen hergestellte Gewebe enthält,
 dei tessuti fabbricati dall'artigianato rurale su telai a mano,
 weefsels bevat welke in de huisindustrie op handweefgetouwen zijn vervaardigd,
 håndvævede stoffer fremstillet af landsbyhåndværkere,

that the fabrics are of Thai manufacture,
 que les tissus sont de fabrication thaïlandaise,
 daß diese Gewebe in Thailand hergestellt sind
 che i tessuti sono di fabbricazione thailandese,
 dat deze weefsels van Thailands fabriek zijn,
 at stofferne er af thailandsk fabrikat,

and exported from Thailand to the Member States of the European Communities.
et sont exportés de la Thaïlande à destination des États membres des Communautés européennes.
und aus Thailand nach den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt werden.
e sono esportati dalla Thailandia a destinazione degli Stati membri delle Comunità europee.
en van Thailand naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geëxporteerd.
og udføres fra Thailand til De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

1. Name and address of exporter in Thailand
 1. Nom et adresse de l'exportateur en Thaïlande
 1. Name und Anschrift des Ausführers in Thailand
 1. Nome e indirizzo dell'esportatore in Thailandia
 1. Naam en adres van de exporteur in Thailand
 1. Navn og adresse på eksportøren i Thailand
-
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities
 2. Nom et adresse de l'importateur dans un État membre des Communautés européennes
 2. Name und Anschrift des Einführers in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften
 2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunità europee
 2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen
 2. Navn og adresse på importøren i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater
-
3. To each piece of fabric is attached a seal No
 3. Chaque pièce de tissu est munie d'un plomb n°
 3. Jedes Gewebestück ist mit einer Plombe Nr. versehen
 3. Ogni pezza di tessuto è munita di un sigillo di piombo n.
 3. Ieder stuk weefsel is voorzien van een lood nr.
 3. Hvert stofstykke er forsynet med en plombe nr.
-
4. Port or airport of despatch
 4. Port ou aéroport d'embarquement
 4. Verladehafen oder Verladeflughafen
 4. Porto o aeroporto d'imbarco
 4. Haven of luchthaven van inlading
 4. Lastehavn eller -lufthavn
-
5. Ship
 5. Bateau
 5. Schiff
 5. Nave
 5. Schip
 5. Skib
-
6. Bill of lading (date)
 6. Connaissance (date)
 6. Konnossement (Datum)
 6. Polizza di carico (data)
 6. Datum cognossement
 6. Konossement (dato)
-
7. Port or airport of destination
 7. Port ou aéroport de destination
 7. Bestimmungshafen oder Bestimmungslughafen
 7. Porto o aeroporto di destinazione
 7. Haven of luchthaven van bestemming
 7. Bestemmelsehavn eller -lufthavn

- 8. Member State of destination
- 8. État membre de destination
- 8. Bestimmungsmittgliedstaat
- 8. Stato membro destinatario
- 8. Lid-Staat van bestemming
- 8. Bestemmelsesmedlemsstat

Place and date of issue
Lieu et date d'émission
Ort und Datum der Ausstellung
Luogo e data di emissione
Plaats en datum van afgifte
Sted og dato for udstedelse

Seal of issuing body
Cachet de l'organisme émetteur
Stempel der ausstellenden Behörde
Timbro dell'ufficio emittente
Stempel van de met de afgifte belaste instantie
Den udstedende myndigheds stempel

.....
(Signature of officer responsible)

.....
(Signature du responsable)

.....
(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

.....
(Firma dell'incaricato)

.....
(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar)

.....
(Den ansvarlige tjenestemand's underskrift)

Board of Export Promotion

Description of fabrics

| Serial No | Package | | CCT heading No | Description of goods (Common Customs Tariff) | Detailed description of fabrics | of pieces Number | m ² Weight in kg |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | Marks and numbers | Number and nature | | | | | |

Description des tissus

| Numéro d'ordre | Colis | | Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises (tarif douanier commun) | Description détaillée des tissus | Nombre de pièces | Mètres carrés Poids en kg |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| | Marques et numéros | Nombre et nature | | | | | |

Beschreibung der Gewebe

| Laufende Nummer | Packstücke | | Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung (Gemeinsamer Zolltarif) | Genauere Beschreibung der Gewebe | Anzahl der Gewebestücke | m ² Gewicht in kg |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | Zeichen und Nummern | Anzahl und Art | | | | | |

Descrizione dei tessuti

| Numero d'ordine | Colli | | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci (Tariffa doganale comune) | Descrizione dettagliata dei tessuti | Totale delle pezze | Metri quadrati Peso in kg |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | Marche e numeri | Numero e natura | | | | | |

Omschrijving van de weefsels

| Volgnummer | Colli | | Post van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving van de goederen volgens het gemeenschappelijk douanetarief | Nauwkeurige omschrijving van de weefsels | Aantal stukken | Aantal m ² Gewicht in kg |
|------------|-------------------|-----------------|---|---|--|----------------|-------------------------------------|
| | Merken en nummers | Aantal en soort | | | | | |

Beskrivelse af stofferne

| Løbe-nummer | Kolli | | Pos. i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse (den fælles toldtarif) | Nøje beskrivelse af stofferne | Antal stykker | Antal m ² Vægt i kg |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | Mærker og numre | Antal og art | | | | | |

ANNEX IV — ANNEXE IV — ANHANG IV — ALLEGATO IV — BIJLAGE IV — BILAG IV

CERTIFICATE IN REGARD TO SILK OR COTTON HANDLOOM FABRICS
CERTIFICAT CONCERNANT LES TISSUS DE SOIE OU DE COTON TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN
BESCHEINIGUNG FÜR AUF HANDWEBSTÜHLEN HERGESTELLTE GEWEBE AUS SEIDE ODER BAUMWOLLE
CERTIFICATO RELATIVO AI TESSUTI DI SETA O DI COTONE LAVORATI SU TELAI A MANO
CERTIFICAAT BETREFFENDE OP HANDWEEFGETOUWEN VERVAARDIGDE WEEFSELS VAN ZIJDE OF KATOEN
CERTIFIKAT VEDRØRENDE HÅNDVÆVEDE STOFFER AF SILKE ELLER BOMULD

under heading No ex 50.09 or ex 55.09
 des positions ex 50.09 ou ex 55.09
 der Tarifnummer ex 50.09 oder ex 55.09
 delle voci tariffarie ex 50.09 o ex 55.09
 behorende tot de tariefposten ex 50.09 of ex 55.09
 henhørende under pos. ex 50.09 eller ex 55.09

No
 N°
 Nr.
 N.
 Nr.
 Nr.

The Government of Bangladesh
 Le gouvernement du Bangla Desh
 Die Regierung von Bangladesch
 Il governo del Bangladesh
 De Regering van Bangla Desh
 Regeringen i Bangla Desh

Export Promotion Bureau

certifies that the consignment described below includes only
 certifie que l'envoi décrit ci-après contient exclusivement
 bescheinigt, daß die nachstehend bezeichnete Sendung ausschließlich
 certifica che la partita descritta qui appresso contiene esclusivamente
 verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend
 attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder

handloom fabrics of the cottage industry,
 des tissus fabriqués sur métiers à main par l'artisanat rural,
 in ländlichen Handwerksbetrieben auf Handwebstühlen hergestellte Gewebe enthält,
 dei tessuti fabbricati dall'artigianato rurale su telai a mano,
 weefsels bevat welke in de huisindustrie op handweefgetouwen zijn vervaardigd,
 håndvævede stoffer fremstillet af landsbyhåndværkere,

that the fabrics are manufactured in Bangladesh,
 que les tissus sont fabriqués au Bangla Desh,
 daß diese Gewebe in Bangladesch erzeugt sind
 che i tessuti sono fabbricati nel Bangladesh
 dat deze weefsels in Bangla Desh gefabriceerd zijn,
 at stofferne er fabrikeret i Bangla Desh,

and exported from Bangladesh to the Member States of the European Communities.
et sont exportés du Bangla Desh à destination des États membres des Communautés européennes.
und aus Bangladesch nach den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt werden.
e sono esportati dal Bangladesh a destinazione degli Stati membri delle Comunità europee.
en van Bangla Desh naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geëxporteerd.
og udføres fra Bangla Desh til De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

1. Name and address of exporter in Bangladesh

- 1. Nom et adresse de l'exportateur au Bangla Desh
- 1. Name und Anschrift des Ausführers in Bangladesch
- 1. Nome e indirizzo dell'esportatore nel Bangladesh
- 1. Naam en adres van de exporteur in Bangla Desh
- 1. Navn og adresse på eksportøren i Bangla Desh

2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities

- 2. Nom et adresse de l'importateur dans un État membre des Communautés européennes
- 2. Name und Anschrift des Einführers in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften
- 2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunità europee
- 2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen
- 2. Navn og adresse på importøren i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater

3. Each piece of fabric bears at both ends a stamp

- 3. Chaque pièce de tissu porte au début et à la fin un cachet
- 3. Jedes Gewebestück trägt am Anfang und am Ende einen Stempel
- 3. Ogni pezza di tessuto porta all'inizio e alla fine un timbro
- 3. Ieder stuk weefsel draagt aan het begin en aan het einde een stempel
- 3. Hvert stofstykke bærer i begyndelsen og slutningen et stempel

4. Port or airport of despatch

- 4. Port ou aéroport d'embarquement
- 4. Verladehafen oder Verladeflughafen
- 4. Porto o aeroporto d'imbarco
- 4. Haven of luchthaven van inlading
- 4. Lastehavn eller -lufthavn

5. Ship

- 5. Bateau
- 5. Schiff
- 5. Nave
- 5. Schip
- 5. Skib

6. Bill of lading (date)

- 6. Connaissance (date)
- 6. Konnossement (Datum)
- 6. Polizza di carico (data)
- 6. Datum cognossement
- 6. Konossement (dato)

7. Port or airport of destination

- 7. Port ou aéroport de destination
- 7. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen
- 7. Porto o aeroporto di destinazione
- 7. Haven of luchthaven van bestemming
- 7. Bestemmelsehavn eller -lufthavn

- 8. Member State of destination
- 8. État membre de destination
- 8. Bestimmungsmittgliedstaat
- 8. Stato membro destinatario
- 8. Lid-Staat van bestemming
- 8. Bestemmelsesmedlemsstat

Place and date of issue

Lieu et date d'émission

Ort und Datum der Ausstellung

Luogo e data di emissione

Plaats en datum van afgifte

Sted og dato for udstedelse

Seal of issuing body

Cachet de l'organisme émetteur

Stempel der ausstellenden Behörde

Timbro dell'ufficio emittente

Stempel van de met de afgifte belaste instantie

Den udstedende myndigheds stempel

(Signature of officer responsible)

(Signature du responsable)

(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

(Firma dell'incaricato)

(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar)

(Den ansvarlige tjenestemand's underskrift)

Description of fabrics

| Serial No | Package | | CCT heading No | Description of goods (Common Customs Tariff) | Detailed description of fabrics | Number of pieces | m ² Weight in kg |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | Marks and numbers | Number and nature | | | | | |

Description des tissus

| Numéro d'ordre | Colis | | Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises (tarif douanier commun) | Description détaillée des tissus | Nombre de pièces | Mètres carrés Poids en kg |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| | Marques et numéros | Nombre et nature | | | | | |

Beschreibung der Gewebe

| Laufende Nummer | Packstücke | | Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung (Gemeinsamer Zolltarif) | Genaue Beschreibung der Gewebe | Anzahl der Gewebestücke | m ² Gewicht in kg |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | Zeichen und Nummern | Anzahl und Art | | | | | |

Descrizione dei tessuti

| Numero d'ordine | Colli | | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci (Tariffa doganale comune) | Descrizione dettagliata dei tessuti | Totale delle pezze | Metri quadrati Peso in kg |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | Marche e numeri | Numero e natura | | | | | |

Omschrijving van de weefsels

| Volgnummer | Colli | | Post van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving van de goederen volgens het gemeenschappelijk douanetarief | Nauwkeurige omschrijving van de weefsels | Aantal stukken | Aantal m ² Gewicht in kg |
|------------|-------------------|-----------------|---|---|--|----------------|-------------------------------------|
| | Merken en nummers | Aantal en soort | | | | | |

Beskrivelse af stofferne

| Løbe-nummer | Kolli | | Pos. i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse (den fælles toldtarif) | Nøje beskrivelse af stofferne | Antal stykker | Antal m ² Vægt i kg |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | Mærker og numre | Antal og art | | | | | |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3595/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno, per determinati prodotti fatti a mano, che la Comunità apra annualmente un contingente tariffario comunitario in esenzione da dazi doganali per un importo globale di 5 000 000 di unità di conto e nel limite di un valore di 500 000 unità di conto per ogni voce o sottovoce tariffaria considerata; che nel quadro dell'attuazione della dichiarazione di intenzione concernente le relazioni commerciali con alcuni paesi asiatici, è opportuno portare l'importo contingentale totale e il massimale ammessi per ogni voce o sottovoce tariffaria ai livelli, rispettivamente, di 10 000 000 di unità di conto e di 1 000 000 di unità di conto; che l'ammissione al beneficio di detto contingente tariffario comunitario è tuttavia subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato rilasciato dalle autorità riconosciute del paese d'origine, attestante che le merci in questione sono fatte a mano;

considerando che, a norma dell'articolo 39 dell'atto di adesione i nuovi Stati membri sono tenuti per i prodotti in questione a procedere, il 1° gennaio 1974, al primo ravvicinamento dei dazi delle loro tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune; che a decorrere da questa data è quindi necessario che il fabbisogno dei nuovi Stati membri, per quanto riguarda i prodotti in provenienza dai paesi terzi, venga soddisfatto, nel corso del periodo contingentale, grazie al contingente tariffario in questione; che, nel quadro del precitato contingente tariffario, detti Stati membri devono applicare dazi conformi alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utiliz-

zazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici delle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando tuttavia che i suddetti prodotti non sono specificati nelle nomenclature statistiche; che pertanto non è stato ancora possibile ottenere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi; che il grado di esaurimento del contingente tariffario comunitario aperto finora non consente un giudizio definitivo sul reale fabbisogno di ciascuno degli Stati membri; che pertanto non resta altra soluzione possibile che dividere l'importo del contingente tariffario in otto parti ed assegnarne una rispettivamente agli Stati del Benelux, alla Danimarca, alla Germania, alla Francia, all'Irlanda, all'Italia e al Regno Unito, mentre l'ultima parte è tenuta in riserva per coprire gli ulteriori fabbisogni degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva comunitaria; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro, quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia stata quasi totalmente utilizzata, e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente tariffario ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione deve essere tanto più stretta, in quanto non sembra indispensabile, allo stato attuale, prevedere nel presente regolamento provvedimenti particolari per evitare che venga superato il mas-

simale d'imputazione di 1 000 000 di unità di conto per voce o sottovoce tariffaria;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, si rendesse disponibile in uno Stato membro una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una percentuale considerevole alla riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione econo-

mica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 è aperto nella Comunità, per i prodotti menzionati qui appresso, un contingente tariffario comunitario del volume di 10 000 000 di unità di conto, con un importo massimo di 1 000 000 di unità di conto per ciascuna voce o sottovoce tariffaria considerata:

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|----------------------------------|--|
| 42.02 | Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.); sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: ex B. di materie diverse dalle materie plastiche artificiali |
| 42.03 | Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: C. altri accessori per oggetti di vestiario |
| 44.24 | Oggetti di uso domestico di legno |
| 44.27 | Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti |
| 48.21 | Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: B. altri |
| ex 55.09 | Altri tessuti di cotone: — tessuti tinti o stampati a mano secondo il procedimento «batik» |
| 59.02 | Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: ex B. altri: — tappeti, tappetini |
| ex 61.01 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: — ponci di lana |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|----------------------------------|--|
| 61.02 | Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: — Indumenti tinti o stampati a mano secondo il procedimento «batik» ex B. altri: — cappe, gonne, tagli per gonne, di lana |
| 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili |
| 62.01 | Coperte: B. altri: ex II. di altre materie tessili: — di lana |
| 62.02 | Biancheria da letto, da tavolo, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: ex B. altri: — doppie tende, di lana, — Articoli in tessuti di cotone tinti o stampati a mano secondo il procedimento «batik» |
| 62.05 | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: ex C. altri: — Articoli in tessuti di cotone tinti o stampati a mano secondo il procedimento «batik» |
| 64.05 | Parti di calzature (comprese le soles interne ed i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo |
| ex 65.05 | Cappelli, copricapi e altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce) anche guarniti; — beretti di lana |
| 66.02 | Bastoni (comprese i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili |
| 68.02 | Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69; cubi e tessere per mosaici: A. Lavori di pietre da taglio o da costruzione: IV. scolpiti |
| 74.18 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame |
| 74.19 | Altri lavori di rame |
| 83.06 | Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni |

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|----------------------------------|--|
| 83.07 | Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni |
| 83.10 | Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni |
| 83.11 | Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni |
| 94.03 | Altri mobili e loro parti |
| 95.01 | Tartaruga lavorata (compresi i lavori): B. altri |
| 95.02 | Madreperla lavorata (compresi i lavori): B. altri |
| 95.03 | Avorio lavorato (compresi i lavori): B. altri |
| 95.04 | Osso lavorato (compresi i lavori): B. altri |
| 95.05 | Corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori): C. altre materie animali da intaglio, lavorate: II. altri |
| 95.06 | Materie vegetali da intaglio (corozzo, noci, semi duri, ecc.), lavorate (compresi i lavori): B. altri |
| 95.07 | Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori): B. altri |
| 97.02 | Bambole di ogni specie: ex A. Bambole (vestite o non): — Bambole decorative vestite in un modo folcloristico caratteristico del paese d'origine |
| 97.03 | Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento: A. di legno |

2. Il beneficio di questo contingente è peraltro riservato ai soli prodotti accompagnati da un certificato, riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità e conforme ad uno dei modelli di cui all'allegato rilasciato dalle autorità riconosciute del paese d'origine, attestante che le merci in questione sono fatte a mano. Occorre inoltre che esse siano accettate come fatte a mano dalle autorità competenti della Comunità.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

4. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente tariffario in questione, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte, pari ad un importo di 8 000 000 di unità di conto, viene ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, ammontano, per ciascun Stato membro, ai volumi corrispondenti ai valori indicati in appresso:

| | (Unità di conto) |
|-------------|------------------|
| Benelux | 1 400 000 |
| Danimarca | 500 000 |
| Germania | 1 400 000 |
| Francia | 1 400 000 |
| Irlanda | 500 000 |
| Italia | 1 400 000 |
| Regno Unito | 1 400 000 |

2. La seconda parte, pari ad un importo di 2 000 000 di unità di conto, costituisce la riserva comunitaria.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è definita all'articolo 2, paragrafo 1 [o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5] — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale,

eventualmente arrotondata all'unità superiore sempréché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la sua aliquota iniziale, lo Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurita la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Se, per il 15 settembre 1974, uno Stato membro non ha esaurito la sua aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1974, la parte non utilizzata di detta aliquota che eccede il 50 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se si ha motivo di ritenere che questa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1974, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1974 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3, e li informa, appena le pervengono le modifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1974, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti sono presen-

tati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

ANNEX I — ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — BILAG I

CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS)
CERTIFICAT CONCERNANT CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN (HANDICRAFTS)
BESCHEINIGUNG FÜR BESTIMMTE HANDGEARBEITETE WAREN (HANDICRAFTS)
CERTIFICATO RELATIVO A TALUNI PRODOTTI FATTI A MANO (HANDICRAFTS)
CERTIFICAAT BETREFFENDE BEPAALDE MET HANDENARBEID VERKREGEN PRODUKTEN (HANDICRAFTS)
CERTIFIKAT VEDRØRENDE VISSÉ KUNSTHÅNDVÆRKSPRODUKTER (HANDICRAFTS)

No
No
Nr.
N.
Nr.
Nr.

The Government of India
Le gouvernement de l'Inde
Die Regierung Indiens
Il governo dell'India
De Regering van India
Indiens regering

Ministry of Foreign Trade and Supply
Ministère du commerce extérieur
Ministerium für Außenhandel
Ministero del commercio estero
Ministerie van Buitenlandse Handel
Ministeriet for udenrigshandel

The Handicrafts and Handlooms Export Corporation of India Ltd.

certifies that the consignment described below includes only
certifie que l'envoi décrit ci-après contient exclusivement
bescheinigt, daß die nachstehend bezeichnete Sendung ausschließlich
certifica che la partita descritta qui appresso contiene esclusivamente
verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend
attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder

handicraft products (handicrafts) of the cottage industry,
des produits faits à la main par l'artisanat rural,
in ländlichen Handwerksbetrieben handgearbeitete Waren enthält,
dei prodotti fatti a mano dall'artigianato rurale,
produkten bevat welke ten plattelande met handenarbeid in de huisindustrie zijn verkregen,
kunsthåndværksprodukter fremstillet af landsbyhåndværkere,

that the products are of Indian manufacture,
que les produits sont de fabrication indienne,
daß diese Waren in Indien hergestellt sind
che i prodotti sono di fabbricazione indiana
dat deze produkten van Indiaas fabrikaat zijn,
at produkterne er af indisk fabrikat,

and exported from India to the Member States of the European Communities.
et sont exportés de l'Inde à destination des États membres des Communautés européennes.
und aus Indien nach den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt werden.
e sono esportati dall'India a destinazione degli Stati membri delle Comunità europee.
en van India naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geëxporteerd.
og udføres fra Indien til De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

1. Name and address of exporter in India

1. Nom et adresse de l'exportateur en Inde

1. Name und Anschrift des Ausführers in Indien

1. Nome e indirizzo dell'esportatore in India

1. Naam en adres van de exporteur in India

1. Navn og adresse på eksportøren i Indien

2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities

2. Nom et adresse de l'importateur dans un État membre des Communautés européennes

2. Name und Anschrift des Einführers in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften

2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunità europee

2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen

2. Navn og adresse på importøren i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater

3. Port or airport of despatch

3. Port ou aéroport d'embarquement

3. Verladehafen oder Verladeflughafen

3. Porto o aeroporto d'imbarco

3. Haven of luchthaven van inlading

3. Lastehavn eller -lufthavn

4. Ship

4. Bateau

4. Schiff

4. Nave

4. Schip

4. Skib

5. Bill of lading (date)

5. Connaissance (date)

5. Konnossement (Datum)

5. Polizza di carico (data)

5. Datum cognossement

5. Konnossement (dato)

6. Port or airport of destination

6. Port ou aéroport de destination

6. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen

6. Porto o aeroporto di destinazione

6. Haven of luchthaven van bestemming

6. Bestemmelseshavn eller -lufthavn

7. Member State of destination

7. État membre de destination

7. Bestimmungsmittgliedstaat

7. Stato membro destinatario

7. Lid-Staat van bestemming

7. Bestemmelsesmedlemsstat

Place and date of issue
Lieu et date d'émission
Ort und Datum der Ausstellung
Luogo e data di emissione
Plaats en datum van afgifte
Sted og dato for udstedelse

Seal of issuing body
Cachet de l'organisme émetteur
Stempel der ausstellenden Behörde
Timbro dell'ufficio emittente
Stempel van de met de afgifte belaste instantie
Den udstedende myndigheds stempel

(Signature of officer responsible)

(Signature du responsable)

(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

(Firma dell'incaricato)

(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar)

(Den ansvarlige tjenestemand's underskrift)

The Handicrafts and Handlooms Export Corporation of India Ltd

Description of products

| Serial No | Package | | CCT heading No | Description of goods (Common Customs Tariff) | Detailed description of products | Quantity | Weight in kg |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|----------------------------------|----------|--------------|
| | Marks and numbers | Number and nature | | | | | |

Description des produits

| Numéro d'ordre | Colis | | Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises (tarif douanier commun) | Description détaillée des produits | Nombre | Poids en kg |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--------|-------------|
| | Marques et numéros | Nombre et nature | | | | | |

Beschreibung der Waren

| Laufende Nummer | Packstücke | | Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung (Gemeinsamer Zolltarif) | Genauere Beschreibung der Waren | Anzahl | Gewicht in kg |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------|---------------|
| | Zeichen und Nummern | Anzahl und Art | | | | | |

Descrizione dei prodotti

| Numero d'ordine | Colli | | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci (Tariffa doganale comune) | Descrizione dettagliata dei prodotti | Quantità | Peso in kg |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|------------|
| | Marche e numeri | Quantità e natura | | | | | |

Omschrijving van de produkten

| Volgnummer | Colli | | Post van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving van de goederen volgens het gemeenschappelijk douanetarief | Nauwkeurige omschrijving van de produkten | Aantal | Gewicht in kg |
|------------|-------------------|-----------------|---|---|---|--------|---------------|
| | Merken en nummers | Aantal en soort | | | | | |

Beskrivelse af produkterne

| Løbe-nummer | Kolli | | Pos. i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse (den fælles toldtarif) | Nøje beskrivelse af produkterne | Mængde | Vægt i kg |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|
| | Mærker og numre | Antal og art | | | | | |

ANNEX II — ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — BILAG II

CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS)
 CERTIFICAT CONCERNANT CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN (HANDICRAFTS)
 BESCHEINIGUNG FÜR BESTIMMTE HANDGEARBEITETE WAREN (HANDICRAFTS)
 CERTIFICATO RELATIVO A TALUNI ARTICOLI FATTI A MANO (HANDICRAFTS)
 CERTIFICAAT BETREFFENDE BEPAALDE MET HANDENARBEID VERKREGEN PRODUCTEN (HANDICRAFTS)
 CERTIFIKAT VEDRØRENDE VISSE KUNSTHÅNDVÆRKSPRODUKTER (HANDICRAFTS)

No
 N°
 Nr.
 N.
 Nr.
 Nr.

The Government of Pakistan
 Le gouvernement du Pakistan
 Die Regierung Pakistans
 Il governo del Pakistan
 De Regering van Pakistan
 Pakistans regering

Ministry of Commerce

Export Promotion Bureau

certifies that the consignment described below includes only
 certifie que l'envoi décrit ci-après contient exclusivement
 bescheinigt, daß die nachstehend bezeichnete Sendung ausschließlich
 certifica che la partita descritta qui appresso contiene esclusivamente
 verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend
 atterester, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder

handicraft products (handicrafts) of the cottage industry,
 des produits faits à la main par l'artisanat rural,
 in ländlichen Handwerksbetrieben handgearbeitete Waren enthält,
 degli articoli fatti a mano dall'artigianato rurale,
 produkten bevat welke ten plattelande met handenarbeid in de huisindustrie zijn verkregen,
 kunsthåndværksprodukter fremstillet af landsbyhåndværkere,

that the products are of Pakistan manufacture,
 que les produits sont de fabrication pakistanaise,
 daß diese Waren in Pakistan hergestellt sind
 che i prodotti sono di fabbricazione pachistana
 dat deze produkten van Pakistaans fabrikaat zijn,
 at produkterne er af pakistansk fabrikat,

and exported from Pakistan to the Member States of the European Communities.
 et sont exportés du Pakistan à destination des États membres des Communautés européennes.
 und aus Pakistan nach den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt werden.
 e sono esportati dal Pakistan a destinazione degli Stati membri delle Comunità europee.
 en van Pakistan naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geëxporteerd.
 og udføres fra Pakistan til De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

1. Name and address of exporter in Pakistan
 1. Nom et adresse de l'exportateur au Pakistan
 1. Name und Anschrift des Ausführers in Pakistan
 1. Nome e indirizzo dell'esportatore in Pakistan
 1. Naam en adres van de exporteur in Pakistan
 1. Navn og adresse på eksportøren i Pakistan
-
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities
 2. Nom et adresse de l'importateur dans un État membre des Communautés européennes
 2. Name und Anschrift des Einführers in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften
 2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunità europee
 2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen
 2. Navn og adresse på importøren i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater
-
3. Port or airport of despatch
 3. Port ou aéroport d'embarquement
 3. Verladehafen oder Verladeflughafen
 3. Porto o aeroporto d'imbarco
 3. Haven of luchthaven van inlading
 3. Lastehavn eller -lufthavn
-
4. Ship
 4. Bateau
 4. Schiff
 4. Nave
 4. Schip
 4. Skib
-
5. Bill of lading (date)
 5. Connaissance (date)
 5. Konnossement (Datum)
 5. Polizza di carico (data)
 5. Datum cognossement
 5. Konnossement (dato)
-
6. Port or airport of destination
 6. Port ou aéroport de destination
 6. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen
 6. Porto o aeroporto di destinazione
 6. Haven of luchthaven van bestemming
 6. Bestemmelseshavn eller -lufthavn
-
7. Member State of destination
 7. État membre de destination
 7. Bestimmungsmittgliedstaat
 7. Stato membro destinatario
 7. Lid-Staat van bestemming
 7. Bestemmelsesmedlemsstat

Place and date of issue

Lieu et date d'émission

Ort und Datum der Ausstellung

Luogo e data di emissione

Plaats en datum van afgifte

Sted og dato for udstedelse

Seal of issuing body
Cachet de l'organisme émetteur
Stempel der ausstellenden Behörde
Timbro dell'organismo emittente
Stempel van de met de afgifte belaste instantie
Den udstedende myndigheds stempel

(Signature of officer responsible)

(Signature du responsable)

(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

(Firma dell'incaricato)

(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar)

(Den ansvarlige tjenestemands underskrift)

Export Promotion Bureau

Description of products

| Serial No | Package | | CCT heading No | Description of goods (Common Customs Tariff) | Detailed description of products | Quantity | Weight in kg |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|----------------------------------|----------|--------------|
| | Marks and numbers | Number and nature | | | | | |

Description des produits

| Numéro d'ordre | Colis | | Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises (tarif douanier commun) | Description détaillée des produits | Nombre | Poids en kg |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--------|-------------|
| | Marques et numéros | Nombre et nature | | | | | |

Beschreibung der Waren

| Laufende Nummer | Packstücke | | Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung (Gemeinsamer Zolltarif) | Genaue Beschreibung der Waren | Anzahl | Gewicht in kg |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------|---------------|
| | Zeichen und Nummern | Anzahl und Art | | | | | |

Descrizione degli articoli

| Numero d'ordine | Colli | | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci (Tariffa doganale comune) | Descrizione dettagliata dei prodotti | Quantità | Peso in kg |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|------------|
| | Marche e numeri | Quantità e natura | | | | | |

Omschrijving van de produkten

| Volg-nummer | Colli | | Post van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving van de goederen volgens het gemeenschappelijk douanetarief | Nauwkeurige omschrijving van de produkten | Aantal | Gewicht in kg |
|-------------|-------------------|-----------------|---|---|---|--------|---------------|
| | Merken en nummers | Aantal en soort | | | | | |

Beskrivelse af produkterne

| Løbe-nummer | Kolli | | Pos. i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse (den fælles toldtarif) | Nøje beskrivelse af produkterne | Mængde | Vægt i kg |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|
| | Mærker og numre | Antal og art | | | | | |

ANNEX III — ANNEXE III — ANHANG III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — BILAG III

CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS)
 CERTIFICAT CONCERNANT CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN (HANDICRAFTS)
 BESCHEINIGUNG FÜR BESTIMMTE HANDGEARBEITETE WAREN (HANDICRAFTS)
 CERTIFICATO RELATIVO A TALUNI PRODOTTI FATTI A MANO (HANDICRAFTS)
 CERTIFICAAT BETREFFENDE BEPAALDE MET HANDENARBEID VERKREGEN PRODUKTEN (HANDICRAFTS)
 CERTIFIKAT VEDRØRENDE VISSE KUNSTHÅNDVÆRKSPRODUKTER (HANDICRAFTS)

No
 N°
 Nr.
 N.
 Nr.
 Nr.

The Government of Thailand
 Le gouvernement de la Thaïlande
 Die Regierung Thailands
 Il governo della Thailandia
 De Regering van Thailand
 Thailands regering

Ministry of Economic Affairs

Board of Export Promotion

certifies that the consignment described below includes only
 certifie que l'envoi décrit ci-après contient exclusivement
 bescheinigt, daß die nachstehend bezeichnete Sendung ausschließlich
 certifica cha la partita descritta qui appresso contiene esclusivamente
 verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend
 attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder

handicraft products (handicrafts) of the cottage industry,
 des produits faits à la main par l'artisanat rural,
 in ländlichen Handwerksbetrieben handgearbeitete Waren enthält,
 dei prodotti fatti a mano dall'artigianato rurale,
 produkten bevat welke ten plattelande met handenarbeid in de huisindustrie zijn verkregen,
 kunsthåndværksprodukter fremstillet af landsbyhåndværkere,

that the products are of Thai manufacture,
 que les produits sont de fabrication thaïlandaise,
 daß diese Waren in Thailand hergestellt sind
 che i prodotti sono di fabbricazione thailandese
 dat deze produkten van Thailands fabrikkat zijn,
 at produkterne er af thailandsk fabrikkat,

and exported from Thailand to the Member States of the European Communities.
 et sont exportés de la Thaïlande à destination des États membres des Communautés européennes.
 und aus Thailand nach den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt werden.
 e sono esportati dalla Thailandia a destinazione degli Stati membri delle Comunità europee.
 en van Thailand naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geëxporteerd.
 og udføres fra Thailand til De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

-
1. Name and address of exporter in Thailand
 1. Nom et adresse de l'exportateur en Thaïlande
 1. Name und Anschrift des Ausführers in Thailand
 1. Nome e indirizzo dell'esportatore in Thailandia
 1. Naam en adres van de exporteur in Thailand
 1. Navn og adresse på eksportøren i Thailand
-
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities
 2. Nom et adresse de l'importateur dans un État membre des Communautés européennes
 2. Name und Anschrift des Einführers in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften
 2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunità europee
 2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen
 2. Navn og adresse på importøren i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater
-
3. Port or airport of despatch
 3. Port ou aéroport d'embarquement
 3. Verladehafen oder Verladeflughafen
 3. Porto o aeroporto d'imbarco
 3. Haven of luchthaven van inlading
 3. Lastehavn eller -lufthavn
-
4. Ship
 4. Bateau
 4. Schiff
 4. Nave
 4. Schip
 4. Skib
-
5. Bill of lading (date)
 5. Connaissance (date)
 5. Konnossement (Datum)
 5. Polizza di carico (data)
 5. Datum cognossement
 5. Konnossement (dato)
-
6. Port or airport of destination
 6. Port ou aéroport de destination
 6. Bestimmungshafen oder Bestimmungslughafen
 6. Porto o aeroporto di destinazione
 6. Haven of luchthaven van bestemming
 6. Bestemmelsehavn eller -lufthavn
-
7. Member State of destination
 7. État membre de destination
 7. Bestimmungsmittgliedstaat
 7. Stato membro destinatario
 7. Lid-Staat van bestemming
 7. Bestemmelsesmedlemsstat
-
- Place and date of issue
Lieu et date d'émission
Ort und Datum der Ausstellung
Luogo e data di emissione
Plaats en datum van afgifte
Sted og dato for udstedelse

Seal of issuing body
Cachet de l'organisme émetteur
Stempel der ausstellenden Behörde
Timbro dell'ufficio emittente
Stempel van de met de afgifte belaste instantie
Den udstedende myndigheds stempel

(Signature of officer responsible)

(Signature du responsable)

(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

(Firma dell'incaricato)

(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar)

(Den ansvarlige tjenestemands underskrift)

Board of Export Promotion

Description of products

| Serial No | Package | | CCT heading No | Description of goods (Common Customs Tariff) | Detailed description of products | Quantity | Weight in kg |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|----------------------------------|----------|--------------|
| | Marks and numbers | Number and nature | | | | | |

Description des produits

| Numéro d'ordre | Colis | | Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises (tarif douanier commun) | Description détaillée des produits | Nombre | Poids en kg |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--------|-------------|
| | Marques et numéros | Nombre et nature | | | | | |

Beschreibung der Waren

| Laufende Nummer | Packstücke | | Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung (Gemeinsamer Zolltarif) | Genauere Beschreibung der Waren | Anzahl | Gewicht in kg |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------|---------------|
| | Zeichen und Nummern | Anzahl und Art | | | | | |

Descrizione dei prodotti

| Numero d'ordine | Colli | | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci (Tariffa doganale comune) | Descrizione dettagliata dei prodotti | Quantità | Peso in kg |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|------------|
| | Marche e numeri | Quantità e natura | | | | | |

Omschrijving van de produkten

| Volgnummer | Colli | | Post van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving van de goederen volgens het gemeenschappelijk douanetarief | Nauwkeurige omschrijving van de produkten | Aantal | Gewicht in kg |
|------------|-------------------|-----------------|---|---|---|--------|---------------|
| | Merken en nummers | Aantal en soort | | | | | |

Beskrivelse af produkterne

| Løbe-nummer | Kolli | | Pos. i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse (den fælles toldtarif) | Nøje beskrivelse af produkterne | Mængde | Vægt i kg |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|
| | Mærker og numre | Antal og art | | | | | |

ANNEX IV — ANNEXE IV — ANHANG IV — ALLEGATO IV — BIJLAGE IV — BILAG IV

CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS)
CERTIFICAT CONCERNANT CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN (HANDICRAFTS)
BESCHEINIGUNG FÜR BESTIMMTE HANDGEARBEITETE WAREN (HANDICRAFTS)
CERTIFICATO RELATIVO A TALUNI PRODOTTI FATTI A MANO (HANDICRAFTS)
CERTIFICAAT BETREFFENDE BEPAALDE MET HANDENARBEID VERKREGEN PRODUCTEN (HANDICRAFTS)
CERTIFIKAT VEDRØRENDE VISSE KUNSTHÅNDVÆRKSPRODUKTER (HANDICRAFTS)

No
Nº
Nr.
N.
Nr.
Nr.

The Government of Indonesia
Le gouvernement d'Indonésie
Die Regierung Indonesiens
Il governo dell'Indonesia
De Regering van Indonesië
Indonesiens regering

Ministry of Trade
Ministère du commerce
Ministerium für Handel
Ministero del commercio
Ministerie van Handel
Handelsministeriet

The Superintending Company of Indonesia

certifies that the consignment described below includes only
certifie que l'envoi décrit ci-après contient exclusivement
bescheinigt, daß die nachstehend bezeichnete Sendung ausschließlich
certifica che la partita descritta qui appresso contiene esclusivamente
verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend
attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder

handicraft products (handicrafts) of the cottage industry,
des produits faits à la main par l'artisanat rural,
in ländlichen Handwerksbetrieben handgearbeitete Waren enthält,
dei prodotti fatti a mano dall'artigianato rurale,
produkten bevat welke ten plattelande met handenarbeid in de huisindustrie zijn verkregen,
kunsthåndværksprodukter fremstillet af landsbyhåndværkere,

that the products are of Indonesian manufacture,
que les produits sont de fabrication indonésienne,
daß diese Waren in Indonesien hergestellt sind
che i prodotti sono di fabbricazione indonesiana
dat deze produkten van Indonesisch fabrikaat zijn,
at produkterne er af indonesisk fabrikat,

and exported from Indonesia to the Member States of the European Communities.
et sont exportés de l'Indonésie à destination des États membres des Communautés européennes.
und aus Indonesien nach den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt werden.
e sono esportati dall'Indonesia a destinazione degli Stati membri delle Comunità europee.
en van Indonesië naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geëxporteerd.
og udføres fra Indonesien til De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

1. Name and address of exporter in Indonesia

1. Nom et adresse de l'exportateur en Indonésie

1. Name und Anschrift des Ausführers in Indonesien

1. Nome e indirizzo dell'esportatore in Indonesia

1. Naam en adres van de exportateur in Indonesië

1. Navn og adresse på eksportøren i Indonesien

2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities

2. Nom et adresse de l'importateur dans un État membre des Communautés européennes

2. Name und Anschrift des Einführers in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften

2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunità europee

2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen

2. Navn og adresse på importøren i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater

3. Port or airport of despatch

3. Port ou aéroport d'embarquement

3. Verladehafen oder Verladeflughafen

3. Porto o aeroporto d'imbarco

3. Haven of luchthaven van inlading

3. Lastehavn eller -lufthavn

4. Ship

4. Bateau

4. Schiff

4. Nave

4. Schip

4. Skib

5. Bill of lading (date)

5. Connaissance (date)

5. Konnossement (Datum)

5. Polizza di carico (data)

5. Datum cognossement

5. Konnossement (dato)

6. Port or airport of destination

6. Port ou aéroport de destination

6. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen

6. Porto o aeroporto di destinazione

6. Haven of luchthaven van bestemming

6. Bestemmelsehavn eller -lufthavn

7. Member State of destination

7. État membre de destination

7. Bestimmungsmittgliedstaat

7. Stato membro destinatario

7. Lid-Staat van bestemming

7. Bestemmelsesmedlemsstat

Place and date of issue
Lieu et date d'émission
Ort und Datum der Ausstellung
Luogo e data di emissione
Plaats en datum van afgifte
Sted og dato for udstedelse

Seal of issuing body
Cachet de l'organisme émetteur
Stempel der ausstellenden Behörde
Timbro dell'ufficio emittente
Stempel van de met de afgifte belaste instantie
Den udstedende myndigheds stempel

(Signature of officer responsible)

(Signature du responsable)

(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

(Firma dell'incaricato)

(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar)

(Den ansvarlige tjenestemand's underskrift)

The Superintending Company of Indonesia

Description of products

| Serial No | Package | | CCT heading No | Description of goods (Common Customs Tariff) | Detailed description of products | Quantity | Weight in kg |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|----------------------------------|----------|--------------|
| | Marks and numbers | Number and nature | | | | | |

Description des produits

| Numéro d'ordre | Colis | | Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises (tarif douanier commun) | Description détaillée des produits | Nombre | Poids en kg |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--------|-------------|
| | Marques et numéros | Nombre et nature | | | | | |

Beschreibung der Waren

| Laufende Nummer | Packstücke | | Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung (Gemeinsamer Zolltarif) | Genauere Beschreibung der Waren | Anzahl | Gewicht in kg |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------|---------------|
| | Zeichen und Nummern | Anzahl und Art | | | | | |

Descrizione dei prodotti

| Numero d'ordine | Colli | | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci (Tariffa doganale comune) | Descrizione dettagliata dei prodotti | Quantità | Peso in kg |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|------------|
| | Marche e numeri | Quantità e natura | | | | | |

Omschrijving van de produkten

| Volg-nummer | Colli | | Post van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving van de goederen volgens het gemeenschappelijk douanetarief | Nauwkeurige omschrijving van de produkten | Aantal | Gewicht in kg |
|-------------|-------------------|-----------------|---|---|---|--------|---------------|
| | Merken en nummers | Aantal en soort | | | | | |

Beskrivelse af produkterne

| Løbe-nummer | Kolli | | Pos. i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse (den fælles toldtarif) | Nøje beskrivelse af produkterne | Mængde | Vægt i kg |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|
| | Mærker og numre | Antal og art | | | | | |

ANNEX V — ANNEXE V — ANHANG V — ALLEGATO V — BIJLAGE V — BILAG V

CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFTS PRODUCTS (HANDICRAFTS)
CERTIFICAT CONCERNANT CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN (HANDICRAFTS)
BESCHEINIGUNG FÜR BESTIMMTE HANDGEARBEITETE WAREN (HANDICRAFTS)
CERTIFICATO RELATIVO A TALUNI PRODOTTI FATTI A MANO (HANDICRAFTS)
CERTIFICAAT BETREFFENDE BEPAALDE MET HANDENARBEID VERKREGEN PRODUKTEN (HANDICRAFTS)
CERTIFIKAT VEDRØRENDE VISSE KUNSTHÅNDVÆRKSPRODUKTER (HANDICRAFTS)

No
N°
Nr.
N.
Nr.
Nr.

The Government of the Philippines
Le gouvernement des Philippines
Die Regierung der Philippinen
Il governo delle Filippine
De Regering van de Filippijnen
Philippinernes regering

Department of Commerce and Industry

National Cottage Industries Development Authority (NACIDA)

certifies that the consignment described below includes only
certifie que l'envoi décrit ci-après contient exclusivement
bescheinigt, daß die nachstehend bezeichnete Sendung ausschließlich
certifica che la partita descritta qui appresso contiene esclusivamente
verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend
attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder

handicraft products (handicrafts) of the cottage industry,
des produits faits à la main par l'artisanat rural,
in ländlichen Handwerksbetrieben handgearbeitete Waren enthält,
dei prodotti fatti a mano dall'artigianato rurale,
produkten bevat welke ten plattelande met handenarbeid in de huisindustrie zijn verkregen,
kunsthåndværksprodukter fremstillet af landsbyhåndværkere,

that the products are of Philippines manufacture,
que les produits sont de fabrication philippine,
daß diese Waren in den Philippinen hergestellt sind
che i prodotti sono di fabbricazione filippina
dat deze produkten van Filippijns fabrikaat zijn,
at produkterne er af philippinsk fabrikat,

and exported from the Philippines to the Member States of the European Communities.
et sont exportés des Philippines à destination des États membres des Communautés européennes.
und von den Philippinen nach den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt werden.
e sono esportati dalle Filippine a destinazione degli Stati membri delle Comunità europee.
en van de Filippijnen naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geëxporteerd.
og udføres fra Philippinerne til De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

1. Name and address of exporter in the Philippines
 1. Nom et adresse de l'exportateur aux Philippines
 1. Name und Anschrift des Ausführers in den Philippinen
 1. Nome e indirizzo dell'esportatore nelle Filippine
 1. Naam en adres van de exporteur in de Filippijnen
 1. Navn og adresse på eksportøren på Philippinerne
-
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities
 2. Nom et adresse de l'importateur dans un État membre des Communautés européennes
 2. Name und Anschrift des Einführers in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften
 2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunità europee
 2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen
 2. Navn og adresse på importøren i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater
-
3. Port or airport of despatch
 3. Port ou aéroport d'embarquement
 3. Verladehafen oder Verladeflughafen
 3. Porto o aeroporto d'imbarco
 3. Haven of luchthaven van inlading
 3. Lastehavn eller -lufthavn
-
4. Ship
 4. Bateau
 4. Schiff
 4. Nave
 4. Schip
 4. Skib
-
5. Bill of lading (date)
 5. Connaissance (date)
 5. Konnossement (Datum)
 5. Polizza di carico (data)
 5. Datum cognossement
 5. Konnossement (dato)
-
6. Port or airport of destination
 6. Port ou aéroport de destination
 6. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen
 6. Porto o aeroporto di destinazione
 6. Haven of luchthaven van bestemming
 6. Bestemmelseshavn eller -lufthavn
-
7. Member State of destination
 7. État membre de destination
 7. Bestimmungsmittgliedstaat
 7. Stato membro destinatario
 7. Lid-Staat van bestemming
 7. Bestemmelsesmedlemsstat

Place and date of issue
Lieu et date d'émission
Ort und Datum der Ausstellung
Luogo e data di emissione
Plaats en datum van afgifte
Sted og dato for udstedelse

Seal of issuing body
Cachet de l'organisme émetteur
Stempel der ausstellenden Behörde
Timbro dell'ufficio emittente
Stempel van de met de afgifte belaste instantie
Den udstedende myndigheds stempel

(Signature of officer responsible)

(Signature du responsable)

(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

(Firma dell'incaricato)

(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar)

(Den ansvarlige tjenstemands underskrift)

National Cottage Industry Development Authority (NACIDA)

Description of products

| Serial No | Package | | CCT heading No | Description of goods (Common Customs Tariff) | Detailed description of products | Quantity | Weight in kg |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|----------------------------------|----------|--------------|
| | Marks and numbers | Number and nature | | | | | |

Description des produits

| Numéro d'ordre | Colis | | Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises (tarif douanier commun) | Description détaillée des produits | Nombre | Poids en kg |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--------|-------------|
| | Marques et numéros | Nombre et nature | | | | | |

Beschreibung der Waren

| Laufende Nummer | Packstücke | | Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung (Gemeinsamer Zolltarif) | Genaue Beschreibung der Waren | Anzahl | Gewicht in kg |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------|---------------|
| | Zeichen und Nummern | Anzahl und Art | | | | | |

Descrizione dei prodotti

| Numero d'ordine | Colli | | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci (Tariffa doganale comune) | Descrizione dettagliata dei prodotti | Quantità | Peso in kg |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|------------|
| | Marche e numeri | Quantità e natura | | | | | |

Omschrijving van de produkten

| Volgnummer | Colli | | Post van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving van de goederen volgens het gemeenschappelijk douanetarief | Nauwkeurige omschrijving van de produkten | Aantal | Gewicht in kg |
|------------|-------------------|-----------------|---|---|---|--------|---------------|
| | Merken en nummers | Aantal en soort | | | | | |

Beskrivelse af produkterne

| Løbe-nummer | Kolli | | Pos. i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse (den fælles toldtarif) | Nøje beskrivelse af produkterne | Mængde | Vægt i kg |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|
| | Mærker og numre | Antal og art | | | | | |

ANNEX VI — ANNEXE VI — ANHANG VI — ALLEGATO VI — BIJLAGE VI — BILAG VI

CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS)
 CERTIFICAT CONCERNANT CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN (HANDICRAFTS)
 BESCHEINIGUNG FÜR BESTIMMTE HANDGEARBEITETE WAREN (HANDICRAFTS)
 CERTIFICATO RELATIVO A TALUNI PRODOTTI FATTI A MANO (HANDICRAFTS)
 CERTIFICAAT BETREFFENDE BEPAALDE MET HANDENARBEID VERKREGEN PRODUCTEN (HANDICRAFTS)
 CERTIFIKAT VEDRØRENDE VISSE KUNSTHÅNDVÆRKSPRODUKTER (HANDICRAFTS)

No.....
 N°.....
 Nr.....
 N.
 Nr.....
 Nr.....

The Government of Iran
 Le gouvernement de l'Iran
 Die Regierung Irans
 Il governo dell'Iran
 De Regering van Iran
 Irans regering

Ministry of Economy
 Ministère de l'économie
 Ministerium für Wirtschaft
 Ministero dell'economia
 Ministerie van Economische Zaken
 Økonomiministeriet

The Institute of Standards and Industrial Research in Iran (ISIRI)

certifies that the consignment described below includes only
 certifie que l'envoi décrit ci-après contient exclusivement
 bescheinigt, daß die nachstehend bezeichnete Sendung ausschließlich
 certifica che la partita descritta qui appresso contiene esclusivamente
 verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend
 attesterer, at den nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder

handicraft products (handicrafts) of the cottage industry,
 des produits faits à la main par l'artisanat rural,
 in ländlichen Handwerksbetrieben handgearbeitete Waren enthält,
 dei prodotti fatti a mano dall'artigianato rurale,
 produkten bevat welke ten plattelande met handenarbeid in de huisindustrie zijn verkregen,
 kunsthåndværksprodukter fremstillet af landsbyhåndværkere,

that the products are of Iranian manufacture,
 que les produits sont de fabrication iranienne,
 daß diese Waren im Iran hergestellt sind
 che i prodotti sono di fabbricazione iraniana
 dat deze produkten van Iraans fabrikaat zijn,
 at produkterne er af iransk fabrikat,

and exported from Iran to the Member States of the European Communities.
et sont exportés de l'Iran à destination des États membres des Communautés européennes.
und aus dem Iran nach den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt werden.
e sono esportati dall'Iran a destinazione degli Stati membri delle Comunità europee.
en van Iran naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geëxporteerd.
og udføres fra Iran til De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

1. Name and address of exporter in Iran
1. Nom et adresse de l'exportateur en Iran
1. Name und Anschrift des Ausführers im Iran
1. Nome e indirizzo dell'esportatore in Iran
1. Naam en adres van de exporteur in Iran
1. Navn og adresse på eksportøren i Iran

2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities.
2. Nom et adresse de l'importateur dans un État membre des Communautés européennes
2. Name und Anschrift des Einführers in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften
2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunità europee
2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen
2. Navn og adresse på importøren i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater

3. Port or airport of despatch
3. Port ou aéroport d'embarquement
3. Verladehafen oder Verladeflughafen
3. Porto o aeroporto d'imbarco
3. Haven of luchthaven van inlading
3. Lastehavn eller -lufthavn

4. Ship
4. Bateau
4. Schiff
4. Nave
4. Schip
4. Skib

5. Bill of lading (date)
5. Connaissance (date)
5. Konnossement (Datum)
5. Polizza di carico (data)
5. Datum coganossement
5. Konnossement (dato)

6. Port or airport of destination
6. Port ou aéroport de destination
6. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen
6. Porto o aeroporto di destinazione
6. Haven of luchthaven van bestemming
6. Bestemmelsehavn eller -lufthavn

7. Member State of destination
7. État membre de destination
7. Bestimmungsmittgliedstaat
7. Stato membro destinatario
7. Lid-Staat van toestemming
7. Bestemmelsesmedlemsstat

Place and date of issue
Lieu et date d'émission
Ort und Datum der Ausstellung
Luogo e data di emissione
Plaats en datum van afgifte
Sted og dato for udstedelse

Seal of issuing body
Cachet de l'organisme émetteur
Stempel der ausstellenden Behörde
Timbro dell'ufficio emittente
Stempel van de met afgifte belaste instantie
Den udstedende myndigheds stempel

(Signature of officer responsible)

(Signature du responsable)

(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

(Firma dell'incaricato)

(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar)

(Den ansvarlige tjenestemands underskrift)

The Institute of Standards and Industrial Research in Iran (ISIRI)

Description of products

| Serial No | Package | | CCT heading No | Description of goods (Common Customs Tariff) | Detailed description of products | Quantity | Weight in kg |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|----------------------------------|----------|--------------|
| | Marks and numbers | Number and nature | | | | | |

Description des produits

| Numéro d'ordre | Colis | | Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises (tarif douanier commun) | Description détaillée des produits | Nombre | Poids en kg |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--------|-------------|
| | Marques et numéros | Nombre et nature | | | | | |

Beschreibung der Waren

| Laufende Nummer | Packstücke | | Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung (Gemeinsamer Zolltarif) | Genauere Beschreibung der Waren | Anzahl | Gewicht in kg |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------|---------------|
| | Zeichen und Nummern | Anzahl und Art | | | | | |

Descrizione dei prodotti

| Numero d'ordine | Colli | | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci (Tariffa doganale comune) | Descrizione dettagliata dei prodotti | Quantità | Peso in kg |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|------------|
| | Marche e numeri | Quantità e natura | | | | | |

Omschrijving van de produkten

| Volgnummer | Colli | | Post van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving van de goederen volgens het gemeenschappelijk douanetarief | Nauwkeurige omschrijving van de produkten | Aantal | Gewicht in kg |
|------------|-------------------|-----------------|---|---|---|--------|---------------|
| | Merken en nummers | Aantal en soort | | | | | |

Beskrivelse af produkterne

| Løbe-nummer | Kolli | | Pos. i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse (den fælles toldtarif) | Nøje beskrivelse af produkterne | Mængde | Vægt i kg |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|
| | Mærker og numre | Antal og art | | | | | |

ANNEX VII — ANNEXE VII — ANHANG VII — ALLEGATO VII — BIJLAGE VII — BILAG VII

CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS)
 CERTIFICAT CONCERNANT CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN (HANDICRAFTS)
 BESCHEINIGUNG FÜR BESTIMMTE HANDGEARBEITETE WAREN (HANDICRAFTS)
 CERTIFICATO RELATIVO A TALUNI PRODOTTI FATTI A MANO (HANDICRAFTS)
 CERTIFICAAT BETREFFENDE BEPAALDE MET HANDENARBEID VERKREGEN PRODUKTEN (HANDICRAFTS)
 CERTIFICAT VEDRØRENDE VISSE KUNSTHÅNDVÆRKSPRODUKTER (HANDICRAFTS)

No
 No
 Nr.
 N.
 Nr.
 Nr.

The Government of Ceylon
 Le gouvernement de Ceylan
 Die Regierung Ceylons
 Il governo di Ceylon
 De Regering van Ceylon
 Ceylons regering

The Department of Small Industries of Ceylon

certifies that the consignment described below includes only
 certifie que l'envoi décrit ci-après contient exclusivement
 bescheinigt, daß die nachstehend bezeichnete Sendung ausschließlich
 certifica che la partita descritta qui appresso contiene esclusivamente
 verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend
 attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder

handicraft products (handicrafts) of the cottage industry,
 des produits faits à la main par l'artisanat rural,
 in ländlichen Handwerksbetrieben handgearbeitete Waren enthält,
 dei prodotti fatti a mano dall'artigianato rurale,
 produkten bevat welke ten plattelande met handenarbeid in de huisindustrie zijn verkregen,
 kunsthåndværksprodukter fremstillet af landsbyhåndværkere,

that the products are of Ceylon manufacture,
 que les produits sont de fabrication cingalaise,
 daß diese Waren in Ceylon hergestellt sind,
 che i prodotti sono di fabbricazione singalese
 dat deze produkten van singalees fabrikaat zijn,
 at produkterne er af ceylonsk fabrikat,

and exported from Ceylon to the Member States of the European Communities.
 et sont exportés de Ceylan à destination des États membres des Communautés européennes.
 und aus Ceylon nach den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt werden.
 e sono esportati da Ceylon a destinazione degli Stati membri delle Comunità europee.
 en van Ceylon naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geëxporteerd.
 og udføres fra Ceylon til De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

-
1. Name and address of exporter in Ceylon
 1. Nom et adresse de l'exportateur en Ceylan
 1. Name und Anschrift des Ausfühlers in Ceylon
 1. Nome e indirizzo dell'esportatore in Ceylon
 1. Naam en adres van de exporteur in Ceylon
 1. Navn og adresse på eksportøren i Ceylon
-
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities
 2. Nom et adresse de l'importateur dans un État membre des Communautés européennes
 2. Name und Anschrift des Einführers in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften
 2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunità europee
 2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen
 2. Navn og adresse på importøren i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater
-
3. Port or airport of despatch
 3. Port ou aéroport d'embarquement
 3. Verladehafen oder Verladeflughafen
 3. Porto o aeroporto d'imbarco
 3. Haven of luchthaven van inlading
 3. Lastehavn eller -lufthavn
-
4. Ship
 4. Bateau
 4. Schiff
 4. Nave
 4. Schip
 4. Skib
-
5. Bill of lading (date)
 5. Connaissance (date)
 5. Konnossement (Datum)
 5. Polizza di carico (data)
 5. Datum cognossement
 5. Konnossement (dato)
-
6. Port or airport of destination
 6. Port ou aéroport de destination
 6. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen
 6. Porto o aeroporto di destinazione
 6. Haven of luchthaven van bestemming
 6. Bestemmelsehavn eller -lufthavn
-
7. Member State of destination
 7. État membre de destination
 7. Bestimmungsmittgliedstaat
 7. Stato membro destinatario
 7. Lid-Staat van bestemming
 7. Bestemmelsesmedlemsstat
-
- Place and date of issue
Lieu et date d'émission
Ort und Datum der Ausstellung
Luogo e data di emissione
Plaats en datum van afgifte
Sted og dato for udstedelse

Seal of issuing body
Cachet de l'organisme émetteur
Stempel der ausstellenden Behörde
Timbro dell'ufficio emittente
Stempel van de met de afgifte belaste instantie
Den udstedende myndigheds stempel

(Signature of officer responsible)

(Signature du responsable)

(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

(Firma dell'incaricato)

(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar)

(Den ansvarlige tjenestemands underskrift)

The Department of Small Industries of Ceylon

Description of products

| Serial No | Package | | CCT heading No | Description of goods (Common Customs Tariff) | Detailed description of products | Quantity | Weight in kg |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|----------------------------------|----------|--------------|
| | Marks and numbers | Number and nature | | | | | |

Description des produits

| Numéro d'ordre | Colis | | Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises (tarif douanier commun) | Description détaillée des produits | Nombre | Poids en kg |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--------|-------------|
| | Marques et numéros | Nombre et nature | | | | | |

Beschreibung der Waren

| Laufende Nummer | Packstücke | | Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung (Gemeinsamer Zolltarif) | Genaue Beschreibung der Waren | Anzahl | Gewicht in kg |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------|---------------|
| | Zeichen und Nummern | Anzahl und Art | | | | | |

Descrizione dei prodotti

| Numero d'ordine | Colli | | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci (Tariffa doganale comune) | Descrizione dettagliata dei prodotti | Quantità | Peso in kg |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|------------|
| | Marche e numeri | Quantità e natura | | | | | |

Omschrijving van de produkten

| Volg-nummer | Colli | | Post van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving van de goederen volgens het gemeenschappelijk douanetarief | Nauwkeurige omschrijving van de produkten | Aantal | Gewicht in kg |
|-------------|-------------------|-----------------|---|---|---|--------|---------------|
| | Merken en nummers | Aantal en soort | | | | | |

Beskrivelse af produkterne

| Løbe-nummer | Kolli | | Pos. i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse (den fælles toldtarif) | Nøje beskrivelse af produkterne | Mængde | Vægt i kg |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|
| | Mærker og numre | Antal og art | | | | | |

ANNEX VIII — ANNEXE VIII — ANHANG VIII — ALLEGATO VIII — BIJLAGE VIII — BILAG VIII

CERTIFICADO CONCERNIENTE A CIERTOS PRODUCTOS HECHOS A MANO (HANDICRAFTS)
 CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS)
 CERTIFICAT CONCERNANT CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN (HANDICRAFTS)
 BESCHEINIGUNG FÜR BESTIMMTE HANDGEARBEITETE WAREN (HANDICRAFTS)
 CERTIFICATO RELATIVO A TALUNI PRODOTTI FATTI A MANO (HANDICRAFTS)
 CERTIFICAAT BETREFFENDE BEPAALDE MET HANDENARBEID VERKREGEN PRODUCTEN (HANDICRAFTS)
 CERTIFIKAT VEDRØRENDE VISSE KUNSTHÅNDVÆRKSPRODUKTER (HANDICRAFTS)

Nº
 No
 Nº
 Nr.
 N.
 Nr.
 Nr.

El Gobierno del Uruguay
 The Government of Uruguay
 Le gouvernement de l'Uruguay
 Die Regierung Uruguays
 Il governo dell'Uruguay
 De Regering van Uruguay
 Uruguays regering

Ministerio de Industria y Comercio
 Ministry of Trade and Industry
 Ministère de l'industrie et du commerce
 Ministerium für Industrie und Handel
 Ministero dell'industria e del commercio
 Ministerie van Industrie en Handel
 Ministeriet for handel og industri

Direction General de Comercio Exterior

certifica que el envío descrito a continuación contiene exclusivamente
 certifies that the consignment described below includes only
 certifie que l'envoi décrit ci-après contient exclusivement
 bescheinigt, daß die nachstehend bezeichnete Sendung ausschließlich
 certifica che la partita descritta qui appresso contiene esclusivamente
 verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend
 attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder

productos hechos a mano por la artesanía rural
 handicraft products (handicrafts) of the cottage industry,
 des produits faits à la main par l'artisanat rural,
 in ländlichen Handwerksbetrieben handgearbeitete Waren enthält
 dei prodotti fatti a mano dall'artigianato rurale,
 produkten bevat welke ten plattelande met handenarbeid in de huisindustrie zijn verkregen
 kunsthåndværksprodukter fremstillet af landsbyhåndværkere

que los productos son de fabricacion uruguaya,
that the products are of Uruguayan manufacture,
que les produits sont de fabrication uruguayenne,
daß diese Waren in Uruguay hergestellt sind
che i prodotti sono di fabbricazione uruguaiana
dat deze produkten van Uruguayaans fabrikaat zijn,
at produkterne er af uruguaysk fabrikat,

y son exportados del Uruguay con destine a los Estados miembros de las Comunidades Europeas.
and exported from Uruguay to the Member States of the European Communities.
et sont exportés de l'Uruguay à destination des États membres des Communauté européennes.
und aus Uruguay nach den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt werden.
e sono esportati dall'Uruguay a destinazione degli Stati membri delle Comunità europee.
en van Uruguay naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geëxporteerd.
og udføres fra Uruguay til De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

1. Nombre y direccion del exportador en Uruguay
1. Name and address of exporter in Uruguay
1. Nom et adresse de l'exportateur en Uruguay
1. Name und Anschrift des Ausführers in Uruguay
1. Nome e indirizzo dell'esportatore in Uruguay
1. Naam en adres van de exporteur in Uruguay
1. Navn og adresse på eksportøren i Uruguay

2. Nombre y direccion del importador en un Estado miembro de las Comunidades Europeas
2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities
2. Nom et adresse de l'importateur dans un État membre des Communautés européennes
2. Name und Anschrift des Einführers in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften
2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunità europee
2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen
2. Navn og adresse på importøren i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater

3. Puerto o aeropuerto de embarque
3. Port or airport of despatch
3. Port ou aéroport d'embarquement
3. Verladehafen oder Verladeflughafen
3. Porto o aeroporto d'imbarco
3. Haven of luchthaven van inlading
3. Lastehavn eller -lufthavn

4. Barco
4. Ship
4. Bateau
4. Schiff
4. Nave
4. Schip
4. Skib

5. Conocimiento de embarque (fecha)
5. Bill of lading (date)
5. Connaissance (date)
5. Konnossement (Datum)
5. Polizza di carico (data)
5. Datum cognossement
5. Konnossement (dato)

6. Puerto o aeropuerto de destino
6. Port or airport of destination
6. Port ou aéroport de destination
6. Bestimmungshafen oder Bestimmungsfughafen
6. Porto o aeroporto di destinazione
6. Haven of luchthaven van bestemming
6. Bestemmelsehavn eller -lufthavn

7. Estado miembro de destino
7. Member State of destination
7. État membre de destination
7. Bestimmungsmgliedstaat
7. Stato membro destinatario
7. Lid-Staat van bestemming
7. Bestemmelsesmedlemsstat

Lugar y fecha de emision
Place and date of issue
Lieu et date d'émission
Ort und Datum der Ausstellung
Luogo e data di emissione
Plaats en datum van afgifte
Sted og dato for udstedelse

Sello del organismo emisor
Seal of issuing body
Cachet de l'organisme émetteur
Stempel der ausstellenden Behörde
Timbro dell'ufficio emittente
Stempel van de met de afgifte belaste instantie
Den udstedende myndigheds stempel

(Firma del responsable)

(Signature of officer responsible)

(Signature du responsable)

(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

(Firma dell'incaricato)

(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar)

(Den ansvarlige tjenestemands underskrift)

Descripcion del producto

| No de Orden | Paquetes | | Numero de la Tarifa aduanerara comun | Descripcion de las mercaderias (tarifa aduanerara comun) | Descripcion detallada de los productos | Cantidad | Peso en kg |
|-------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|----------|------------|
| | Marcas y numeros | Cantidad y naturaleza | | | | | |

Description of products

| Serial No | Package | | CCT heading No | Description of goods (Common Customs Tariff) | Detailed description of products | Quantity | Weight in kg |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|----------------------------------|----------|--------------|
| | Marks and numbers | Number and nature | | | | | |

Description des produits

| Numéro d'ordre | Colis | | Numéro du tarif douanier commun | Désignation des marchandises (tarif douanier commun) | Description détaillée des produits | Nombre | Poids en kg |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--------|-------------|
| | Marques et numeros | Nombre et nature | | | | | |

Beschreibung der Waren

| Laufende Nummer | Packstücke | | Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung (Gemeinsamer Zolltariff) | Genauere Beschreibung der Waren | Anzahl | Gewicht in kg |
|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------|---------------|
| | Zeichen und Nummern | Anzahl und Art | | | | | |

Descrizione dei prodotti

| Numero d'ordine | Colli | | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci (Tariffa doganale comune) | Descrizione dettagliata dei prodotti | Quantità | Peso in kg |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|------------|
| | Marche e numeri | Quantità e natura | | | | | |

Omschrijving van de produkten

| Volg-nummer | Colli | | Post van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving van de goederen volgens het gemeenschappelijk douanetarief | Nauwkeurige omschrijving van de produkten | Aantal | Gewicht in kg |
|-------------|-------------------|-----------------|---|---|---|--------|---------------|
| | Merken en nummers | Aantal en soort | | | | | |

Beskrivelse af produkterne

| Løbe-nummer | Kolli | | Pos. i den fælles toldtarif | Varebeskrivelse (den fælles toldtarif) | Nøjte beskrivelse af produkterne | Mængde | Vægt i kg |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--|----------------------------------|--------|-----------|
| | Mærker og numre | Antal og art | | | | | |

ANNEX IX — ANNEXE IX — ANHANG IX — ALLEGATO IX — BIJLAGE IX — BILAG IX

CERTIFICATE IN REGARD TO CERTAIN HANDICRAFT PRODUCTS (HANDICRAFTS)
 CERTIFICAT CONCERNANT CERTAINS PRODUITS FAITS À LA MAIN (HANDICRAFTS)
 BESCHEINIGUNG FÜR BESTIMMTE HANDGEARBEITETE WAREN (HANDICRAFTS)
 CERTIFICATO RELATIVO A TALUNI ARTICOLI FATTI A MANO (HANDICRAFTS)
 CERTIFICAAT BETREFFENDE BEPAALDE MET HANDENARBEID VERKREGEN PRODUKTEN (HANDICRAFTS)
 CERTIFIKAT VEDRØRENDE VISSE KUNSTHÅNDVÆRKSPRODUKTER (HANDICRAFTS)

No
 N°
 Nr.
 N.
 Nr.
 Nr.

The Government of Bangladesh
 Le gouvernement du Bangla Desh
 Die Regierung von Bangladesch
 Il governo del Bangladesh
 De Regering van Bangla Desh
 Regeringen i Bangla Desh

Export Promotion Bureau

certifies that the consignment described below includes only
 certifie que l'envoi décrit ci-après contient exclusivement
 bescheinigt, daß die nachstehend bezeichnete Sendung ausschließlich
 certifica che la partita descritta qui appresso contiene esclusivamente
 verklaart dat de hierna omschreven zending uitsluitend
 attesterer, at nedenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder

handicraft products (handicrafts) of the cottage industry,
 des produits faits à la main par l'artisanat rural,
 in ländlichen Handwerksbetrieben handgearbeitete Waren enthält,
 degli articoli fatti a mano dall'artigianato rurale,
 produkten bevat welke ten plattelande met handenarbeid in de huisindustrie zijn verkregen,
 kunsthåndværksprodukter fremstillet af landsbyhåndværkere,

that the products are of Bangladesh manufacture,
 que les produits sont fabriqués au Bangla Desh,
 daß diese Waren in Bangladesch hergestellt sind
 che i prodotti sono fabbricati nel Bangladesh
 dat deze produkten in Bangla Desh gefabriceerd zijn,
 at produkterne er fabrikeret i Bangla Desh,

and exported from Bangladesh to the Member States of the European Communities.
 et sont exportés du Bangla Desh à destination des États membres des Communautés européennes.
 und aus Bangladesch nach den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt werden.
 e sono esportati dal Bangladesh a destinazione degli Stati membri delle Comunità europee.
 en van Bangla Desh naar de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen worden geëxporteerd.
 og udføres fra Bangla Desh til De europæiske Fællesskabers medlemsstater.

1. Name and address of exporter in Bangladesh

- 1. Nom et adresse de l'exportateur au Bangla Desh
- 1. Name und Anschrift des Ausführers in Bangladesch
- 1. Nome e indirizzo dell'esportatore nel Bangladesh
- 1. Naam en adres van de exporteur in Bangla Desh
- 1. Navn og adresse på eksportøren i Bangla Desh

2. Name and address of importer in a Member State of the European Communities

- 2. Nom et adresse de l'importateur dans un État membre des Communautés européennes
- 2. Name und Anschrift des Einführers in einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften
- 2. Nome e indirizzo dell'importatore in uno Stato membro delle Comunità europee
- 2. Naam en adres van de importeur in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen
- 2. Navn og adresse på importøren i en af De europæiske Fællesskabers medlemsstater

3. Port or airport of despatch

- 3. Port ou aéroport d'embarquement
- 3. Verladehafen oder Verladeflughafen
- 3. Porto o aeroporto d'imbarco
- 3. Haven of luchthaven van inlading
- 3. Lastehavn eller -lufthavn

4. Ship

- 4. Bateau
- 4. Schiff
- 4. Nave
- 4. Schip
- 4. Skib

5. Bill of lading (date)

- 5. Connaissance (date)
- 5. Konnossement (Datum)
- 5. Polizza di carico (data)
- 5. Datum cognossement
- 5. Konnossement (dato)

6. Port or airport of destination

- 6. Port ou aéroport de destination
- 6. Bestimmungshafen oder Bestimmungsflughafen
- 6. Porto o aeroporto di destinazione
- 6. Haven of luchthaven van bestemming
- 6. Bestemmelsehavn eller -lufthavn

7. Member State of destination

- 7. État membre de destination
- 7. Bestimmungsmittgliedstaat
- 7. Stato membro destinatario
- 7. Lid-Staat van bestemming
- 7. Bestemmelsesmedlemsstat

Place and date of issue

- Lieu et date d'émission
- Ort und Datum der Ausstellung
- Luogo e data di emissione
- Plaats en datum van afgifte
- Sted og dato for udstedelse

Seal of issuing body
Cachet de l'organisme émetteur
Stempel der ausstellenden Behörde
Timbro dell'organismo emittente
Stempel van de met de afgifte belaste instantie
Den udstedende myndigheds stempel

(Signature of officer responsible)

(Signature du responsable)

(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)

(Firma dell'incaricato)

(Handtekening van de verantwoordelijke ambtenaar)

(Den ansvarlige tjenestemands underskrift)

Export Promotion Bureau

REGOLAMENTO (CEE) N. 3596/73 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1973

riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» per l'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri degli articoli 109, paragrafo 2, e 119, paragrafo 2, dell'atto di adesione negli scambi con taluni stati associati e paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in virtù degli articoli 109, paragrafo 2, e 119, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati⁽¹⁾, in appresso denominato «l'Atto di adesione», i prodotti originari degli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, e i prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 119, paragrafo 1, sono sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime loro applicato prima dell'adesione; che pertanto il ravvicinamento alla tariffa doganale comune nei nuovi Stati membri non deve provocare un aumento dell'aliquota del dazio doganale applicabile ai prodotti originari di detti Stati associati o paesi e territori d'oltremare; che è pertanto opportuno precisare le regole da applicare per la determinazione dell'origine dei prodotti chiamati a beneficiare del regime particolare risultante da tale situazione;

considerando che, al fine di semplificare le formalità doganali che devono essere applicate dagli Stati, paesi e territori in questione, è necessario applicare:

- il regolamento (CEE) n. 1251/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, riguardante l'applicazione della decisione n. 36/71 del consiglio di associazione, previsto dalla convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a questa Comunità⁽²⁾, modificato dai regolamenti (CEE) n. 2860/71⁽³⁾ e n. 2656/72⁽⁴⁾;
- il regolamento (CEE) n. 1289/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, riguardante l'applicazione della decisione n. 1/71 del consiglio di associa-

zione previsto dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 686/72⁽⁶⁾;

- la decisione del Consiglio, del 7 giugno 1971, relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁷⁾, modificata dalla decisione del Consiglio del 6 dicembre 1972⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» di cui all'articolo 109, paragrafo 2, dell'atto di adesione, le disposizioni dei regolamenti (CEE) nn. 1251/71, 2860/71 e 2656/72, riguardanti l'applicazione di talune decisioni in materia doganale del consiglio di associazione previsto dalla convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a questa Comunità, sono applicabili ai prodotti di tali Stati.
2. Per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» di cui all'articolo 109, paragrafo 2, dell'atto di adesione, le disposizioni dei regolamenti (CEE) nn. 1289/71 e 686/72 riguardanti l'applicazione di talune decisioni in materia doganale del consiglio di associazione previsto dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repub-

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 135 del 21. 6. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 31. 12. 1971, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 141 del 27. 6. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 82 del 6. 4. 1972, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.

⁽⁸⁾ GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 17.

blica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, sono applicabili ai prodotti di tali Stati.

3. Per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» di cui all'articolo 119, paragrafo 2, dell'atto di adesione, sono applicabili le disposizioni delle decisioni del Consiglio, del 7 giugno 1971 e del 6 dicembre 1972, relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della

decisione del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 3597/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 10/73 del Comitato misto CEE—Austria che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il 12 dicembre 1973, la decisione n. 10/73 che modifica il suddetto protocollo, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale;

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la decisione n. 10/73 del 12 dicembre 1973 del Comitato misto è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ove GULDBERG

(¹) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.

DECISIONE N. 10/73 DEL COMITATO MISTO

del 12 dicembre 1973

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

considerando che è necessario sostituire il modello di certificato di circolazione delle merci A.OS.1 che figura nell'allegato V del protocollo n. 3 col modello EUR.1, per consentire l'uso di quest'ultimo modello nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario precisare la procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci quando esso si riferisce ad un articolo completo importato mediante spedizioni scaglionate;

considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare le procedure di rilascio dei certificati di circolazione delle merci relativi alle merci che hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati quando esse non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tal quali, oppure alle merci originarie ai sensi dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario apportare le modifiche che derivano dalla presente decisione, a talune altre disposizioni del protocollo n. 3 e della decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«1. I prodotti originari a norma del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella

Comunità o in Austria, al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che viene rilasciato dalle autorità doganali dell'Austria o dagli Stati membri della Comunità.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se occorre, dell'articolo 3, i certificati sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui le merci hanno sostato prima di essere riesportate tal quali, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 e nei casi in cui, su richiesta del dichiarante in dogana un articolo smontato o non montato di cui ai capitoli 84 ed 85 della nomenclatura di Bruxelles viene importato mediante spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.

4. Le autorità doganali austriache o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino sul territorio dell'Austria o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello che figura nell'allegato V del presente protocollo.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato unicamente su domanda scritta dell'esportatore. La domanda viene redatta sul formulario il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente al protocollo stesso.»

Articolo 3

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è soppresso.

2. Il testo del paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 su base dei quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservati per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. I certificati di circolazione delle merci sono conservati dalle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le norme vigenti in tale Stato.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, commi primo e secondo del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci è compilato sul modulo il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo. Tale modulo può essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Esso è redatto in una di tali lingue in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore; se è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 20 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Le note esplicative, gli elenchi A, B e C e il modello del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.»

Articolo 7

La nota 7 ad articolo 8 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 8

La seconda frase della nota 8 ad articolo 10 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 9

L'articolo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 10

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 11

La sigla A.OS.1 che figura negli articoli 4 e 5 della decisione n. 3/73, nonché la sigla A.W.1 che figura nell'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa decisione, sono sostituite dalla sigla EUR.1.

Articolo 12

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 13

1. Il modello di certificato di circolazione delle merci, che figura nell'allegato V del protocollo n. 3, è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.

2. L'allegato VI del protocollo n. 3 è soppresso.

3. I certificati di circolazione delle merci redatti secondo i modelli precedentemente in vigore potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni stabilite dalla presente decisione, che si tratti del modello A.OS.1 o del modello A.W.1.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1973.

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

I segretari

H. MICHITSCH A. SLINGERLAND

ALLEGATO

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</p> | <p>EUR. 1 N. A 000.000</p> | | |
| <p>3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</p> | <p>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p> | | |
| <p>6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)</p> | <p>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">c</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p> | | |
| <p>7. Osservazioni</p> | <p>4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione</p> | <p>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</p> | |
| <p>8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci</p> | <p>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</p> | <p>10. Fatture (indicazione facoltativa)</p> | |
| <p>11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾</p> <p>modello n. del</p> <p>Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato</p> <p>A addì</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> | <p>Timbro</p> | <p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> | |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

⁽²⁾ Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

| | |
|--|--|
| <p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p> | <p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p> |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>⁽¹⁾ Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | EUR. 1 N. A 000.000 | | |
| Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | | | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | | |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | |
| | 7. Osservazioni | | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 7. Osservazioni | | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) | |
| 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato. Fatto a, addi (Firma) | | | |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addi

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3598/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 10/73 del Comitato misto CEE-Portogallo che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il 12 dicembre 1973, la decisione n. 10/73 che modifica il suddetto protocollo, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, la decisione n. 10/73 del Comitato misto del 12 dicembre 1973 è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ove GULDBERG

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

DECISIONE N. 10/73 DEL COMITATO MISTO

del 12 dicembre 1973

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

considerando che è necessario sostituire il modello di certificato di circolazione delle merci A.P.1 che figura nell'allegato V del protocollo n. 3, col modello EUR.1, per consentire l'uso di quest'ultimo modello nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario precisare la procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci quando esso si riferisce ad un articolo completo importato mediante spedizioni scaglionate;

considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare le procedure di rilascio dei certificati di circolazione delle merci relativi alle merci che hanno soltanto nel territorio di ciascuno dei paesi interessati quando esse non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tal quali, oppure alle merci originarie ai sensi dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario apportare le modifiche che derivano dalla presente decisione, a talune altre disposizioni del protocollo n. 3 e della decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«1. I prodotti originari a norma del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella

Comunità o nel Portogallo, al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che viene rilasciato dalle autorità doganali del Portogallo o dagli Stati membri della Comunità.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se occorre, dell'articolo 3, i certificati sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui le merci hanno sostato prima di essere riesportate tal quali, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 e nei casi in cui, su richiesta del dichiarante in dogana un articolo smontato o non montato di cui ai capitoli 84 ed 85 della nomenclatura di Bruxelles viene importato mediante spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.

4. Le autorità doganali portoghesi o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino sul territorio del Portogallo o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello che figura nell'allegato V del presente protocollo.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato unicamente su domanda scritta dell'esportatore. La domanda viene redatta sul formulario il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente al protocollo stesso.»

Articolo 3

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è soppresso.
2. Il testo del paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 su base dei quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservati per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. I certificati di circolazione delle merci sono conservati dalle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le norme vigenti in tale Stato.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, commi primo e secondo del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci è compilato sul modulo il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo. Tale modulo può essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Esso è redatto in una di tali lingue in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore; se è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 20 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Le note esplicative, gli elenchi A, B e C e il modello del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.»

Articolo 7

La nota 7 ad articolo 8 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 8

La seconda frase della nota 8 ad articolo 10 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 9

L'articolo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 10

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 11

La sigla A.P.1 che figura negli articoli 4 e 5 della decisione n. 3/73, nonché la sigla A.W.1 che figura nell'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa decisione, sono sostituite dalla sigla EUR.1.

Articolo 12

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 13

1. Il modello di certificato di circolazione delle merci, che figura nell'allegato V del protocollo n. 3, è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.

2. L'allegato VI del protocollo n. 3 è soppresso.

3. I certificati di circolazione delle merci redatti secondo i modelli precedentemente in vigore potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni stabilite dalla presente decisione, che si tratti del modello A.P.1 o del modello A.W.1.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1973.

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

I segretari

A. CORREIA

C. D. von SCHUMANN

ALLEGATO

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | |
|---|--|---|
| <p>1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</p> | <p>EUR. 1 N. A 000.000</p> <p style="font-size: small;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p> | |
| <p>3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</p> | <p>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</p> <p style="text-align: center;">..... e</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p> | |
| | <p>4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione</p> | <p>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</p> |
| <p>6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)</p> | <p>7. Osservazioni</p> | |
| <p>8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci</p> | <p>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</p> | <p>10. Fatture (indicazione facoltativa)</p> |
| <p>11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addì <div style="text-align: center;">(Firma)</div></p> | <p>Timbro</p> | <p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a, addì <div style="text-align: center;">(Firma)</div></p> |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

⁽²⁾ Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

| | |
|--|--|
| <p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p> | <p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p> |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(¹) Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | <h2 style="margin: 0;">EUR. 1 N. A 000.000</h2> <p style="font-size: small; margin: 5px 0;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p> | | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra c (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | | |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 7. Osservazioni | | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) | |
| <p align="center">12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato.</p> <p>Fatto a, addì</p> <p align="center">..... (Firma)</p> | | | |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3599/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 10/73 del Comitato misto CEE—Svezia che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il 12 dicembre 1973, la decisione n. 10/73 che modifica il suddetto protocollo, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale;

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia, la decisione n. 10/73 del Comitato misto del 12 dicembre 1973 è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

(¹) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 97.

DECISIONE N. 10/73 DEL COMITATO MISTO

del 12 dicembre 1973

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

considerando che è necessario sostituire il modello di certificato di circolazione delle merci A.S.1. che figura nell'allegato V del protocollo n. 3, col modello EUR.1, per consentire l'uso di quest'ultimo modello nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario precisare la procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci quando esso si riferisce ad un articolo completo importato mediante spedizioni scaglionate;

considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare le procedure di rilascio dei certificati di circolazione delle merci relativi alle merci che hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati quando esse non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tal quali, oppure alle merci originarie ai sensi dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario apportare le modifiche che derivano dalla presente decisione a talune altre disposizioni del protocollo n. 3 e della decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«1. I prodotti originari a norma del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella

Comunità o in Svezia, al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che viene rilasciato dalle autorità doganali della Svezia o dagli Stati membri della Comunità.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se occorre, dell'articolo 3, i certificati sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui le merci hanno sostato prima di essere riesportate tal quali, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 e nei casi in cui, su richiesta del dichiarante in dogana un articolo smontato o non montato di cui ai capitoli 84 ed 85 della nomenclatura di Bruxelles viene importato mediante spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.

4. Le autorità doganali svedesi o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino sul territorio della Svezia o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello che figura nell'allegato V del presente protocollo.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato unicamente su domanda scritta dell'esportatore. La domanda viene redatta sul formulario il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente al protocollo stesso.»

Articolo 3

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è soppresso.
2. Il testo del paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 su base dei quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservati per la durata di almeno due anni dalle Autorità doganali del paese di esportazione».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. I certificati di circolazione delle merci sono conservati dalle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le norme vigenti in tale Stato.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, commi primo e secondo del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci è compilato sul modulo il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo. Tale modulo può essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Esso è redatto in una di tali lingue in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore; se è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 20 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Le note esplicative, gli elenchi A, B e C e il modello del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.»

Articolo 7

La nota 7 ad articolo 8 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 8

La seconda frase della nota 8 ad articolo 10 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 9

L'articolo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 10

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 11

La sigla A.S.1 che figura negli articoli 4 e 5 della decisione n. 3/73, nonché la sigla A.W.1 che figura nell'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa decisione, sono sostituite dalla sigla EUR.1.

Articolo 12

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 13

1. Il modello di certificato di circolazione delle merci, che figura nell'allegato V del protocollo n. 3, è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.

2. L'allegato VI del protocollo n. 3 è soppresso.

3. I certificati di circolazione delle merci redatti secondo i modelli precedentemente in vigore potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni stabilite dalla presente decisione, che si tratti del modello A.S.1 o del modello A.W.1.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1973.

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

I segretari

J. af SILLEN

J. von GRUMME

ALLEGATO

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | |
|---|--|---|
| <p>1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</p> | <p>EUR. 1 N. A 000.000</p> | |
| <p>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p> | | |
| <p>3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</p> | <p>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">c</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p> | |
| <p>4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione</p> | | <p>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</p> |
| <p>6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)</p> | <p>7. Osservazioni</p> | |
| <p>8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci</p> | <p>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</p> | <p>10. Fatture (indicazione facoltativa)</p> |
| <p>11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾</p> <p>modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addì</p> <p style="text-align: center;">..... (Firma)</p> | <p>Timbro</p> | <p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: center;">..... (Firma)</p> |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

⁽²⁾ Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

| | |
|--|--|
| <p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p> | <p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p> |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a, addi</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a, addi</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>⁽¹⁾ Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | <h2 style="margin: 0;">EUR. 1</h2> <h2 style="margin: 0;">N. A 000.000</h2> <p style="font-size: small; margin: 5px 0;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p> | | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <p align="center">e</p> <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <p align="center" style="font-size: x-small;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p> | | |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 7. Osservazioni | | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) | |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addi

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3600/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 10/73 del Comitato misto CEE—Svizzera che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il 12 dicembre 1973, la decisione n. 10/73 che modifica il suddetto protocollo, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, la decisione n. 10/73 del Comitato misto del 12 dicembre 1973 è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

(¹) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189.

DECISIONE N. 10/73 DEL COMITATO MISTO

del 12 dicembre 1973

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

considerando che è necessario sostituire il modello di certificato di circolazione delle merci A.CH.1 che figura nell'allegato V del protocollo n. 3, col modello EUR 1, per consentire l'uso di quest'ultimo modello nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario precisare la procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci quando esso si riferisce ad un articolo completo importato mediante spedizioni scaglionate;

considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare le procedure di rilascio dei certificati di circolazione delle merci relativi alle merci che hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati quando esse non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tal quali, oppure alle merci originarie ai sensi dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario apportare le modifiche che derivano dalla presente decisione, a talune altre disposizioni del protocollo n. 3 e della decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«1. I prodotti originari a norma del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella

Comunità o in Svizzera, al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che viene rilasciato dalle autorità doganali della Svizzera o dagli Stati membri della Comunità.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se occorre, dell'articolo 3, i certificati sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui le merci hanno sostato prima di essere riesportate tal quali, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 e nei casi in cui, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato di cui ai capitoli 84 e 85 della nomenclatura di Bruxelles viene importato mediante spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.

4. Le autorità doganali svizzere o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino sul territorio della Svizzera o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello che figura nell'allegato V del presente protocollo.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato unicamente su domanda scritta dell'esportatore. La domanda viene redatta sul formulario il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente al protocollo stesso.»

Articolo 3

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è soppresso.
2. Il testo del paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 su base dei quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservati per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. I certificati di circolazione delle merci sono conservati dalle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le norme vigenti in tale Stato.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, commi primo e secondo del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci è compilato sul modulo il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo. Tale modulo può essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Esso è redatto in una di tali lingue in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore; se è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 20 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Le note esplicative, gli elenchi A, B e C e il modello del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.»

Articolo 7

La nota 7 ad articolo 8 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 8

La seconda frase della nota 8 ad articolo 10 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 9

L'articolo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 10

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 11

La sigla A.CH.1 che figura negli articoli 4 e 5 della decisione n. 3/73, nonché la sigla A.W.1 che figura nell'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa decisione, sono sostituite dalla sigla EUR.1.

Articolo 12

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 13

1. Il modello di certificato di circolazione delle merci, che figura nell'allegato V del protocollo n. 3, è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.

2. L'allegato VI del protocollo n. 3 è soppresso.

3. I certificati di circolazione delle merci redatti secondo i modelli precedentemente in vigore potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni stabilite dalla presente decisione, che si tratti del modello A.CH. 1 o del modello A.W.1.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1973.

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

I segretari

S. MELI A. SLINGERLAND

ALLEGATO
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | |
|--|---|---|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | EUR. 1 N. A 000.000 | |
| Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | | |
| 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 7. Osservazioni | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |
| 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addì (Firma) | Timbro | 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a, addì (Firma) |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

⁽²⁾ Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

| | |
|--|--|
| <p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p> | <p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p> |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a, addi</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾ ,</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a, addi</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(¹) Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | <h2 style="margin: 0;">EUR. 1 N. A 000.000</h2> <p style="font-size: small; margin: 5px 0;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p> | | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra <hr style="border: 0; border-top: 1px dotted black;"/> <p align="center">e</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px dotted black;"/> <p align="center">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p> | | |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 7. Osservazioni | | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽⁴⁾, designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato.</p> <p>Fatto a, addì</p> <p align="center">..... (Firma)</p> </div> | | | |

⁽⁴⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addi

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3601/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 7/73 del Comitato misto CEE—Norvegia che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

L CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia ⁽¹⁾ è stato firmato il 14 maggio 1973 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1973;

considerando che, in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il 12 dicembre 1973, la decisione n. 7/73 che modifica il suddetto protocollo, nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale;

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia, la decisione n. 7/73 del Comitato misto del 12 dicembre 1973 è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

(¹) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.

DECISIONE N. 7/73 DEL COMITATO MISTO

del 12 dicembre 1973

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

considerando che è necessario sostituire il modello di certificato di circolazione delle merci A.N.1 che figura nell'allegato V del protocollo n. 3, col modello EUR.1, per consentire l'uso di quest'ultimo modello nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario precisare la procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci quando esso si riferisce ad un articolo completo importato mediante spedizioni scaglionate;

considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare le procedure di rilascio dei certificati di circolazione delle merci relativi alle merci che hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati quando esse non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tal quali, oppure alle merci originarie ai sensi dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario apportare le modifiche che derivano dalla presente decisione, a talune altre disposizioni del protocollo n. 3 e della decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«1. I prodotti originari a norma del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella

Comunità o in Norvegia, al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che viene rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o dagli Stati membri della Comunità.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se occorre, dell'articolo 3, i certificati sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui le merci hanno sostato prima di essere riesportate tal quali, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 e nei casi in cui, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato di cui ai capitoli 84 ed 85 della nomenclatura di Bruxelles viene importato mediante spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.

4. Le autorità doganali norvegesi o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino sul territorio della Norvegia o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello che figura nell'allegato V del presente protocollo.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato unicamente su domanda scritta dell'esportatore. La domanda viene redatta sul formulario il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente al protocollo stesso.»

Articolo 3

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è soppresso.

2. Il testo del paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 su base dei quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservati per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. I certificati di circolazione delle merci sono conservati dalle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le norme vigenti in tale Stato.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, commi primo e secondo del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci è compilato sul modulo il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo. Tale modulo può essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Esso è redatto in una di tali lingue in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore; se è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 20 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Le note esplicative, gli elenchi A, B e C e il modello del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.»

Articolo 7

La nota 7 ad articolo 8 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 8

La seconda frase della nota 8 ad articolo 10 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 9

L'articolo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 10

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 11

La sigla A.N.1 che figura negli articoli 4 e 5 della decisione n. 3/73, nonché la sigla A.W.1 che figura nell'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa decisione, sono sostituite dalla sigla EUR.1.

Articolo 12

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 13

1. Il modello di certificato di circolazione delle merci, che figura nell'allegato V del protocollo n. 3, è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.

2. L'allegato VI del protocollo n. 3 è soppresso.

3. I certificati di circolazione delle merci redatti secondo i modelli precedentemente in vigore potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni stabilite dalla presente decisione, che si tratti del modello A.N.1 o del modello A.W.1.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1973.

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

I segretari

S. ENDRESEN

J. von GRUMME

ALLEGATO
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | | |
|--|---|---|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | EUR. 1 N. A 000.000 | | |
| Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | | | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra <div style="text-align: center;">c</div> (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | | |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | |
| | 7. Osservazioni | | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci | | |
| 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | | 10. Fatture (indicazione facoltativa) | |
| 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addì <div style="text-align: center;">(Firma)</div> | | 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a, addì <div style="text-align: center;">(Firma)</div> | |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

⁽²⁾ Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

Timbro

| | |
|--|--|
| <p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p> | <p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p> |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(¹) Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | <h2 style="margin: 0;">EUR. 1 N. A 000.000</h2> <p style="font-size: small; margin: 5px 0;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p> | | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | 7. Osservazioni |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) | |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3602/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 10/73 del Comitato misto CEE—Islanda che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, il 12 dicembre 1973, la decisione n. 10/73 che modifica il suddetto protocollo nonché la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale;

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, la decisione n. 10/73 del Comitato misto del 12 dicembre 1973 è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2.

DECISIONE N. 10/73 DEL COMITATO MISTO

del 12 dicembre 1973

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa e la decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

considerando che è necessario sostituire il modello di certificato di circolazione delle merci A.I.S.1 che figura nell'allegato V del protocollo n. 3, col modello EUR.1, per consentire l'uso di quest'ultimo modello nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario precisare la procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci quando esso si riferisce ad un articolo completo importato mediante spedizioni scaglionate;

considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare le procedure di rilascio dei certificati di circolazione delle merci relativi alle merci che hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati quando esse non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tal quali, oppure alle merci originarie ai sensi dell'articolo 2 e, se del caso, dell'articolo 3 del protocollo n. 3;

considerando che è necessario apportare le modifiche che derivano dalla presente decisione, a talune altre disposizioni del protocollo n. 3 e della decisione n. 3/73 del Comitato misto che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa nel campo doganale,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«1. I prodotti originari a norma del presente protocollo sono ammessi, all'importazione nella

Comunità o in Islanda, al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che viene rilasciato dalle autorità doganali dell'Islanda o dagli Stati membri della Comunità.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2 e, se occorre, dell'articolo 3, i certificati sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui le merci hanno sostato prima di essere riesportate tal quali, oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2, su presentazione dei certificati di circolazione delle merci, rilasciati in precedenza.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 e nei casi in cui, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato di cui ai capitoli 84 ed 85 della nomenclatura di Bruxelles viene importato mediante spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo.

4. Le autorità doganali islandesi o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino sul territorio dell'Islanda o della Comunità. Il modello del certificato utilizzato è quello che figura nell'allegato V del presente protocollo.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato unicamente su domanda scritta dell'esportatore. La domanda viene redatta sul formulario il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente al protocollo stesso.»

Articolo 3

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è soppresso.
2. Il testo del paragrafo 3, che diventa paragrafo 2, dell'articolo 10 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 su base dei quali sono rilasciati dei nuovi certificati, devono essere conservati per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. I certificati di circolazione delle merci sono conservati dalle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le norme vigenti in tale Stato.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 12, commi primo e secondo del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il certificato di circolazione delle merci è compilato sul modulo il cui modello figura nell'allegato V del presente protocollo. Tale modulo può essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Esso è redatto in una di tali lingue in conformità alle disposizioni di diritto interno dello Stato esportatore; se è compilato a mano, esso deve essere scritto in inchiostro ed in carattere stampatello.

Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per la lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 25 il m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 20 del protocollo n. 3 è sostituito dal testo seguente:

«Le note esplicative, gli elenchi A, B e C e il modello del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo.»

Articolo 7

La nota 7 ad articolo 8 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 8

La seconda frase della nota 8 ad articolo 10 dell'allegato I del protocollo n. 3 è soppressa.

Articolo 9

L'articolo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 10

Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 11

La sigla A.IS.1 che figura negli articoli 4 e 5 della decisione n. 3/73, nonché la sigla A.W.1 che figura nell'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 2 della stessa decisione, sono sostituite dalla sigla EUR.1.

Articolo 12

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della decisione n. 3/73 è soppresso.

Articolo 13

1. Il modello di certificato di circolazione delle merci, che figura nell'allegato V del protocollo n. 3, è sostituito da quello che figura in allegato alla presente decisione.

2. L'allegato VI del protocollo n. 3 è soppresso.

3. I certificati di circolazione delle merci redatti secondo i modelli precedentemente in vigore potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni stabilite dalla presente decisione, che si tratti del modello A.IS.1 o del modello A.W.1.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1973.

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

I segretari

O. EGILSSON

M. C. SAÛT

ALLEGATO

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | |
|---|--|--|
| <p>1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</p> | <p>EUR. 1 N. A 000.000</p> | |
| <p>3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</p> | <p>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p> | |
| <p>6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)</p> | <p>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">c</p> <p>.....</p> <p>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p> | |
| <p>8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci</p> | <p>4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione</p> | <p>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</p> |
| <p>11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾</p> <p>modello n.</p> <p>del</p> <p>Ufficio doganale</p> <p>Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato</p> <p>A addì</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> | <p>7. Osservazioni</p> | |
| <p>⁽²⁾ Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.</p> | <p>9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</p> <p>10. Fatture (indicazione facoltativa)</p> <p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> | |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

| | |
|--|---|
| <p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p> | <p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p> |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di costatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>⁽¹⁾ Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | <h2 style="margin: 0;">EUR. 1</h2> <h2 style="margin: 0;">N. A 000.000</h2> | | |
| Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | | | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra <p align="center">e</p> (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | | |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio d'esportazione | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | |
| | 7. Osservazioni | | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾, designazione delle merci | | |
| | | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |
| | | | |
| 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato. Fatto a, addì <p align="center">..... (Firma)</p> | | | |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3603/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, l'11 dicembre 1973, la decisione n. 11/73;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, nella Comunità è applicabile la decisione n. 11/73 del Comitato misto, dell'11 dicembre 1973, allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

(¹) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.

DECISIONE N. 11/73 DEL COMITATO MISTO**dell'11 dicembre 1973****che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato protocollo n. 3 in particolare l'articolo 28,

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn flakes» e simili deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a norma delle disposizioni dell'articolo 5 del protocollo n. 3; che è pertanto necessario modificare il testo della nota a piè ⁽¹⁾ dell'allegato II del protocollo n. 3,

DECIDE:

*Articolo unico*Il testo della nota ⁽¹⁾ dell'allegato II del protocollo n. 3, relativa alla voce n. 19.05, viene sostituito con il testo seguente:«⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo *zea indurata* oppure di grano duro.»

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

*Per il Comitato misto**Il Presidente*

R. de KERGORLAY

REGOLAMENTO (CEE) N. 3604/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, l'11 dicembre 1973, la decisione n. 11/73;

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, nella Comunità è applicabile la decisione n. 11/73 del Comitato misto, dell'11 dicembre 1973, allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ove GULDBERG

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189.

DECISIONE N. 11/73 DEL COMITATO MISTO

dell'11 dicembre 1973

che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn flakes» e simili deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a norma delle disposizioni dell'articolo 5 del protocollo n. 3; che è pertanto necessario modificare il testo della nota a piè ⁽¹⁾ dell'allegato II del protocollo n. 3,

DECIDE:

Articolo unico

Il testo della nota ⁽¹⁾ dell'allegato II del protocollo n. 3, relativa alla voce n. 19.05, viene sostituito con il testo seguente:

«⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo *zea indurata* oppure di grano duro.»

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

REGOLAMENTO (CEE) N. 3605/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'accordo fra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo fra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, l'11 dicembre 1973, la decisione n. 11/73;

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo fra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia, nella Comunità è applicabile la decisione n. 11/73 del Comitato misto, dell'11 dicembre 1973, allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

(¹) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.

DECISIONE N. 11/73 DEL COMITATO MISTO

dell'11 dicembre 1973

che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato protocollo n. 3 in particolare l'articolo 28,

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn flakes» e simili deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a norma delle disposizioni dell'articolo 5 del protocollo n. 3; che è pertanto necessario modificare il testo della nota a piè ⁽¹⁾ dell'allegato II del protocollo n. 3,

DECIDE:

Articolo unico

Il testo della nota ⁽¹⁾ dell'allegato II del protocollo n. 3, relativa alla voce n. 19.05, viene sostituito con il testo seguente:

«⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo *zea indurata* oppure di grano duro.»

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

REGOLAMENTO (CEE) N. 3606/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, l'11 dicembre 1973, la decisione n. 11/73;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, nella Comunità è applicabile la decisione n. 11/73 del Comitato misto, dell'11 dicembre 1973, allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2.

DECISIONE N. 11/73 DEL COMITATO MISTO

dell'11 dicembre 1973

che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn flakes» e simili deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a norma delle disposizioni dell'articolo 5 del protocollo n. 3; che è pertanto necessario modificare il testo della nota a piè ⁽¹⁾ dell'allegato II del protocollo n. 3,

DECIDE:

Articolo unico

Il testo della nota ⁽¹⁾ dell'allegato II del protocollo n. 3, relativa alla voce n. 19.05, viene sostituito con il testo seguente:

«⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo *zea* indurata oppure di grano duro.»

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

REGOLAMENTO (CEE) N. 3607/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 11/73 del Comitato misto istituito dall'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la proposta della Commissione,

*Articolo 1*considerando che un accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ⁽¹⁾ è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

Per l'applicazione dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, nella Comunità è applicabile la decisione n. 11/73 del Comitato misto, dell'11 dicembre 1973, allegata al presente regolamento.

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, l'11 dicembre 1973, la decisione n. 11/73;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Ove GULDBERG

(¹) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

DECISIONE N. 11/73 DEL COMITATO MISTO**dell'11 dicembre 1973****che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato protocollo n. 3 in particolare l'articolo 28,

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn flakes» e simili deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a norma delle disposizioni dell'articolo 5 del protocollo n. 3; che è pertanto necessario modificare il testo della nota a piè ⁽¹⁾ dell'allegato II del protocollo n. 3,

DECIDE:

*Articolo unico*Il testo della nota ⁽¹⁾ dell'allegato II del protocollo n. 3, relativa alla voce n. 19.05, viene sostituito con il testo seguente:«⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo *zea indurata* oppure di grano duro.»

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

*Per il Comitato misto**Il Presidente*

R. de KERGORLAY

REGOLAMENTO (CEE) N. 3608/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

riguardante l'applicazione della decisione n. 8/73 del Comitato misto istituito dall'accordo fra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo fra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia ⁽¹⁾ è stato firmato il 14 maggio 1973 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale accordo, il Comitato misto ha adottato, l'11 dicembre 1973, la decisione n. 8/73;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

considerando che bisogna applicare nella Comunità la decisione di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dell'accordo fra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia, nella Comunità è applicabile la decisione n. 8/73 del Comitato misto, dell'11 dicembre 1973, allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

(1) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.

DECISIONE N. 8/73 DEL COMITATO MISTO

dell'11 dicembre 1973

che modifica l'allegato II del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973.

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, qui di seguito denominato protocollo n. 3, in particolare l'articolo 28,

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la trasformazione del grano duro in prodotti a base di cereali ottenuti mediante soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn flakes» e simili deve essere considerata come una trasformazione sufficiente a norma delle disposizioni dell'articolo 5 del protocollo n. 3; che è pertanto necessario modificare il testo della nota a piè ⁽¹⁾ dell'allegato II de protocollo n. 3,

DECIDE:

Articolo unico

Il testo della nota ⁽¹⁾ dell'allegato II del protocollo n. 3, relativa alla voce n. 19.05, viene sostituito con il testo seguente:

«⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo *zea indurata* oppure di grano duro.»

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1973.

Per il Comitato misto

Il Presidente

R. de KERGORLAY

REGOLAMENTO (CEE) N. 3609/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

relativo al regime doganale da applicare a taluni prodotti della pesca originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che in uno scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Norvegia, la Comunità si è impegnata a ridurre in via autonoma i dazi doganali da applicare a taluni prodotti della pesca delle voci doganali ex. 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganale comune, originari della Norvegia, purché la Norvegia rispetti le condizioni attuali di concorrenza generale nel settore della pesca;

considerando che il suddetto scambio di lettere stabilisce talune norme di origine, la cui applicazione presuppone, tuttavia, la definizione delle condizioni relative al trasporto dei prodotti originari, nonché l'introduzione di metodi di cooperazione amministrativa; che è necessario che il carattere di prodotti originari sia provato mediante un certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità doganali norvegesi al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali esso si riferisce,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali da applicare all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria dei prodotti delle voci doganali ex 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganale comune ed elencati nella tabella I allegata al presente regolamento, originari della Norvegia, sono ridotti sino al livello indicato per ciascuno di essi.

2. I dazi doganali da applicare all'importazione in Danimarca e nel Regno Unito dei prodotti delle voci doganali ex 03.01 ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganale comune ed elencati nella tabella II allegata al presente regolamento, originari della Norvegia, vengono fissati al livello indicato per ciascuno di essi.

3. I dazi doganali da applicare all'importazione in Irlanda dei prodotti delle voci doganali ex 03.01, ex 16.04 ed ex 16.05 della tariffa doganale comune ed elencati nella tabella III allegata al presente regolamento, originari della Norvegia, vengono ridotti o fissati al livello indicato per ciascuno di essi.

4. L'applicazione delle riduzioni previste ai paragrafi 1, 2 e 3 è subordinata all'osservanza da parte della Norvegia dei prezzi di riferimento instaurati o da instaurare da parte della Comunità.

Articolo 2

La nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

In nessun caso le conserve di spratti (*Sprattus sprattus*) possono essere tenute o esposte per la vendita e immesse in circolazione o in vendita nella Comunità sotto una denominazione diversa da quella di conserve di spratti o brisling e soprattutto sotto la denominazione di conserve di sardine, di acciughe o di aringhe di Norvegia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

ALLEGATO

- I. Per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 1, vengono considerati prodotti originari della Norvegia, a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità:
- a) i prodotti della pesca praticata in Norvegia,
 - b) i prodotti della pesca marittima effettuata da navi della Norvegia,
 - c) i prodotti fabbricati a bordo delle navi-fattoria, esclusivamente a partire dai prodotti di cui al punto b),
 - d) le merci fabbricate in Norvegia a partire da prodotti di cui ai punti a), b) e c).

Il termine «in Norvegia» comprende altresì le acque territoriali norvegesi. Le navi operanti in alto mare, ivi comprese le «navi-fattoria» a bordo delle quali si effettua la trasformazione o la lavorazione dei prodotti pescati a mezzo di esse, sono considerate come facenti parte del territorio norvegese, purché soddisfino alle condizioni indicate in appresso riguardanti le navi.

Per «navi della Norvegia» si intendono soltanto le navi:

- che sono immatricolate o registrate in Norvegia,
 - che battono bandiera norvegese,
 - che appartengono, per almeno metà, a cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia, ovvero a una società avente la sede principale in uno di questi Stati e di cui il gerente ed i gerenti, il presidente del Consiglio di amministrazione o di sorveglianza, nonché la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia; inoltre, nel caso in cui le navi appartengano a società di persone od a società a responsabilità limitata, la metà almeno del capitale deve appartenere ai suddetti Stati, ai loro enti pubblici o ai loro cittadini,
 - il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia,
 - e il cui equipaggio è composto, nella proporzione di almeno il 75 %, di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Norvegia.
- II. Sono considerati trasportati direttamente dalla Norvegia nella Comunità i prodotti il cui trasporto viene effettuato senza attraversare territori diversi da quelli della Norvegia e della Comunità.
- III. I prodotti originari a norma delle disposizioni del presente allegato beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle disposizioni dell'articolo 1, dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 il cui modello è conforme a quello rilasciato dalle autorità doganali norvegesi — nell'ambito dell'accordo CEE—Norvegia — su richiesta scritta dell'esportatore redatta sul formulario all'uopo previsto.
- IV. Si applicano le disposizioni di cui al protocollo n. 3 allegato al regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relative al rilascio dei certificati, al termine per la presentazione degli stessi alle autorità doganali dello Stato d'importazione, nonché all'assistenza reciproca tra la Norvegia e gli Stati membri per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati.

TABELLA I

Dazi applicati ai prodotti importati nella Comunità nella sua composizione originaria

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquote dei dazi da applicare con decorrenza dal: | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | 1. 1. 1974 | 1. 1. 1975 | 1. 1. 1976 | 1. 1. 1977 | 1. 7. 1977 |
| 03.01 | Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: II. Filetti: b) congelati: 1. di merluzzi bianchi (<i>Gadus morrhua</i> o <i>Gadus callarias</i>) 2. di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i> o <i>Gadus virens</i>) 3. di eglefini 4. di sebasti (<i>Sebastes marinus</i>) 6. di sgombri 7. altri | 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % | 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % | 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % | 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % | 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % |
| 16.04 | Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei: C. Aringhe: — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o pangrattato (impanati), congelati G. altri: I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o pangrattato (impanati), congelati ex II. non nominati: — Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), in scatole metalliche ermeticamente chiuse ⁽¹⁾ | 12 % 12 % 18 % | 9 % 9 % 16 % | 6 % 6 % 14 % | 6 % 6 % 14 % | 3 % 3 % 12 % |
| 16.05 | Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati: ex A. Granchi: — in scatole metalliche ermeticamente chiuse ⁽¹⁾ ex B. altri: — Gamberetti sgusciati e congelati, ad eccezione dei gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p. | 14 % 17,5 % | 12 % 15 % | 10 % 12,5 % | 10 % 10 % | 7,5 % 7,5 % |

⁽¹⁾ Per scatole metalliche ermeticamente chiuse si intendono quelle saldate o aggraffate in modo tale che non possano entrarvi né aria, né germi e possano essere aperte soltanto deteriorandole.

TABELLA II

Dazi applicati ai prodotti importati in Danimarca e nel Regno Unito

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquote dei dazi da applicare con decorrenza dal: | | | |
|---|---|--|------------|------------|------------|
| | | 1. 1. 1974 | 1. 1. 1975 | 1. 1. 1976 | 1. 7. 1977 |
| 03.01 | Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: | | | | |
| | B. di mare: | | | | |
| | II. Filetti: | | | | |
| | b) congelati: | | | | |
| | 1. di merluzzi bianchi (<i>Gadus morrhua</i> o <i>Gadus callarias</i>) | esenzione | 1,5 | 1,5 | 3 % |
| | 2. di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i> o <i>Gadus virens</i>) | esenzione | 1,5 | 1,5 | 3 % |
| | 3. di eglefini | esenzione | 1,5 | 1,5 | 3 % |
| 16.04 | Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei: | | | | |
| | C. Aringhe: | | | | |
| | I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o pangrattato (impanati), congelati | esenzione | 1,5 | 1,5 | 3 % |
| | G. altri: | | | | |
| | I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o pangrattato (impanati), congelati | esenzione | 1,5 | 1,5 | 3 % |
| | ex II. non nominati: | | | | |
| | — Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), in scatole metalliche ermeticamente chiuse ⁽¹⁾ | 3 % | 6 % | 9 % | 12 % |
| 16.05 | Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati: | | | | |
| | ex A. Granchi: | | | | |
| | — in scatole metalliche ermeticamente chiuse ⁽¹⁾ | esenzione | 2,5 | 5 % | 7,5 % |
| ex B. altri: | | | | | |
| — Gamberetti sgusciati e congelati, ad eccezione dei gamberetti grigi del genere « <i>Crangon</i> » sp.p. | esenzione | 2,5 | 5 % | 7,5 % | |

⁽¹⁾ Per scatole metalliche ermeticamente chiuse si intendono quelle saldate o aggraffate in modo tale che non possano entrarvi né aria, né germi e possano essere aperte soltanto deteriorandole.

TABELLA III

Dazi applicati ai prodotti importati in Irlanda

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Aliquote dei dazi da applicare con decorrenza dal: | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 1. 1. 1974 | 1. 1. 1975 | 1. 1. 1976 | 1. 7. 1977 |
| 03.01 | Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: II. Filetti: b) congelati: 1. di merluzzi bianchi (<i>Gadus morrhua</i> o <i>Gadus callarias</i>) 2. di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i> o <i>Gadus virens</i>) 3. di eglefini 4. di sebasti (<i>Sebastes marinus</i>) 6. di sgombri 7. altri | 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % | 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % | 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % | 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % |
| 16.04 | Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei: C. Aringhe: I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o pangrattato (impanati), congelati G. altri: I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o pangrattato (impanati), congelati ex II. non nominati: — Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), in scatole metalliche ermeticamente chiuse ⁽¹⁾ | 12 % 12 % 35 % | 9 % 9 % 29 % | 6 % 6 % 21 % | 3 % 3 % 12 % |
| 16.05 | Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati: ex A. Granchi: — in scatole metalliche ermeticamente chiuse ⁽¹⁾ ex B. altri: — Gamberetti sgusciati e congelati, ad eccezione dei gamberetti grigi del genere « <i>Crangon</i> » sp.p. | 33,4 % esenzione | 27 % 2,5 % | 18 % 5 % | 7,5 % 7,5 % |

⁽¹⁾ Per scatole metalliche ermeticamente chiuse si intendono quelle saldate o aggraffate in modo tale che non possano entrarvi né aria, né germi e possano essere aperte soltanto deteriorandole.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3610/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 4 del protocollo n. 8 allegato all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ⁽¹⁾ prevede all'importazione nella Comunità per taluni vini originari del Portogallo una riduzione dei dazi doganali:

- del 60 % dei dazi applicabili ai vini di Porto delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 20 000 ettolitri e
- del 50 % dei dazi applicabili ai vini di Porto delle sottovoci ex 22.05 C III a) 2 aa) e ex 22.05 C IV a) 2 aa) della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 285 000 ettolitri;

che tuttavia, a norma dell'articolo 6 di detto protocollo n. 8 e dell'articolo 59 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ⁽²⁾, la riduzione applicabile ai dazi dei vini di Porto è limitata al 40 %; che tale riduzione si applica, per la Comunità nella sua composizione originaria, ai dazi della tariffa doganale comune e, per i nuovi Stati membri, ai dazi che tali Stati applicano in qualunque momento nei riguardi dei paesi terzi; che tali vini restano soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati;

che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo, nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Porto sui mercati; che, tuttavia, i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi tre anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo, le percentuali indicate qui di seguito:

(in ettolitri)

| | 1970 | 1971 | 1972 |
|--|------|------|------|
| Vini di Porto: | | | |
| — in recipienti di contenuto non superiore a due litri | | | |
| — Benelux | 10,2 | 12,8 | 11,7 |
| — Danimarca | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
| — Francia | 35,1 | 33,8 | 30,9 |
| — Germania | 19,4 | 16,3 | 15,7 |
| — Irlanda | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| — Italia | 27,4 | 27,5 | 27,5 |
| — Regno Unito | 4,9 | 7,2 | 11,9 |
| — in recipienti di contenuto superiore a due litri | | | |
| — Benelux | 14,8 | 15,3 | 15,0 |
| — Danimarca | 6,2 | 5,5 | 6,1 |
| — Francia | 45,2 | 44,8 | 43,2 |
| — Germania | 9,2 | 9,4 | 8,7 |
| — Irlanda | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| — Italia | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| — Regno Unito | 22,9 | 23,4 | 25,4 |

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingenti possono approssimativamente determinarsi come segue:

| | Vini di Porto in recipienti di contenuto | |
|-------------|--|---------------------|
| | non superiore a 2 litri | superiore a 2 litri |
| Benelux | 11,7 | 15,1 |
| Danimarca | 2,2 | 5,9 |
| Francia | 32,8 | 44,3 |
| Germania | 16,8 | 9,0 |
| Irlanda | 0,2 | 1,6 |
| Italia | 27,5 | 0,1 |
| Regno Unito | 8,8 | 24,0 |

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingenti in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % di ciascuno dei volumi contingenti;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consente; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indi-

spensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1974, dei contingenti tariffari comunitari sono aperti nella Comunità per i prodotti originari del Portogallo entro i limiti indicati qui di seguito:

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Volume del contingente |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| ex 22.05 C III a) 1 | } vini di Porto | 20 000 hl |
| ex 22.05 C IV a) 1 | | |
| ex 22.05 C III a) 2 aa) | } vini di Porto | 285 000 hl |
| ex 22.05 C IV a) 2 aa) | | |

2. Entro i limiti di tali contingenti tariffari, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi alle aliquote indicate di seguito:

| N. della tariffa doganale comune | Aliquote dei dazi (per ettolitro) |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ex 22.05 C III a) 1 | 8,1 u.c./hl |
| ex 22.05 C IV a) 1 | 8,7 u.c./hl |
| ex 22.05 C III a) 2 aa) | 6,6 u.c./hl |
| ex 22.05 C IV a) 2 aa) | 7,2 u.c./hl |

3. Entro i limiti di tali contingenti tariffari, i nuovi Stati membri applicano i dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate al riguardo nel protocollo n. 8 allegato all'accordo e nell'atto di adesione.

4. Questi contingenti tariffari sono ripartiti e gestiti in conformità delle disposizioni qui appresso indicate.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri. Le quote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1974, ammontano ai seguenti quantitativi:

(in ettoltri)

| | Vini di Porto delle sottovoci | |
|-------------|---|---|
| | ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1 | ex 22.05 C III a) 2 aa) ex 22.05 C IV a) 2 aa) |
| Germania | 3 020 | 23 000 |
| Benelux | 2 100 | 38 500 |
| Francia | 5 900 | 112 900 |
| Italia | 4 950 | 300 |
| Danimarca | 400 | 15 000 |
| Irlanda | 40 | 4 100 |
| Regno Unito | 1 590 | 61 200 |
| Totale | 18 000 | 255 000 |

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 2 000 e a 30 000 ettoltri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventual-

mente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Lo Stato membro che alla data del 15 settembre 1974 non abbia esaurito una delle proprie quote iniziali, versa nella riserva, entro il 10 ottobre 1974 la frazione non utilizzata di tale quota che eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1974, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1974 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri entro il 15 ottobre 1974 dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Portogallo, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputati sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 3611/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Madera, della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 4 del protocollo n. 8 allegato all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ⁽¹⁾ prevede all'importazione nella Comunità per i vini di Madera, originari del Portogallo, delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1, ex 22.05 C III a) 2 aa), ex 22.05 C IV a) 1 e ex 22.05 C IV a) 2 aa) della tariffa doganale comune, una riduzione del 30 % dei dazi doganali, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 15 000 ettolitri; che tale riduzione si applica, per la Comunità nella sua composizione originaria, ai dazi della tariffa doganale comune, e, per i nuovi Stati membri, ai dazi che tali Stati applicano in qualunque momento nei riguardi dei paesi terzi; che tali vini restano soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Madera sui mercati; che, tuttavia, i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo, le percentuali indicate qui di seguito:

| | 1970 | 1971 | 1972 |
|-------------|------|------|------|
| Germania | 21,4 | 22,3 | 23,5 |
| Benelux | 12,6 | 14,6 | 11,9 |
| Francia | 40,2 | 38,6 | 40,9 |
| Italia | 1,2 | 0,9 | 0,7 |
| Danimarca | 15,9 | 13,8 | 13,6 |
| Irlanda | — | 0,1 | — |
| Regno Unito | 8,7 | 9,7 | 9,4 |

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

| | |
|-------------|----|
| Germania | 22 |
| Benelux | 13 |
| Francia | 40 |
| Italia | 1 |
| Danimarca | 14 |
| Irlanda | 1 |
| Regno Unito | 9 |

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % del volume contingente;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante della quota iniziale, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva, al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1974, un contingente tariffario comunitario di 15 000 ettolitri è aperto nella Comunità economica europea per i vini di Madera, originari del Portogallo, delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1, ex 22.05 C III a) 2 aa), ex 22.05 C IV a) 1 e ex 22.05 C IV a) 2 aa) della tariffa doganale comune.

2. Entro i limiti di tale contingente tariffario, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi alle aliquote indicate qui di seguito:

| N. della tariffa doganale comune | Aliquote dei dazi (per ettolitro) |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ex 22.05 C III a) 1 | 9,4 u.c./hl |
| ex 22.05 C III a) 2 aa) | 7,7 u.c./hl |
| ex 22.05 C IV a) 1 | 10,1 u.c./hl |
| ex 22.05 C IV a) 2 aa) | 8,4 u.c./hl |

3. Entro i limiti di tale contingente tariffario, i nuovi Stati membri applicano i dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate al riguardo nel protocollo n. 8 allegato all'accordo e nell'atto di adesione.

4. Questo contingente tariffario è ripartito e gestito in conformità delle disposizioni qui appresso indicate.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte di 13 500 ettolitri viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1974, ammontano a:

| | (in ettolitri) |
|-------------|----------------|
| Germania | 2 970 |
| Benelux | 1 760 |
| Francia | 5 400 |
| Italia | 130 |
| Danimarca | 1 890 |
| Irlanda | 130 |
| Regno Unito | 1 220 |

3. La seconda parte, pari a 1 500 ettolitri, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota

diminuita della frazione riversata nella riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Lo Stato membro che alla data del 15 settembre 1974 non abbia esaurito la propria quota iniziale, versa nella riserva, entro il 10 ottobre 1974, la frazione non utilizzata di tale quota che eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1974, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate sino al 15 settembre 1974 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della quota iniziale riversata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri entro il 15 ottobre 1974, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Portogallo, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputati sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 3612/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Moscatel di Setubal della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 4 del protocollo n. 8 allegato all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese ⁽¹⁾ prevede all'importazione nella Comunità per i vini di Moscatel di Setubal, originari del Portogallo, delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1, ex 22.05 C III a) 2 aa), ex 22.05 C IV a) 1 e ex 22.05 C IV a) 2 aa) della tariffa doganale comune, una riduzione del 30 % dei dazi doganali, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 3 000 ettolitri; che tale riduzione si applica, per la Comunità nella sua composizione originaria, ai dazi della tariffa doganale comune e, per i nuovi Stati membri, ai dazi che tali Stati applicano in qualunque momento nei riguardi dei paesi terzi; che tali vini restano soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Moscatel di Setubal sui mercati; che, tuttavia, i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi anni, in materia di esportazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo, le percentuali indicate di seguito:

| | 1970 | 1971 | 1972 |
|-------------|------|------|------|
| Germania | 39,8 | 12,1 | 14,8 |
| Benelux | 20,7 | 6,3 | 16,4 |
| Francia | — | 0,1 | — |
| Italia | — | 0,1 | 1,6 |
| Danimarca | 14,5 | 28,6 | 8,2 |
| Irlanda | 7,9 | 17,5 | 1,6 |
| Regno Unito | 17,1 | 35,3 | 57,4 |

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

| | |
|-------------|----|
| Germania | 32 |
| Benelux | 16 |
| Francia | 1 |
| Italia | 1 |
| Danimarca | 18 |
| Irlanda | 10 |
| Regno Unito | 22 |

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costi-

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

tendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % del volume contingente;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informare gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante della quota iniziale, è indispensabile che detto Stato membro ne ritraferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1974, un contingente tariffario comunitario di 3 000 ettolitri è aperto nella Comunità economica europea per i vini di Moscatel di Setubal, originari del Portogallo, delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1, ex 22.05 C III a) 2 aa), ex 22.05 C IV a) 1 e ex 22.05 C IV a) 2 aa) della tariffa doganale comune.

2. Entro i limiti di tale contingente tariffario, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi alle aliquote indicate qui di seguito:

| N. della tariffa doganale comune | Aliquote dei dazi (per ettolitro) |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ex 22.05 C III a) 1 | 9,4 u.c./hl |
| ex 22.05 C III a) 2 aa) | 7,7 u.c./hl |
| ex 22.05 C IV a) 1 | 10,1 u.c./hl |
| ex 22.05 C IV a) 2 aa) | 8,4 u.c./hl |

3. Entro i limiti di tale contingente tariffario, i nuovi Stati membri applicano i dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate al riguardo nel protocollo n. 8 allegato all'accordo e nell'atto di adesione.

4. Questo contingente tariffario è ripartito e gestito in conformità delle disposizioni qui appresso indicate.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte di 2 700 ettolitri viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1974 ammontano a:

| | (in ettolitri) |
|-------------|----------------|
| Germania | 860 |
| Benelux | 430 |
| Francia | 30 |
| Italia | 30 |
| Danimarca | 490 |
| Irlanda | 270 |
| Regno Unito | 590 |

3. La seconda parte, pari a 300 ettolitri, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2, — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito la quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1974.

Articolo 5

Lo Stato membro che alla data del 15 settembre 1974 non abbia esaurito la propria quota iniziale, versa nella riserva, entro il 10 ottobre 1974, la frazione non utilizzata di tale quota che eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1974, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate sino al 15 settembre 1974 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della quota iniziale riversata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri con-

formemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri entro il 15 ottobre 1974, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Portogallo presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione, effettivamente imputati sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

REGOLAMENTO (CEE) N. 3613/73 DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 1973

relativo all'applicazione delle decisioni nn. 1/73, 2/73, 3/73, e 4/73 della commissione mista istituita dall'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1972 ⁽¹⁾, conferisce alla commissione mista istituita da questo accordo il potere di adottare, mediante decisioni, alcuni emendamenti a detto accordo ed alle sue appendici;

considerando che il 4 dicembre 1973 la commissione mista ha adottato gli emendamenti alle appendici dell'accordo resi necessari dalle modifiche della normativa in materia di transito comunitario intervenute dopo la firma dell'accordo, nonché gli emendamenti all'accordo resi necessari dall'ampliamento delle Comunità; che questi emendamenti sono oggetto delle decisioni nn. 1/73, 2/73, 3/73 e 4/73;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 dicembre 1973.

considerando che è necessario prendere le misure atte all'esecuzione delle decisioni summenzionate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le decisioni nn. 1/73, 2/73, 3/73 e 4/73 della commissione mista istituita dall'Accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, allegate al presente regolamento, sono applicabili nella Comunità a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

⁽¹⁾ GU n. L 294 del 29. 12. 1972, pag. 1.

DECISIONE N. 1/73 DELLA COMMISSIONE MISTA

portante emendamento all'accordo a seguito dell'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato a Bruxelles il 23 novembre 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera b,

considerando che a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, è necessario poter distinguere, sino a quando i dazi doganali non saranno stati eliminati negli scambi intracomunitari, le merci aventi ottenuto la qualifica di merci comunitarie nella Comunità nella sua composizione originaria da quelle che l'hanno ottenuta in un nuovo Stato membro;

considerando che per i suddetti motivi si è rivelato necessario istituire documenti di transito comunitario interno paralleli ai documenti già esistenti e che si distinguono da quest'ultimi in quanto muniti delle sigle T3 e T3L, nonché prevedere altre disposizioni particolari concernenti l'applicazione della normativa in materia di transito comunitario;

considerando che, per conseguenza, è necessario adattare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo addizionale che figura in allegato è accluso all'accordo concluso fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Detto protocollo forma parte integrante dell'accordo.

Articolo 2

La presente decisione deve entrare in vigore il 1° gennaio 1974.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1973.

Per la Commissione mista

Il Presidente

K. PINGEL

I segretari

H. DIEZLER

S. MEILI

ALLEGATO

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

riguardante talune particolari modalità d'applicazione dell'accordo rese necessarie dall'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Articolo 1

Ai fini del presente protocollo si intende:

- a) per «Stati membri originari» il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi;
- b) per «nuovi Stati membri» il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

Sotto riserva delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo che fanno espresso riferimento a formulari, dichiarazioni e documenti T2 o T2L sono applicabili altresì a formulari, dichiarazioni e documenti T3 o T3L.

Articolo 3

Il rilascio, da parte di un ufficio di partenza svizzero di un documento T3 o T3L è subordinato alla presentazione di documenti T3 o T3L.

Articolo 4

1. I formulari T3 e T3bis devono essere conformi ai modelli che figurano rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B, salvo per quanto concerne il contenuto delle caselle riservate agli usi nazionali.
2. Il retto di ciascun formulario è munito di due diagonali di colore rosso che vanno dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. La larghezza di dette diagonali è di circa 2 mm e l'intervallo che le separa varia dai 6 ai 7 mm.

Articolo 5

Il formulario T3L deve essere conforme al modello che figura nell'allegato C. Il retto del formulario è munito di due diagonali di colore rosso che vanno dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. La larghezza di dette diagonali è di circa 2 mm e l'intervallo che le separa varia dai 6 ai 7 mm.

Articolo 6

1. Quando si applicano le disposizioni del regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie (appendice VIII),
 - la lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale compilato per merci accettate al trasporto dall'amministrazione delle ferrovie di uno Stato membro originario vale quale documento T2, quando non sia munito della sigla T1 o T3;
 - la lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale compilato per merci accettate al trasporto dall'amministrazione delle ferrovie di un nuovo Stato membro vale quale documento T3, quando non sia munito della sigla T1 o T2, quest'ultima autenticata dall'ufficio di partenza.
2. Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo, è necessario apporre la sigla T3 per merci arrivate in Svizzera con la copertura di
 - un documento T3,
 - una lettera di vettura internazionale o di un bollettino di spedizione colli espressi internazionale quando esso vale quale documento T3, o
 - un documento T3L.

T3TRANSITO COMUNITARIO
INTERNO**C.E. E.F. E.G. E.C.**

ALLEGATO A

1 Garanzia

Numero di registrazione statistica

Dichiarazione di spedizione

| | | | | |
|--|------------------------------|---|-------------------------------|-------|
| ESEMPLARE PER L'UFFICIO DI PARTENZA | | 1 Consultare le note prima di compilare la dichiarazione | Ufficio di partenza | |
| 2 Allegati | | | Documento rilasciato il N. | |
| 3 Regime doganale precedente | 4 Numero di liste T 3 bis | | Timbro | Firma |

10 DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE:

rappresentato da _____
 si impegna a ripresentare, tal quali ed entro il tempo fissato, le merci descritte qui di seguito all'ufficio
 di destinazione di _____
 A _____, il _____

Firma _____

11 Destinatario

25 Paese di destinazione

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

45 Uffici di pas-
saggio previsti
(e paesi)46 Uffici di pas-
saggio effettivi
(e paesi)

| 50 | Luogo | Modo di trasporto | CT | Identità del veicolo | C | Nazionalità/Bandiera | 51 Paese di ultima provenienza |
|---------------------------|-------|-------------------|----|----------------------|---|----------------------|-----------------------------------|
| Entrata nella Comunità | | | | | | | |
| Carico/ Trasbordo | | | | | | | |
| Trasbordo | | | | | | | |
| Trasbordo/ Scarico | | | | | | | |
| Uscita dalla Comunità | | | | | | | 52 Paese di prima destinazione |

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Risultato del controllo:

Sigilli apposti:
Termine (data limite):
Osservazioni:

A _____, il _____

Timbro e firma

T3TRANSITO COMUNITARIO
INTERNO**C.E. E.F. E.G. E.C.**

1 Garanzia

Numero di registrazione statistica

Dichiarazione di spedizione

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--|-------------------------|
| ESEMPLARE PER L'UFFICIO DI DESTINAZIONE | | 2 | Consultare le note prima di compilare la dichiarazione | Ufficio di partenza |
| 2 Allegati | | | | Documento rilasciato il |
| 3 Regime doganale precedente | | 4 Numero di liste T 3 bis | | N. |
| | | | | Timbro |
| | | | | Firma |

10 DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE:

rappresentato da _____
 si impegna a ripresentare, tal quali ed entro il tempo fissato, le merci descritte qui di seguito all'ufficio
 di destinazione di _____
 A _____, il _____
 Firma _____

11 Destinatario

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| | 25 Paese di destinazione | | |
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci | | |
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci | | |
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| 45 Uffici di passaggio previsti (e paesi) | | | | | | | | |
| 46 Uffici di passaggio effettivi (e paesi) | | | | | | | | |
| 50 | Luogo | Modo di trasporto | CT | Identità del veicolo | C | Nazionalità/Bandiera | 51 Paese di ultima provenienza | |
| Entrata nella Comunità | | | | | | | | |
| Carico/Trasbordo | | | | | | | | |
| Trasbordo | | | | | | | | |
| Trasbordo/Scarico | | | | | | | | |
| Uscita dalla Comunità | | | | | | | 52 Paese di prima destinazione | |

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Risultato del controllo:

Sigilli apposti:
Termine (data limite):
Osservazioni:

A _____, il _____

Timbro e firma

60 TRASBORDI E INCIDENTI DURANTE IL TRASPORTO

RAPPORTO DEI FATTI E DELLE MISURE ADOTTATE ⁽¹⁾

VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

⁽¹⁾ Devono essere indicati, in particolare, il nome e l'indirizzo del nuovo trasportatore.

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

Data d'arrivo:
Controllo dei sigilli:
Osservazioni:

A _____, il _____

Timbro e firma

(Spazio riservato all'ufficio di destinazione)

(Spazio riservato ad usi diversi)

T3TRANSITO COMUNITARIO
INTERNO**C.E. E.F. E.G. E.C.**

1 Garanzia

Numero di registrazione statistica

Dichiarazione di spedizione

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|-------|
| ESEMPLARE PER IL RINVIO | | 3 Consultare le note prima di compilare la dichiarazione | Ufficio di partenza | |
| 2 Allegati | | | Documento rilasciato il N. | |
| 3 Regime doganale precedente | 4 Numero di liste T 3 bis | | Timbro | Firma |

10 DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE:

rappresentato da _____

si impegna a ripresentare, tal quali ed entro il tempo fissato, le merci descritte qui di seguito all'ufficio di destinazione di _____

A _____, il _____

Firma _____

11 Destinataro**25** Paese di destinazione**30** Quantità, natura, marche e numeri dei colli**31** Descrizione delle merci**32****35** Paese di provenienza**36** Peso lordo**37** Prezzo**30** Quantità, natura, marche e numeri dei colli**31** Descrizione delle merci**32****35** Paese di provenienza**36** Peso lordo**37** Prezzo**45** Uffici di passaggio previsti (e paesi)**46** Uffici di passaggio effettivi (e paesi)

| 50 | Luogo | Modo di trasporto | CT | Identità del veicolo | C | Nazionalità/Bandiera | 51 Paese di ultima provenienza |
|------------------------|-------|-------------------|----|----------------------|---|----------------------|--------------------------------|
| Entrata nella Comunità | | | | | | | |
| Carico/Trasbordo | | | | | | | |
| Trasbordo | | | | | | | |
| Trasbordo/Scarico | | | | | | | |
| Uscita dalla Comunità | | | | | | | 52 Paese di prima destinazione |

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

Data d'arrivo:

Controllo dei sigilli:

Osservazioni:

A _____, il _____

Timbro e firma

Rinviato all'ufficio di partenza, dopo allibramento al n. _____

(Spazio riservato ad usi diversi)

T3TRANSITO COMUNITARIO
INTERNO**C.E. E.F. E.G. E.C.**

1 Garanzia

Numero di registrazione statistica

Dichiarazione di spedizione

| | | | | |
|------------------------------|--|---|-------------------------|-------|
| ESEMPLARE PER LA STATISTICA | | 4 Consultare le note prima di compilare la dichiarazione | Ufficio di partenza | |
| 2 Allegati | | | Documento rilasciato il | |
| 3 Regime doganale precedente | | | N. | |
| 4 Numero di liste T 3 bis | | | Timbro | Firma |

10 DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE:

rappresentato da _____

si impegna a ripresentare, tal quali ed entro il tempo fissato, le merci descritte qui di seguito all'ufficio

di destinazione di _____

A _____, il _____

Firma _____

11 Destinatario

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | 25 Paese di destinazione | |
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | | 31 Descrizione delle merci | |
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | | 31 Descrizione delle merci | |
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 45 Uffici di passaggio previsti (e paesi) | | | | | | | |
| 46 Uffici di passaggio effettivi (e paesi) | | | | | | | |
| 50 | Luogo | Modo di trasporto | CT | Identità del veicolo | C | Nazionalità/Bandiera | 51 Paese di ultima provenienza |
| Entrata nella Comunità | | | | | | | |
| Carico/Trasbordo | | | | | | | |
| Trasbordo | | | | | | | |
| Trasbordo/Scarico | | | | | | | |
| Uscita dalla Comunità | | | | | | | 52 Paese di prima destinazione |

T3 BIS

C.E. E.F. E.G. E.C.

TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

UFFICIO DI PARTENZA

Lista allegata al documento T 3 rilasciato il

n.

ESEMPLARE PER L'UFFICIO
DI PARTENZA

1

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci | | |
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci | | |
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci | | |
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci | | |
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci | | |
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |

(Riservato ai fini delle statistiche nazionali)

_____ il _____

_____ Firma del dichiarante

T3 BIS

TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

C.E. E.F. E.G. E.C.

UFFICIO DI PARTENZA

Lista allegata al documento T 3 rilasciato il

n.

ESEMPLARE PER L'UFFICIO
DI DESTINAZIONE

2

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

(Riservato ai fini delle statistiche nazionali)

_____ il _____

_____ Firma del dichiarante

T3 BIS

TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

C.E. E.F. E.G. E.C.

UFFICIO DI PARTENZA

Lista allegata al documento T 3 rilasciato il

n.

ESEMPLARE PER IL RINVIO

3

| | | | | |
|----|---|----------------------------|--|--|
| 30 | Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci | | |
|----|---|----------------------------|--|--|

| | | | | |
|----|--|-------------------------|---------------|-----------|
| 32 | | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |
|----|--|-------------------------|---------------|-----------|

| | | | | |
|----|---|----------------------------|--|--|
| 30 | Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci | | |
|----|---|----------------------------|--|--|

| | | | | |
|----|--|-------------------------|---------------|-----------|
| 32 | | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |
|----|--|-------------------------|---------------|-----------|

| | | | | |
|----|---|----------------------------|--|--|
| 30 | Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci | | |
|----|---|----------------------------|--|--|

| | | | | |
|----|--|-------------------------|---------------|-----------|
| 32 | | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |
|----|--|-------------------------|---------------|-----------|

| | | | | |
|----|---|----------------------------|--|--|
| 30 | Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci | | |
|----|---|----------------------------|--|--|

| | | | | |
|----|--|-------------------------|---------------|-----------|
| 32 | | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |
|----|--|-------------------------|---------------|-----------|

| | | | | |
|----|---|----------------------------|--|--|
| 30 | Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci | | |
|----|---|----------------------------|--|--|

| | | | | |
|----|--|-------------------------|---------------|-----------|
| 32 | | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |
|----|--|-------------------------|---------------|-----------|

(Riservato ai fini delle statistiche nazionali)

il _____

Firma del dichiarante

T3 BIS

TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

C.E. E.F. E.G. E.C.

UFFICIO DI PARTENZA

Lista allegata al documento T 3 rilasciato il

n.

ESEMPLARE PER LA STATISTICA

4

| | |
|--|----------------------------|
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci |
|--|----------------------------|

| | | | |
|----|-------------------------|---------------|-----------|
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |
|----|-------------------------|---------------|-----------|

| | |
|--|----------------------------|
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci |
|--|----------------------------|

| | | | |
|----|-------------------------|---------------|-----------|
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |
|----|-------------------------|---------------|-----------|

| | |
|--|----------------------------|
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci |
|--|----------------------------|

| | | | |
|----|-------------------------|---------------|-----------|
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |
|----|-------------------------|---------------|-----------|

| | |
|--|----------------------------|
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci |
|--|----------------------------|

| | | | |
|----|-------------------------|---------------|-----------|
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |
|----|-------------------------|---------------|-----------|

| | |
|--|----------------------------|
| 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli | 31 Descrizione delle merci |
|--|----------------------------|

| | | | |
|----|-------------------------|---------------|-----------|
| 32 | 35 Paese di provenienza | 36 Peso lordo | 37 Prezzo |
|----|-------------------------|---------------|-----------|

(Riservato ai fini delle statistiche nazionali)

A _____, il _____

Firma del dichiarante

T3 L

DOCUMENTO DI
TRANSITO COMUNITARIO INTERNO
RILASCIATO PER GIUSTIFICARE IL
CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI

C.E. E.F. E.G. E.C.

ALLEGATO C

A 000000

1

Vedi le note a tergo

10 DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO:

rappresentato da _____

dichiara che le merci sottodescritte sono delle merci comunitarie

A _____, il _____

Firma _____

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

36 Peso lordo

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

32

36 Peso lordo

VISTO DELLA DOGANA

Si attesta la conformità della presente dichiarazione

Bolletta d'esportazione Mod. _____ N. _____ del _____ 19__

Dogana di: _____

Osservazioni: _____

Timbro
della
dogana

Il _____ 19__

(Firma)

RICHIESTA DI CONTROLLO DEL PRESENTE DOCUMENTO T 3 L

Il sottoscritto, funzionario doganale, sollecita il controllo dell'autenticità del presente documento nonchè della conformità delle indicazioni in esso risultanti.



A , il 19.....

.....
(Firma)

ESITO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario doganale, ha permesso di constatare che il presente documento

1. è stato regolarmente rilasciato dalla dogana indicata e che i dati contenutivi sono esatti ⁽¹⁾;
2. non risponde alle condizioni d'autenticità e di regolarità richieste (vedi i rilievi che si allegano) ⁽¹⁾.



A , il 19.....

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Cancellare la menzione non necessaria.

I. Regole da osservare per il rilascio del documento T 3 L

A. Uno stesso documento T 3 L può essere redatto soltanto per merci caricate su un solo mezzo di trasporto per essere avviate dallo stesso ufficio di partenza verso lo stesso ufficio di destinazione.

B. Il documento T 3 L può essere utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci alle quali si riferisce soltanto quando queste merci sono trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

Sono considerate come trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro Stato membro:

- a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non membro;
- b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più paesi non membri, a condizione che l'attraversamento di tali paesi si effettui sulla base di un documento di trasporto unico avente origine in uno Stato membro.

C. Il formulario deve essere riempito in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere nè cancellature nè alterazioni. Le modifiche che vi devono essere apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se è il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e accettata dalle autorità doganali.

D. Soltanto le rubriche seguenti devono essere riempite:

1. Quando le merci sono trasportate in regime TIR, in regime TIF o in quello relativo al Manifesto renano o formano oggetto di un carnet ECS o ATA, nella rubrica 1 del formulario dovrà figurare la menzione «TIR», «TIF», «Manifesto rena-

no», «ECS» o «ATA» secondo i casi, seguita dalla data del rilascio e dal numero del documento relativo al regime utilizzato.

10. Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'interessato nonchè, eventualmente, del rappresentante.

Quando la firma è apposta da un procuratore, il cognome di questi è indicato a stampatello.

30. Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetto o, all'occorrenza, «alla rinfusa».

31. Le merci sono indicate secondo la loro denominazione usuale e commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria.

36. Si tratta del peso quale risulta dai documenti commerciali relativi alla spedizione. Il peso deve essere espresso in chilogrammi. Si intende per peso lordo il peso complessivo della merce e di tutti i suoi imballaggi. Sono considerati come imballaggi tutti i recipienti, esterni ed interni, condizionamenti, involucri e supporti, esclusi gli strumenti di trasporto, in particolare i «containers», nonchè i copertoni, gli attrezzi e il materiale necessario al trasporto.

II. Presentazione del documento T 3 L alla dogana

Il documento T 3 L deve essere presentato all'ufficio doganale nel quale le merci formano oggetto di una dichiarazione al fine di assegnarle ad un regime doganale diverso da quello sotto il quale esse sono arrivate.

Quando le merci sono state trasportate per via marittima, per via aerea o a mezzi di condutture, il documento T 3 L è presentato all'ufficio doganale dove viene loro assegnato un regime doganale.

DECISIONE N. 2/73 DELLA COMMISSIONE MISTA
portante emendamento alle appendici dell'accordo

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando che la normativa in materia di transito comunitario è stata modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati nonché dai diversi regolamenti del Consiglio e della Commissione;

considerando che le suddette disposizioni interesseranno altresì il traffico di merci con la Svizzera e che, di conseguenza, esse dovranno essere prese in considerazione nel quadro dell'accordo; che per questo motivo, è necessario modificare le appendici di detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario sono modificate come segue:

1. *Appendice I*

Regolamento relativo al transito comunitario

a) Sostituire la nota a piè di pagina con il seguente testo:

«⁽¹⁾ Modificato dai regolamenti (CEE) n. 1079/71 del 25. 5. 1971,
(CEE) n. 2719/72 del 19. 12. 1972,
(CEE) n. 2720/72 del 19. 12. 1972

nonché dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22. 1. 1972.»

b) I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno:

a) le merci che non soddisfano alle condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

b) le merci che, pur soddisfacendo alle condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzione all'esportazione verso paesi terzi nel quadro della politica agricola comune,

c) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio che non sono in libera pratica nella Comunità conformemente a detto trattato.

3. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario interno, quando sono soggette a misure doganali, fiscali, economiche o statistiche, o a qualsiasi altra misura relativa agli scambi:
- a) le merci che soddisfano alle condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, qui di seguito denominate «merci comunitarie», ad eccezione di quelle previste al paragrafo 2, lettera b),
 - b) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che sono in libera pratica nella Comunità conformemente a detto trattato.»
- c) La lettera d) dell'articolo 11 è sostituita dal testo seguente:
- «d) per «ufficio di passaggio»:
- l'ufficio doganale d'entrata situato in uno Stato membro diverso da quello di partenza,
 - nonché l'ufficio doganale d'uscita dalla Comunità, quando la spedizione lascia il territorio della Comunità durante l'operazione di transito comunitario via una frontiera tra uno Stato membro ed un paese terzo.»
- d) La lettera g) dell'articolo 11 è sostituita dal testo seguente:
- «g) per «frontiera interna»:
- la frontiera comune a due Stati membri.
- Si ritiene che varchino una frontiera interna le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro e sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro, nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata a titolo di trasporto unico.
- Non si ritiene che varchino una frontiera interna le merci provenienti da paesi terzi per via marittima e trasbordate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro».
- e) Dopo il paragrafo 2 dell'articolo 41, è aggiunto un paragrafo 3 così redatto:
- «[3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle merci che varcano una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma.]»
- f) L'articolo 44 è sostituito dal testo seguente:
- «*Articolo 44*
- [1. In deroga all'articolo 4, le merci il cui trasporto comporta il passaggio di una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma, possono non essere sottoposte al regime del transito comunitario prima di varcare detta frontiera.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
- quando le merci sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione oppure
 - quando il trasporto deve aver termine in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il porto di sbarco, a meno che il trasporto al di là di tale porto non debba essere effettuato, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, sotto il regime del «Manifesto renano».]

3. Qualora le merci siano state sottoposte al regime del transito comunitario prima di varcare la frontiera interna, l'effetto di tale regime è sospeso durante la traversata in alto mare.
4. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci per via marittima.»
- g) All'articolo 47, dopo le parole «... in virtù delle disposizioni dell'articolo 44», sono eliminate le seguenti parole:
«paragrafo 1, secondo comma».
- h) L'articolo 52 è sostituito dal testo seguente:
«*Articolo 52*
Finchè il Consiglio non avrà fissato, su proposta della Commissione, le disposizioni relative all'uniformazione della statistica del transito:
a) l'ufficio di partenza trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di partenza, è competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare rinviatogli dall'ufficio di destinazione; quest'ultimo esemplare deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa;
b) l'ufficio di destinazione trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di destinazione, è competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare che conserva; quest'ultimo deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa;
c) il servizio competente per le statistiche del commercio estero nello Stato membro di partenza trasmette immediatamente ai servizi competenti per le statistiche del commercio estero negli Stati membri interessati dall'operazione di transito comunitario, escluso lo Stato membro di destinazione, i dati contenuti nell'esemplare del documento T1 o T2 trasmessogli conformemente alle disposizioni della lettera a).]»
- i) L'articolo 58 è sostituito dal seguente testo:
«*Articolo 58*
1. Sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 le disposizioni necessarie:
a) per l'applicazione degli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 32, 34, 35, 41, 45, 55 e 60,
b) per l'adattamento del regime del transito comunitario ai fini dell'applicazione di talune misure comunitarie che comportano il controllo dell'utilizzazione o destinazione delle merci che ne formano oggetto,
c) per semplificare le formalità inerenti alle procedure di transito comunitario, in particolare interno, per adattare alle esigenze proprie a determinate merci,
d) per prorogare la durata dei periodi alla cui espirazione non saranno più applicabili le disposizioni transitorie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 41 paragrafo 2 e all'articolo 55; tale durata non può superare il doppio dei periodi previsti dai suddetti articoli.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale pro-

getto nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del Comitato.
- b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.]»

2. *Appendice II*

Regolamento relativo ai modelli delle dichiarazioni di transito comunitario

- a) Sostituire la nota a piè di pagina con il seguente testo:
«⁽¹⁾ Modificato dal regolamento (CEE) n. 595/71 del 22. 3. 1971, nonché dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22. 1. 1972.»
- b) Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle «EC» e «EF».

3. *Appendice III*

Regolamento relativo alle modalità di funzionamento del sistema di garanzia forfettaria di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 542/69 relativo al transito comunitario

- a) Sostituire la nota a piè di pagina con il testo seguente:
«⁽¹⁾ Modificato dai regolamenti (CEE) n. 2570/69 del 22. 12. 1969, (CEE) n. 1031/70 del 1° 6. 1970 nonché dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22. 1. 1972.»
- b) Nell'allegato II l'intestazione del formulario è completata con le sigle «EC» e «EF».

4. *Appendice IV*

Regolamento relativo all'informazione degli interessati circa lo svolgimento delle operazioni di transito comunitario

- a) Nel titolo dell'appendice, dopo le parole «... del 19 novembre 1969» e prima della linea, inserire: «⁽¹⁾».
- b) È inserita la seguente nota a piè di pagina:
«⁽¹⁾ Modificato dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22. 1. 1972.»
- c) Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle «EC» e «EF».
- d) Nel titolo dello stesso formulario sono aggiunte le parole:
«RECEIPT»
«ANKOMSTBEVIS»

5. Appendice V

Regolamento relativo al documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci

- a) Sostituire la nota a piè di pagina con il seguente testo:
- «⁽¹⁾ Modificato dai regolamenti (CEE) n. 595/71 del 22. 3. 1971 e (CEE) n. 690/73 del 9. 3. 1973, nonché dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22. 1. 1972.»
- b) All'articolo 5, paragrafo 3, dopo le parole: «Achteraf afgegeven» sono aggiunte le seguenti indicazioni:
- «ISSUED RETROACTIVELY»
«UDSTEDT EFTERFØLGENDE».
- c) Alla fine dell'articolo 8 è inserito il seguente comma:
- «Per l'applicazione del comma precedente, si ritiene non abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro, nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata a titolo di trasporto unico.»
- d) Nell'allegato, l'intestazione del formulario è completata con le sigle «EC» e «EF».

6. Appendice VI

Regolamento relativo ai modelli degli avvisi di passaggio previsti nell'ambito del regime del transito comunitario

- a) Nel titolo dell'appendice, dopo le parole «... del 19 novembre 1969» e prima della linea, inserire «⁽¹⁾».
- b) È inserita la seguente nota a piè di pagina:
- «⁽¹⁾ Modificato dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22. 1. 1972.»
- c) Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle «EC» e «EF».
- d) Nel titolo dello stesso formulario sono aggiunte le parole:
- «TRANSIT ADVICE NOTE»
«GRÆNSEOVERGANGSATTEST».

7. Appendice VII

Regolamento che stabilisce l'elenco delle compagnie aeree alle quali si applica l'esonero della garanzia nel quadro del regime del transito comunitario

- a) Sostituire la nota a piè di pagina con il seguente testo:
- «⁽¹⁾ Elenco rinnovato dal regolamento (CEE) n. 2625/73 del 26. 9. 1973 ...»
- b) L'elenco che figura in allegato all'appendice è sostituito dall'elenco allegato alla presente decisione.

8. *Appendice VIII***Regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per merci trasportate dalle ferrovie**

- a) Nel titolo dell'appendice, dopo le parole « . . . dell'11 febbraio 1971 » e prima della linea, inserire: «⁽¹⁾».
- b) È inserita la seguente nota a piè di pagina:
«⁽¹⁾ Modificato dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 22. 1. 1972.»
- c) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5*

«Le amministrazioni delle ferrovie faranno in modo che i trasporti effettuati sotto il regime del transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette recanti la seguente indicazione: «Dogana/Douane/Zoll/Customs/Told». Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura o sul bollettino di spedizione pacco espresso nonché sul vagone quando si tratti di un carico completo e sul pacco o sui pacchi negli altri casi.»

9. *Appendice X***A. Modello I: Garanzia prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario**

- a) L'intestazione del formulario è completata con le sigle «EC» e «EF».
- b) Il punto I.1 del formulario è sostituito dal testo seguente:
- «1. Il (La) sottoscritto(a) ⁽¹⁾
domiciliato(a) ⁽²⁾
si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di a
concorrenza di un importo massimo di nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Confederazione svizzera ⁽³⁾, per tutte le somme di cui ⁽⁴⁾ è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall'obbligato principale.»
- c) Al punto I.4. i numeri posti prima delle linee punteggiate sono soppressi.

B. Modello II: garanzia prestata per una sola operazione di transito comunitario

- a) L'intestazione del formulario è completata con le sigle «EC» e «EF»

b) Il punto I.1 del formulario è sostituito dal testo seguente

«1. Il (La) sottoscritto(a) ⁽¹⁾
 domiciliato(a) in ⁽²⁾
 si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di partenza di
 nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Confederazione svizzera ⁽³⁾ per tutte le somme di cui ⁽⁴⁾ è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione dell'operazione di transito comunitario effettuata dall'obbligato principale, dall'ufficio di partenza di all'ufficio di destinazione di, e riguardante le merci qui di seguito designate.»

c) Al punto I.4 i numeri posti prima delle linee punteggiate sono soppressi.

C. Modello III: Sistema di garanzia forfettaria

a) L'intestazione del formulario è completata con le sigle «EC» e «EF».

b) Il punto I.1 del formulario è sostituito dal seguente testo:

«1. Il (La) sottoscritto(a) ⁽¹⁾
 domiciliato(a) in ⁽²⁾
 si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché nei confronti della Confederazione svizzera, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale, sia per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, per i quali il (la) sottoscritto(a) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 5 000 unità di conto per certificato.»

c) Al punto I.4 i numeri posti prima delle linee punteggiate sono soppressi.

D. Modello IV — Certificato relativo alla garanzia

— L'intestazione del formulario è completata con le sigle «EC» e «EF».

Articolo 2

Il paragrafo 1 dell'articolo 13 dell'accordo è modificato come segue:

- a) Nel testo dell'appendice I, dopo le parole «articolo 41», sono inserite le parole «articolo 44, paragrafi 1 e 2».
- b) Nel testo dell'ultima frase sono inserite, dopo la cifra 41, le parole «44 paragrafi 1 e 2».

Articolo 3

La presente decisione deve entrare in vigore il 1° gennaio 1974.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1973.

Per la Commissione mista

Il Presidente

K. PINGEL

I segretari

H. DIEZLER S. MEILI

ALLEGATO

Elenco delle compagnie aeree alle quali si applica l'esonero dalla garanzia nel quadro del regime del transito comunitario

Aer Lingus Teoranta (Irish International), Dublin
Aero-Dienst GmbH, Nürnberg
Aeroflot-Soviet Airlines, Moskwa
Aerolineas Argentinas, Buenos Aires
Aerolinee Itavia, SpA, Roma
Aer Turas, Dublin
African Safari Airways, Nairobi
Air Afrique, Abidjan
Air Algérie (Compagnie nationale de transports aériens Air Algérie), Alger
Air Anglia Ltd, Norwich
Air Canada Montréal
Air Ceylon Ltd, Colombo
Air France, Paris
Air Freight Ltd, Ashford
Air India, Bombay
Air Inter, Paris
Airlift International Inc, Miami
Air Madagascar (Société nationale malgache de transports aériens), Tananarive
Air-Mali, Bamako
Air Sénégal (Société nationale de transports aériens), Dakar
Air Viking, Reykjavik
Air Zaïre, Kinshasa
Alaska Airlines Inc, Seattle
Alia (The Royal Jordanian Airline), Amman
Alitalia (Linee Aeree Italiane), Roma
APSA, Lima
Arco, Bermuda
Ariana Afghan Airlines, Kabul
ATI, Napoli
Aurigny Air Services Ltd, Alderney
Austrian Airlines, Wien
Avianca (Aerovias Nacionales de Colombia, S.A.), Bogotá
Aviation-Hanseatische Luftreederei GmbH & Co KG, Hamburg
Balkan-Bulgarian Airlines, Sofia
BASCO Brothers Air Services Co., Aden
Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co, München
BEA (British European Airways), Ruislip
BKS, Air Transport Ltd, London
BOAC (British Overseas Airways Corporation), Heathrow Airport (London)
Britannia Airways Ltd, Luton
British Air Ferries Ltd, Southend-on-Sea
British Caledonian-Airways, Gatwick Airport (London)
British Island Airways Ltd, Gatwick Airport (London)
British Midland Airways Ltd, Castle Donington
British United Airways Ltd, Gatwick Airport (London)
Cambrian Airways Ltd, Rhoose
Cameroon Airlines, Douala
Canadian Pacific-Air, Vancouver
Cimber Air GmbH & Co, Flensburg
Condor Flugdienst GmbH, Frankfurt (Main)
Court Line Aviation Ltd, Luton Airport (London)
CP Air (Canadian Pacific-Air), Vancouver
CSA (Ceskoslovenske Aerolinie), Praha
Cyprus Airways Ltd, Nicosia

Dan-Air Skyways Ltd, London
Donaldson International Airways, Gatwick Airport (London)
East African Airways Corporation, Nairobi
El Al Israel Airlines Ltd, Tel Aviv
Elivie (Società Italiana Esercizio Elicotteri S.p.A.), Napoli
Ethiopian Airlines S.C., Addis Abeba
Fairflight (Charters) Ltd., Biggin Hill Airport (London)
Finnair, Helsinki
Garuda Indonesian Airways, Djakarta
General Air GmbH KG, Hamburg
Germanair Bedarfsluftfahrtgesellschaft mbH & Co. KG, Frankfurt (Main)
Ghana Airways Corporation, Accra
Humber Airways, Hull
Iberia (Lineas Aéreas de España S.A.), Madrid
Icelandair (Flugfélag Islands H.F.), Reykjavik
IFG (Interregional-Fluggesellschaft mbH), Düsseldorf
International Air Bahama (Air Bahama International), Nassau
Intra Airways Ltd, Jersey
Invicta Airways, Manston
Iranair, Teheran
Iraqi Airways, Bagdad
JAL (Japan Air Lines Co. Ltd), Tokio
JAT (Jugoslovenski Aerotransport), Beograd
KLM (Royal Dutch Airlines), Amsterdam
Kuwait Airways Corporation, Kuwait
Laker Airways (Services), Ltd, Gatwick Airport (London)
Libyan Arab Airlines, Tripoli
Loftleidir H.F. (Icelandic Airlines), Reykjavik
Loganair Ltd, Glasgow
LOT-Polish Airlines, Warszawa
LTU-Lufttransport-Unternehmen GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Lufthansa-German Airlines (Deutsche Lufthansa AG), Köln
Luxair-Luxembourg Airlines, Luxembourg
Malév (Hungarian Airlines), Budapest
Martinair, Amsterdam
MEA (Middle East Airlines Airliban S.A.L.), Beyrouth
Monarch, Luton
National Airlines Inc, Miami
Nigeria Airways, Lagos
NLM-Dutch Airlines, Amsterdam
(Fred) Olsen, Oslo
Olympic Airways, Athenai
Ontario World Air, Toronto
Pacific Western Airlines, Vancouver
Pakistan International Airlines Corporation, Karachi
Pan American World Airways Inc, New York
Peters' Aviation, Norwich
Qantas Airways Ltd, Sydney
Rousseau Aviation, Dinard
Royal Air Maroc, Casablanca
Sabena (Belgian World Airlines), Bruxelles
SAM (Società Aerea Mediterranea), Roma
SAS (Scandinavian Airlines), Stockholm
Saturn, Oakland
Saudia (Saudi Arabian Airlines), Jeddah
Seaboard World Airlines Inc, New York
Seestern Spedition & Flugbetriebs AG, Düsseldorf
Sierra Leone Airways, Freetown
Singapore Airlines Ltd, Singapore
South African Airways, Johannesburg
Southern Air Transport, Miami

South-West Aviation Ltd, Exeter
Spantax SA, Madrid
Strathallan, Perth
Sudan Airways, Khartoum
Swissair (Swiss Air Transport Company Ltd), Zürich
Syrian Arab Airlines, Damascus
TAP — The Intercontinental Airline of Portugal, Lisboa
Tarom (Rumanian Air Transport), Bucuresti
THY — Turkish Airlines, Istanbul
Tradewinds, Gatwick Airport (London)
Transavia (Holland B.V.), Amsterdam
Trans-Mediterranean Airways S.A.L., Beyrouth
Transmeridian, Stansted Airport (London)
Trans-Union S.A., Paris
Tunis Air, Tunis
TWA (Trans World Airlines Inc), New York
United Arab Airlines, Heliopolis
UTA (Union de transports aériens), Paris
VARIG-Brazilian Airlines, Rio de Janeiro
VIASA (Venezolana Internacional de Aviación S.A.), Caracas
Zambia Airways Corporation, Lusaka

DECISIONE N. 3/73 DELLA COMMISSIONE MISTA
portante emendamento alle appendici dell'accordo (Distinte di carico)

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato a Bruxelles il 23 novembre 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera a),

considerando che al 1° luglio 1973 la normativa in materia di transito comunitario che figura nelle appendici di detto accordo ha subito delle modifiche nel senso che possono essere utilizzate, a determinate condizioni, delle distinte di carico come parte descrittiva delle dichiarazioni di transito comunitario;

considerando che le disposizioni relative all'utilizzazione di queste distinte di carico incideranno anche sul traffico delle merci con la Svizzera e che, per conseguenza, esse devono essere prese in considerazione nel quadro dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento allegato alla presente decisione è aggiunto come appendice II A all'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Articolo 2

Nei casi di cui all'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento allegato alla presente decisione, per i trasporti iniziati in Svizzera un riferimento ai numeri d'ordine delle distinte di carico relative alle merci di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (CEE) no 542/69 deve essere apposto nella casella «Designazione della merce» della lettera di vettura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionali.

Articolo 3

La presente decisione deve entrare in vigore il 1° gennaio 1974.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1973.

Per la Commissione mista

Il Presidente

K. PINGEL

I segretari

H. DIEZLER S. MEILI

ALLEGATO

APPENDICE II A

Regolamento relativo all'utilizzazione delle distinte di carico come parte descrittiva delle dichiarazioni di transito comunitario (CEE) n. 1461/73, del 16 maggio 1973

Articolo 1

1. Allorché una dichiarazione di transito comunitario deve essere fatta per una spedizione comportante più di due specie di merci, le indicazioni relative a queste ultime possono essere fornite su una o più distinte di carico, invece di essere riportate nei riquadri 30, 31, 35, 36 e 37 del modello T1 completato con uno o più modelli T1 bis, oppure del modello T2, completato con uno o più modelli T2bis.

Allorché è fatto uso delle distinte di carico, i riquadri di cui trattasi dei modelli T1 o T2 sono sbarrati e tali modelli non possono essere completati con dei modelli T1bis o T2bis.

2. Per distinta di carico si intende ogni documento commerciale rispondente alle condizioni degli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari della dichiarazione T1 o T2 della quale essa fa parte ed è firmata dalla persona che firma detta dichiarazione.

4. Quando più distinte sono allegate a uno stesso modello T1 o T2, esse devono portare un numero d'ordine attribuito dal principale obbligato; il numero delle distinte allegate è indicato nel riquadro 4 del suddetto modello.

5. Una dichiarazione fatta su un modello T1 o T2 completata con una o più distinte di carico rispondenti alle condizioni del presente regolamento vale, secondo i casi, dichiarazione T1 o T2.

6. Al momento della registrazione della dichiarazione, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione del modello T1 o T2 al quale essa si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che porti il nome dell'ufficio di registrazione, oppure a mano ma accompagnato dal timbro di detto ufficio. La firma di un funzionario dell'ufficio di registrazione è facoltativa.

Articolo 2

1. La distinta di carico è stabilita su un formulario basato sul modello che figura in allegato.

Questo formulario deve portare:

- a) l'intestazione «Distinta di carico»
- b) un riquadro di 70 × 55 mm, diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm destinata a ricevere il riferimento al formulario T1 o T2 della quale la distinta di carico fa parte, e una parte inferiore di 70 × 40 mm destinata a ricevere le indicazioni citate all'articolo 1, paragrafo 6,
- c) nell'ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è compilata come segue:
 - n. d'ordine
 - 30. Quantità, natura, marche e numeri dei colli,
 - 31. Designazione delle merci,
 - 35. Paese di provenienza,
 - 36. Peso lordo in kg,
 - riservato alla dogana.

Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia, la colonna intestata «riservato alla dogana» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli altri spazi non previsti ai punti a), b) e c) sopraindicati.

2. La carta da utilizzare è una carta incollata per scrittura, pesante almeno 40 grammi al m². Essa deve essere sufficientemente opaca in modo da evitare che le indicazioni che eventualmente figurano sulla parte posteriore diminuiscano la possibilità di leggere le indicazioni che si trovano su quella anteriore; la sua resistenza deve, normalmente, non consentire lacerazioni o sgualciture.

3. Il formato del modello è di 210 × 297 mm, salvo una tolleranza massima, per quanto concerne la lunghezza, di 5 mm in meno e di 8 mm in più.

Articolo 3

1. Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la parte anteriore del modello.

2. Il modello è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale inizia l'operazione di transito comunitario. Le autorità competenti di uno Stato membro interessato all'operazione di transito comunitario possono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

3. Il modello deve essere compilato a macchina o in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso esso deve essere riempito con inchiostro e in stampatello. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modificazioni che vi devono essere apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se è il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità doganali.

4. Ogni merce indicata sulla distinta di carico deve essere preceduta da un numero d'ordine e, all'occorrenza, essere seguita dalle menzioni speciali previste dalla regolamentazione comunitaria, particolarmente in materia di politica agricola comune. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

Articolo 4

1. Allorché è fatta applicazione del regolamento (CEE) n. 304/71 relativo alla semplificazione delle procedure del transito comunitario per le merci trasportate per ferrovia, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente regolamento si applicano alle distinte di carico che saranno eventualmente allegate alla lettera di vettura internazionale od al bollettino di spedizione colli espressi internazionali.

In questo caso il numero delle distinte allegate è indicato, secondo il caso, alla casella 32 della lettera di vettura internazionale o nella rubrica «documenti allegati per formalità di dogana e altre» del bollettino di spedizione colli espressi internazionali.

Inoltre, la distinta di carico deve portare, secondo il caso, il riferimento alla lettera di vettura internazionale alla quale essa è allegata ed il numero dell'etichetta di controllo di questa lettera di vettura, oppure il riferimento al bollettino di spedizione colli espressi internazionali al quale essa è allegata, con specifica anche della stazione e della data di accettazione.

2. Per i trasporti iniziati all'interno della Comunità e concernenti contemporaneamente merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 542/69 le distinte di carico devono essere compilate separate ed un riferimento ai numeri d'ordine delle distinte relative alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento deve essere apposto, secondo il caso, nella casella «Designazione della merce» della lettera di vettura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionali.

Articolo 5

1. Le disposizioni del presente regolamento fanno salvi gli obblighi relativi alle formalità d'esportazione, di riesportazione, d'importazione e di reimportazione, nonché i relativi formulari.

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1226/71 della Commissione, dell'11 giugno 1971, relativo alla semplificazione delle formalità da adempiere agli uffici di partenza e di destinazione per le merci trasportate vincolate alle procedure di transito comunitario.

ALLEGATO

DISTINTA DI CARICO

| |
|--|
| |
| |

| N. d'ordine | 30. Quantità, natura, marca e numero dei colli | 31. Designazione delle merci | 35. Paese di provenienza | 36. Peso lordo in kg | Riservato alla dogana |
|-------------|--|------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | |

.....
(Firma)

DECISIONE N. 4/73 DELLA COMMISSIONE MISTA
relativa ai testi in lingua danese e inglese dell'accordo ⁽¹⁾

LA COMMISSIONE MISTA,

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, lettera b),

considerando che detto accordo è stato redatto in lingua francese, italiana, olandese e tedesca;

considerando che a seguito dell'ampliamento della Comunità il campo d'applicazione dell'accordo è stato esteso al Regno di Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che è opportuno, per conseguenza, conferire ai testi in lingua danese e inglese dell'accordo una base giuridica uguale a quella dei testi in lingua francese, italiana, olandese e tedesca,

DECIDE:

Articolo 1

I testi in lingua danese e inglese dell'accordo firmato il 23 novembre 1972 che figurano in allegato alla presente decisione fanno fede allo stesso titolo dei testi in lingua francese, italiana, olandese e tedesca.

Articolo 2

La presente decisione deve entrare in vigore il 1° gennaio 1974.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1973.

Per la Commissione mista

Il Presidente

K. PINGEL

I segretari

H. DIEZLER

S. MEILI

⁽¹⁾ I testi dell'accordo nelle lingue danese e inglese relativi alle presente decisione sono pubblicati soltanto nelle edizioni nelle lingue danese e inglese del presente numero della Gazzetta ufficiale.